

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130<sup>o</sup> — Numero 29

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 luglio 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

### AVVISO

*Le ordinanze della Corte, dal n. 388/1989 al n. 391/1989, saranno pubblicate nella prossima edizione della 1<sup>a</sup> Serie speciale*



## SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 386. Sentenza 4-11 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Misure privative e limitative della libertà - Affidamento in prova al servizio sociale - Ammissione al beneficio - Condizioni - Mancata previsione ai fini della determinazione del limite dei tre anni del computo delle pene espiate - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

Ordinamento penitenziario - Misure privative e limitative della libertà - Affidamento in prova al servizio sociale - Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà - Estraneità ai fatti di causa - Irrilevanza - Inammissibilità della questione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis, introdotto dalla legge 10 ottobre 1986, art. 15).

(Cost. artt. 3, 13, 27, 101 e 104).

Concorso di reati - Pene concorrenti considerate come pena unica - Non inderogabilità del principio della «pena unica» - Non infondatezza della questione.

(Cod. pen., artt. 73 e 76).

(Cost., artt. 3, 13, 27, 101 e 104)

Pag. 9

N. 387. Sentenza 4-11 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Agevolazioni tributarie - Mancata estensione dell'esenzione dall'Irpef alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 13

N. 392. Ordinanza 4-11 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di amministratori di enti dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo - Questione già decisa (riferimento alle sentenze nn. 45/1977 e 1062/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 16

N. 393. Ordinanza 4-11 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti - Esclusione dal beneficio per gli ex combattenti con pensione decorrente antecedentemente al 7 marzo 1968 - Irragionevole disparità di trattamento sul mero dato temporale della decorrenza del beneficio - *Jus superveniens*: legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6 - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 17

## N. 394. Ordinanza 4-11 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Impianti radio elettrici ricetrasmittenti di debole potenza senza concessione - Sanzioni penali - Questione già decisa (richiamo alle sentenze nn. 237/1984 e 1030/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 4 febbraio 1985, n. 10, art. 3-bis, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 19

## N. 395. Ordinanza 5-11 luglio 1989.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1/1989.

Impiego pubblico - Legge regione Abruzzo sulle modalità di espletamento di concorso riservato - Errore sulla data di detta legge - Rettifica.

(Legge regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83).

(Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21)

» 20

## N. 396. Sentenza 5-13 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati con finalità di terrorismo - Misure a favore dei dissociati - Rideterminazione del cumulo delle pene - Inapplicabilità dello speciale cumulo giuridico nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 18 febbraio 1987, n. 34, artt. 7 e 8, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 21

## N. 397. Sentenza 5-13 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Riordinamento della docenza universitaria - Professore associato - Giudizio di idoneità - Requisiti - Esclusione dei titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia nominati in base a concorso e svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti del contratto - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3, e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3)

» 26

## N. 398. Sentenza 5-13 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riordinamento degli usi civici - Ufficio di commissario agli usi civici - Scelta dei magistrati ordinari cui affidare l'incarico - Competenza attribuita al Ministro dell'agricoltura e foreste anziché al Consiglio superiore della magistratura - Illegittimità costituzionale parziale.

[Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 27, secondo comma (conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r. d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.-l. 22 maggio 1924, n. 751).

(Cost., artt. 108, 104 e 105)

» 29

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 53. Ricorso depositato in cancelleria il 30 giugno 1989 (della provincia autonoma di Bolzano).

**Acque pubbliche** - Coordinamento delle attività volte al riassetto organizzativo e funzionale del suolo e delle acque - Attribuzione a tutte le disposizioni della legge impugnata della natura di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e di principi di riforma economico-sociale - Poteri di emanazione di atti di indirizzo e coordinamento attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anziché al Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Illegittimo potere di controllo di competenza del comitato dei ministri sull'attuazione dei programmi di intervento delle province autonome - Illegittimo potere di controllo sostitutivo attribuito al Presidente del Consiglio per attività da svolgersi in termini essenziali - Irragionevole previsione di trasferimento o delegazione alla provincia autonoma di funzioni amministrative già, peraltro, a loro spettanti - Violazione della norma sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego - Asserita violazione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e di acque pubbliche ed opere idrauliche, di urbanistica, tutela del paesaggio, porti lacuali, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, miniere, cave, torbiere.

(Legge 18 maggio 1989, n. 183, artt. 1, quinto comma, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, secondo comma, 21, terzo comma, 22, primo comma, 24, primo comma, 28, 32, primo comma, e 35).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12, primo comma, 14, 16, primo comma, 68, 89, 100, 107 e 111) . . . . .

» 33

N. 54. Ricorso depositato in cancelleria il 1° giugno 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Trasporto aereo** - Prevista sottoscrizione di partecipazione azionaria fino al 35% del capitale sociale della Air Vallée S.p.a. da parte della regione Valle d'Aosta, finalizzata allo sviluppo ed all'incentivazione del trasporto e dei collegamenti aerei anche a fini turistici - Illegittimo travalicamento delle competenze regionali).

(Legge regionale 7 giugno 1989).

(Statuto regione Valle d'Aosta, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 2 lett. h); d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, artt. 53 a 57) . . . . .

» 41

N. 55. Ricorso depositato in cancelleria il 1° luglio 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Industria** - Regione Valle d'Aosta - Finanziamento destinato all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati al consorzio garanzia fidi per favorire operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese - Omessa previsione del livello del tasso d'interesse non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale - Lamentato travalicamento della competenza finanziaria regionale - Elusione del principio che esclude facilitazioni, a carico di finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio - Riferimento alla sentenza n. 441/1988.

(Legge regione Valle d'Aosta 7 giugno 1989, art. 1, secondo comma).

(Statuto regione Valle d'Aosta, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 70) . . . . .

» 43

N. 338. Ordinanza del pretore di Udine del 14 ottobre 1988.

**Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume** - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Vendita e noleggio di articoli audiovisivi a contenuto osceno - Inapplicabilità della discriminante di cui alla legge 17 luglio 1975, n. 355, prevista solo per i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste che espongono pubblicazioni oscene - Ingiustificata disparità di trattamento - Imposizione ai rivenditori e noleggiatori dei suddetti articoli audiovisivi di una inammissibile attività censoria.

(Codice penale, artt. 528 e 529).

(Cost., art. 3)

» 44

N. 339. Ordinanza del pretore di Catania del 6 giugno 1989.

**Previdenza e assistenza sociale - Medici liberi professionisti - Mancata previsione di criteri e limiti per la determinazione di mezzi adeguati per l'assicurazione contro la vecchiaia - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici liberi professionisti rispetto ad altre categorie di liberi professionisti (avvocati, ingegneri e architetti, geometri, commercialisti) - Previsione di minimi pensionistici inferiori a quelli delle pensioni sociali, e, pertanto, in contrasto con il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.**

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 46

N. 340. Ordinanza del tribunale di Mantova del 28 gennaio 1989.

**Professionisti odontoiatri - Incompatibilità della iscrizione all'albo professionale per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale, compreso quello dei medici chirurghi, salvo per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico - Deteriore trattamento dei medici odontoiatri non specialisti rispetto agli specialisti - Incidenza negativa sul diritto alla libera scelta della propria attività lavorativa e sul valore della abilitazione professionale.**

(Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 48

N. 341. Ordinanza della Corte dei conti del 27 gennaio 1988.

**Pensioni - Militari - Diritto a pensione condizionato al compimento di venti anni di servizio - Mancata previsione dell'acquisizione del diritto al compimento di quindici anni di servizio anche per i militari di truppa come previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali - Eccesso di delega della norma impugnata in relazione all'art. 6 della legge n. 775/1970, in quanto non era rinvenibile nel diritto vigente anteriore alla formazione del testo unico n. 1092/1973 un principio generale che fissasse per i militari a venti anni di servizio il limite per l'acquisizione del diritto a pensione.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 52, terzo comma).

(Cost., art. 76)

» 50

N. 342. Ordinanza della Corte dei conti del 27 maggio 1988.

**Pensioni - Impiegati statali - Diritto a pensione di reversibilità del vedovo di impiegata statale - Liquidazione di detta pensione a decorrere dalla data della istanza dell'interessato - Mancata previsione della decorrenza dalla data della morte del dante causa come per la vedova - Ingiustificata disparità di trattamento del vedovo rispetto alla vedova - Violazione del principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 6/1980, 214/1984 e 439/1988.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 159 e 160).

(Cost., artt. 3 e 29)

» 54

N. 343. Ordinanza del pretore di Rovereto, sezione Riva del Garda, del 23 maggio 1989.

**Edilizia ed urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 3)

» 56

N. 344. Ordinanza del pretore di Bolzano del 3 marzo 1989.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia autonoma di Bolzano - Successione nel contratto di locazione di alloggio I.P.E.A.A. (Istituto per edilizia abitativa agevolata) per il coniuge, i figli naturali, gli ascendenti e gli affiliati dell'originario conduttore - Esclusione degli altri discendenti legittimi conviventi che agiscono in rappresentazione dei figli premorti dell'originario contraente - Disparità di trattamento rispetto ai discendenti diretti il cui genitore non sia premorto al primo locatario.

(Legge provincia Bolzano del 23 maggio 1977, n. 13, art. 8).

(Cost., art. 3) .....

Pag. 58

N. 345. Ordinanza del pretore di Verona, sezione Caprino, del 29 maggio 1989.

Ambiente - Normazione in materia di smaltimento di rifiuti - Obbligo per gli imprenditori con più di cento dipendenti di fornire al Ministero dell'ambiente ed alla regione dati analitici relativi ai rifiuti prodotti ed alle modalità del loro smaltimento per il periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988 entro il 30 settembre 1988 - Obbligo per gli stessi di trasmettere i dati concernenti la previsione delle quantità di rifiuti relativi al quinquennio 1° settembre 1988-31 agosto 1993 - Prevista sanzione penale in caso di mancata comunicazione nel termine prescritto o di comunicazione incompleta o infedele - Lamentata violazione del principio dell'irretroattività della legge penale - Lesione della «libertà dalle autoincriminazioni», nonché del principio di tassatività e determinatezza del precepto penale.

(D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, artt. 5, primo comma, 9-*octies*, 33 convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475).

(Cost., artt. 24 e 25) .....

» 60

N. 346. Ordinanza della Corte dei conti del 22 novembre 1988.

Corte dei conti - Giudizio in materia di pensioni di guerra - Facoltà del ricorrente di avvalersi dell'assistenza di un difensore - Esclusione della facoltà del ricorrente di farsi altresì rappresentare dal difensore stesso - Ingiustificata compressione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte n. 151/1971, 47/1971 e 70/1965.

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 24) .....

» 66

.. 33



## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 386

*Sentenza 4-11 luglio 1989*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Misure private e limitative della libertà - Affidamento in prova al servizio sociale - Ammissione al beneficio - Condizioni - Mancata previsione ai fini della determinazione del limite dei tre anni del computo delle pene espiate - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

Ordinamento penitenziario - Misure private e limitative della libertà - Affidamento in prova al servizio sociale - Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà - Estraneità ai fatti di causa - Irrilevanza - Inammissibilità della questione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis, introdotto dalla legge 10 ottobre 1986, art. 15).

(Cost. artt. 3, 13, 27, 101 e 104).

Concorso di reati - Pene concorrenti considerate come pena unica - Non inderogabilità del principio della «pena unica» - Non infondatezza della questione.

(Cod. pen., artt. 73 e 76).

(Cost., artt. 3, 13, 27, 101 e 104).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n.354, come sostituito dall'art.11 della legge 10 ottobre 1986 n.663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà); dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), così come introdotto dall'art. 15 della legge 10 ottobre, 1986, n. 663 e degli artt. 73 e 76 del codice penale, promosso con l'ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di sorveglianza relativo a Fassi Mario, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza 8 novembre 1988, emessa nel procedimento di sorveglianza relativo a Fassi Mario, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, dell'Ordinamento penitenziario (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 633 — Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà —) e dell'art. 51-bis dello stesso Ordinamento, nonché degli artt. 73 e 76 del codice penale, con riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 della Costituzione.

Esponiva il Tribunale nell'ordinanza che il Fassi, tossicodipendente, detenuto in espiazione di pena, dopo essere stato sottoposto con esito favorevole all'osservazione scientifica della personalità, aveva chiesto di essere affidato in prova al Servizio Sociale. Era emerso, infatti, dall'esame e dalle osservazioni, che il soggetto, nonostante le condanne riportate, aveva poi raggiunto nel trattamento progressi tali da essere maturo per un'ampia misura alternativa, mediante affidamento ad una comunità terapeutica, già identificata e disponibile, per l'attuazione di un programma di recupero e di terapia.

Secondo il Tribunale, sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere che il Fassi osserverà le prescrizioni e non commetterà più reati.

Riferiva, però, l'ordinanza che, ad avviso del Procuratore Generale, il richiesto affidamento non sarebbe ammissibile. Infatti, benché nessuna delle condanne riportate dal Fassi fosse superiore ad anni tre, e nonostante lo stesso residuo di pena sia ora inferiore ad anni tre (il fine pena è stato fissato per il 31 maggio 1991, essendo stata concessa anche la liberazione anticipata), tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che si debba tenere conto del cumulo delle pene inflitte con le varie sentenze di condanna: e ciò anche se il cumulo non è stato formalmente operato, essendo sufficiente che le pene vengano espiate senza soluzione di continuità. Riconosce, però, la detta giurisprudenza che non si debba tenere conto delle pene estinte per amnistia e persino per condono, ma non di quelle estinte per espiazione.

Rileva il Tribunale che il principio della «pena unica», discendente ex artt. 73 e 76 codice penale, non può risolversi a danno del condannato, e qualora — come nella specie — determini intollerabili disparità di trattamento dovrebbe incontrare censura d'illegittimità costituzionale.

La stessa Corte di Cassazione, del resto, lo avrebbe riconosciuto — continua l'ordinanza — a più effetti: come quando ha ammesso che ciascuna pena riassume la sua autonomia in ipotesi di condono, o come quando ha ritenuto, allorché esisteva il divieto di concedere la semilibertà ai condannati per rapina, che anche nel caso di più condanne cumulate, una volta espia tutta la pena concernente la condanna per rapina, il condannato poteva essere ammesso alla semilibertà in relazione alle altre condanne in espiazione per reati non ostanti.

~~Il, Incomprensibile, perciò, sarebbe, secondo il Tribunale, l'interpretazione che discrimina le pene espiate soltanto in relazione all'istituto dell'affidamento in prova che — come questa Corte ha ritenuto (cfr. sentenze 15 ottobre 1987 n. 343; 13 novembre 1985 n. 312; 13 giugno 1985 n. 185) — ha sostanziale natura di pena. Una tale interpretazione viola non soltanto l'art. 3 della Costituzione per le ragioni già indicate, ma anche l'art. 27, terzo comma, perché viene a frustrare la funzione rieducativa della pena.~~

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della sollevata questione, in quanto verrebbe richiesto alla Corte un dispositivo di estensione dell'applicazione di trattamento o di istituto a soggetti che, secondo la norma, ne sono esclusi perché fruiscono di altro trattamento; estensione che questa Corte avrebbe sempre ritenuto estranea ai propri poteri perché riservata a quelli discrezionali del legislatore.

Nel merito, l'Avvocatura chiede declaratoria d'infondatezza, negando che si possa riferire il limite di anni tre, come massimo oltre il quale l'affidamento non è ammissibile, esclusivamente a ciascuna sentenza di condanna e non alla complessiva pena risultante dal cumulo: e ciò perché la reiterazione di fatti criminosi, che il cumulo presuppone, è espressione di più marcata inaffidabilità soggettiva ed indice di prognosi negativa. Su questa premessa, l'Avvocatura contesta anche le altre argomentazioni dell'ordinanza.

*Considerato in diritto*

1. — La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, pur investendo sul piano argomentativo il più ampio tema della legittimità del principio del cumulo delle pene anche quando si risolve a danno del condannato, in realtà è limitata nelle conclusioni al quesito se, agli effetti dell'ammissibilità dell'affidamento in prova ex art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), si debba tenere conto nel cumulo anche delle pene già espiate.

Sul punto, è eloquente il passo dell'ordinanza dove si afferma che «rioperando — come fa la Cassazione — un cumulo generale che comprenda anche le condanne positivamente espiate, si viola la stessa giurisprudenza della Cassazione che ha sempre affermato che nel cumulo non possono essere incluse le pene già estinte, a meno che ciò non sia utile al fine di recare vantaggio al condannato».

Appunto a tale proposito, l'ordinanza aveva invocato la giurisprudenza della Corte di Cassazione quando vigeva il divieto di concessione della semilibertà ai condannati per rapina: giurisprudenza che effettivamente ammetteva che, una volta espia la pena concernente la rapina, non se ne dovesse tenere più conto nel cumulo, e si potesse perciò concedere la semilibertà in relazione alle altre condanne per reati non ostativi.

Ciò precisato, va respinta la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'Avvocatura, dato che non si chiede alcuna estensione di trattamento o di istituti a situazioni diverse, disciplinate sotto altri principi.

La questione proposta, infatti, si limita a chiedere, in definitiva, il riconoscimento d'illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 47, primo comma, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede — almeno nell'attuale lettura della giurisprudenza — che, ai fini dell'ammissibilità del condannato all'affidamento in prova, non si debba tenere conto, in ipotesi di cumulo, delle pene già espiate.

Ogni altra questione dedotta ed ogni altro parametro invocato sono effettivamente ultronici, e di ciò sarà detto fra poco.

## 2. — Nel merito la questione è fondata.

Come ha rilevato anche l'Avvocatura Generale, il principio della «pena unica», così come risultante in sede di esecuzione ex art. 76, primo comma, codice penale, sulla base del cumulo delle pene, inflitte con una o più sentenze di condanna, non ha di per sé nulla d'irrazionale o di discriminatorio. Tanto più che è ivi espressamente fatta salva «ogni diversa disposizione di legge».

Ciò comporta che, semmai, eventuali violazioni del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), o di quello concernente la funzione risocializzante della pena (art. 27, secondo comma, della Costituzione), vanno riferite caso per caso, per ogni singola situazione applicativa, all'eventuale omissione di particolari disposizioni che, in coerenza al sistema, avrebbero potuto evitarle.

Nella specie, l'art. 47, primo comma, dell'Ordinamento penitenziario, denunziato con l'ordinanza in esame, stabilisce che il condannato può essere affidato al servizio sociale per un periodo di prova pari alla residua pena detentiva da scontare, se la pena inflitta non supera i tre anni. Il problema sorge allorché, avendo il condannato riportato più pene concorrenti a seguito di più sentenze di condanna, ne sia stato disposto il cumulo, con conseguente pena unica ex art. 76, primo comma, codice penale; oppure anche quando, pur senza l'esistenza di un provvedimento formale di cumulo, il condannato si trovi in corso d'espiazione delle varie pene inflitte senza soluzione di continuità.

In tali ipotesi, la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione ritiene che si debba sempre fare riferimento, per stabilire l'ammissibilità all'affidamento in prova, al cumulo delle pene inflitte, e comunque in corso di ininterrotta espiazione se un formale cumulo non è stato disposto: e se il cumulo supera i tre anni di pena detentiva, l'affidamento non è ammissibile anche se la residua pena da scontare sia inferiore al detto limite.

Ammette, tuttavia, la detta giurisprudenza che le pene condonate o comunque estinte debbano essere escluse dal computo, ma non le pene espiate.

Orbene, sul piano della logica giuridica, se si ha riguardo all'entità della pena complessiva riportata, sia pure con più condanne, per dedurne sfavorevoli illazioni in ordine alla prognosi di cui al secondo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario, allora non ha senso l'esclusione dal computo di pene che, pur non essendo più eseguibili perché estinte, esprimono pur sempre, tuttavia, un presupposto notevole della pericolosità: e ciò tanto più che il detto art. 47 fa riferimento alla pena «inflitta» e non a quella da espia.

Ma se, al contrario, si ritiene che è proprio alla pena in concreto espia che il legislatore abbia inteso riferirsi con quel limite di anni tre, resta allora senza razionale giustificazione che non si debba escludere dal computo proprio la causa principale di consunzione della pena, quella che ne rappresenta la ragione fondamentale della sua stessa essenza: l'espiazione.

Ed, in realtà, essendo l'affidamento in prova uno dei modi di esecuzione della pena, in quanto la sua alternatività è riferita alla «detenzione» e non all'istituto stesso della pena (rispetto al quale altre sono le misure alternative), è sembrato correttamente al legislatore che l'adozione di una siffatta forma alternativa di esecuzione dovesse essere contenuta entro limiti di una certa relativa brevità della detenzione effettivamente da scontare: altrimenti, ne sarebbe rimasta indebolita la funzione di prevenzione generale della pena. D'altra parte, proprio in presenza di una lunga pena da espia, un'adeguata prognosi relativa agli effetti rieducativi del provvedimento di affidamento, e alla prevenzione del pericolo di ricadute, non potrebbe essere espressa con sufficiente tranquillità senza l'osservazione anche del comportamento tenuto nel corso dell'espiazione detentiva della parte di pena che supera i tre anni.

3. — Orbene, tutto ciò corrisponde in definitiva alla *ratio* che ispira le linee della tendenza giurisprudenziale, per la quale si rinuncia a tenere conto di pene che, per non essere più eseguibili a causa della loro estinzione, non potrebbero mai consentire alcuna osservazione. Ma se così è, a maggior ragione, allora, non si deve tenere conto, agli effetti dell'affidamento, di pene che, essendo state espiate, hanno consentito una più lunga osservazione del comportamento e hanno potuto anche conseguire, sia pure parzialmente, oltre agli effetti necessariamente retributivi, quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale (terzo comma dell'art. 27 della Costituzione).

La stessa Corte di Cassazione, del resto, sia pure ad altro proposito, in tema di semilibertà (altra forma di esecuzione della pena), si è attenuta alla filosofia di questo valore dell'espiazione. È accaduto allorché ha ritenuto che il divieto, allora vigente, di concedere la semilibertà ai condannati per rapina, non avesse più effetto quando la pena inflitta per la rapina fosse stata interamente espia; ammettendo altresì che si tenesse conto dell'eventuale liberazione anticipata ottenuta in relazione alla detta pena.

Vero è, dunque, che le difficoltà interpretative del denunciato art. 47, primo comma, dipendono dalla formulazione della norma che, nella sua laconicità, consente soluzioni non sempre rispettose dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Tanto più poi quando — come nella specie — l'affidamento in prova si riferisce ai casi particolari contemplati dall'art. 47-*bis* della legge in parola, così come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative o limitative della libertà). In tali casi, infatti, la persona tossicodipendente (è questa l'ipotesi di specie) consegue con l'affidamento una forma di esecuzione ancora più limitativa di quanto non sia quella generica prevista nell'articolo precedente, dato che deve dichiararsi disponibile ad un programma di recupero, ed effettivamente intraprendere poi attività terapeutica, sulla base di un programma concordato con l'U.S.L. o con gli Enti che a tali finalità sono predisposti.

Ancora più imperativa, pertanto, è la necessità che, per tali casi, la norma offra all'interprete una formulazione esplicitamente ossequiente alla funzione costituzionale della pena e al principio di eguaglianza. In tali ipotesi, infatti, quasi sempre i reati commessi sono determinati dalla necessità di proacciarsi quella droga che incatena alla tossicodipendenza: sicché, ancor più della detenzione carceraria, è proprio il programma di recupero, mediante attività terapeutica in idonee comunità, ad espletare la funzione di prevenzione speciale della pena.

4. — Ma, contrariamente all'avviso dell'Avvocatura Generale, è sempre, comunque, all'art. 47, primo comma, della legge, che andava rivolta la censura, come correttamente ha fatto il giudice rimettente, e non all'art. 47-*bis*. Questo si limita, infatti, a dare particolari indicazioni, richiamando espressamente il limite di cui al comma primo dell'articolo precedente. In guisa che, una volta precisato il senso di quel limite, l'intervento correttivo automaticamente si riverbera sull'articolo evocante.

Del tutto fuori luogo, invece, è il coinvolgimento nella questione da parte dell'ordinanza dell'art. 51-*bis*, sia perché estraneo al fatto di causa, sia perché, comunque, anche qui l'intervento sull'art. 47, primo comma, si estenderà automaticamente, per quanto del caso, all'art. 51-*bis* in forza del richiamo pure in esso contenuto. L'irrelevanza della denuncia comporta l'inammissibilità.

Mentre, poi, è infondata la critica del principio della «pena unica» dipendente dal concorso di pene della stessa specie, una volta che, come si è rilevato più sopra, il principio non è inderogabile, sia per l'espressa riserva di legge contenuta nella disposizione, sia per l'implicita osservanza che ovviamente va data, comunque, ai principi costituzionali.

Quanto, infine, ai parametri invocati, l'accoglimento della questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, è assorbente di ogni altro.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 — Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà —), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche delle pene espiate;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come introdotto dall'art. 15, legge 10 ottobre 1986, n. 663, con riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia con ordinanza 8 novembre 1988;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 73 e 76 del codice penale, con riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dallo stesso Tribunale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

89C0804

N. 387

Sentenza 4-11 luglio 1989

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Agevolazioni tributarie - Mancata estensione dell'esenzione dall'Irpef alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio - Illegittimità costituzionale parziale.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da De Scalzi Ugo, contro l'Ufficio dell'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima Serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel giudizio promosso da De Scalzi Ugo contro l'Intendente di finanza di Milano, per conseguire il rimborso delle somme trattenute alla fonte a titolo di I.R.P.E.F. sulla pensione privilegiata ordinaria erogata a causa di lesione invalidante subita nel corso del servizio militare di leva, la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari».

Osserva il giudice *a quo* che tali particolari pensioni, corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio, sono nettamente distinte, in quanto hanno natura risarcitoria, dalle pensioni privilegiate ordinarie dei dipendenti civili e militari, che hanno natura reddituale e previdenziale.

Dette pensioni, rappresentando un minimo ed uniforme indennizzo assistenziale, hanno esclusivamente funzione e natura risarcitoria, e, come tali, non debbono essere assoggettabili all'I.R.P.E.F., così come non sono soggette ad I.R.P.E.F.: le pensioni erogate dal Ministro degli Interni agli invalidi civili; le pensioni di guerra; le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza della questione.

Fondatazza dell'Avvocatura dello Stato che, ove si consideri che privilegiate «tabellari» e privilegiate «comuni» hanno identici presupposti costituiti da un rapporto di servizio e da un evento invalidante dipendente dal servizio stesso, non v'è ragione per ritenere che si tratti di prestazioni diverse. Cade, di conseguenza, il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché l'assoggettamento ad identico trattamento fiscale trova sicura giustificazione nella eguaglianza di natura e di funzione che accumuna le pensioni privilegiate «tabellari» e quelle privilegiate «comuni».

Del pari infondata, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare la denuncia di violazione dell'art. 53 della Costituzione. A confutare la pretesa funzione esclusivamente risarcitoria delle pensioni privilegiate tabellari basta il rilievo che, ricorrendone i presupposti, l'interessato potrebbe pacificamente godere di tutela aquiliana nei confronti dell'amministrazione che col suo comportamento gli avesse arrecato danno: ciò che evidentemente induce a negare al trattamento pensionistico *de quo* l'asserita, esclusiva funzione indennitaria, per riconoscergli invece prevalenti scopi assistenziali e di previdenza.

#### Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza di rimessione è sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (c.d. «pensioni militari tabellari»).

Osserva il giudice *a quo* che il trattamento pensionistico in esame non postula, per un verso, l'esistenza di un rapporto di lavoro, in quanto il militare che presta servizio obbligatorio di leva è sottoposto ad un vincolo di soggezione speciale, e si sostanzia, per altro verso, nell'attribuzione di una pensione commisurata, secondo una «Tabella», alla sola gravità della lesione invalidante (art. 67, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). La pensione privilegiata ordinaria tabellare, pertanto, non rivestendo natura reddituale, bensì di indennizzo assistenziale, con funzione risarcitoria, dovrebbe essere esentata dall'I.R.P.E.F. alla stessa stregua delle pensioni di guerra e di quelle erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro.

Replica l'Avvocatura dello Stato che le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, pur se non postulano un rapporto di impiego, si innestano tuttavia su di un rapporto di servizio (la cui origine può essere anche coattiva), il che le riconduce nell'ambito delle pensioni privilegiate ordinarie comuni, sottoposte ad I.R.P.E.F.. Osserva, fra l'altro, che le dette pensioni non hanno funzione esclusivamente risarcitoria, poichè con esse può concorrere la tutela aquiliana verso la pubblica amministrazione, qualora l'invalidità trovi causa in un comportamento illecito a quest'ultima riferibile.

2. — La questione è fondata.

Anzitutto non costituisce precedente difforme la sentenza n. 151 del 1981, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dello stesso art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, prendendo tuttavia in esame soltanto le pensioni privilegiate ordinarie comuni, che ha contrapposto alle pensioni di guerra.

La Corte ha osservato in quell'occasione che i suddetti trattamenti pensionistici sono tra loro nettamente differenziati: la pensione di guerra — che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa ed è commisurata solo all'entità del danno subito — ha carattere risarcitorio e non reddituale; la pensione privilegiata ordinaria — che presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato ed è commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico — non presenta invece carattere risarcitorio, bensì reddituale. Di qui la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari).

Le considerazioni ora richiamate, tuttavia, se si attagliano all'ipotesi — allora sottoposta all'esame della Corte — della pensione privilegiata ordinaria, che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, del quale condivide la natura reddituale, non appaiono estensibili all'ipotesi — sulla quale ora la Corte deve pronunciarsi — della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva. Questa pensione, invero, costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva.

Emerge, quindi, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare» (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria.

L'assimilazione non è esclusa dal fatto che la pensione di guerra sia riconosciuta anche a «soggetti civili», cioè non appartenenti alle forze armate. Se, come appare con particolare evidenza nel caso dei «soggetti civili», ragioni di solidarietà connesse al carattere straordinario dell'evento bellico, rendono irrilevante sia l'esistenza che la qualità di un rapporto di servizio del soggetto danneggiato con lo Stato, non per questo l'esistenza di tale rapporto, e la riferibilità ad esso e all'adempimento dei relativi specifici doveri della menomazione riportata, acquistano rilevanza negativa nel senso di escludere per sé stessi il carattere risarcitorio di una pensione tabellare (cioè non correlata al trattamento di attività).

Né l'assimilazione è esclusa dalla prospettata configurabilità di un rimedio risarcitorio per il caso di colpa della pubblica amministrazione, e ciò per la specificità di questo, che coprirebbe un'area diversa e comunque più ristretta.

La natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare», del resto, è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'art. 52 della Costituzione.

Dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni di guerra, espressamente considerate dall'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione).

Né consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» erogate ai militari che prestino servizio di leva.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANTI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 392

Ordinanza 4-11 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di amministratori di enti dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo - Questione già decisa (riferimento alle sentenze nn. 45/1977 e 1062/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, I. sezione civile, con due ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le stesse parole (salvo, nell'ordinanza del 7 febbraio 1986, la precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unità sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione;

che la violazione dei parametri invocati dipende — giusta quanto si evince dalle ordinanze — dal trattamento deteriore fatto dalla legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell'isola e dalla conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;

che nessuno è intervenuto o si è costituito nella causa;

Considerato che è incomprendibile la ragione che ha indotto il Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari, ma che non può essere apprezzata;

che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;

che l'art. 5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto ogni profilo, e perciò anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062, e la questione è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15;

che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;*

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21 marzo 1986, perché l'illegittimità costituzionale è già stata dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

89C0810

n. 393

*Ordinanza 4-11 luglio 1989*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti - Esclusione dal beneficio per gli *ex* combattenti con pensione decorrente antecedentemente al 7 marzo 1968 - Irragionevole disparità di trattamento sul mero dato temporale della decorrenza del beneficio - *Jus superveniens:* Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6 - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Peschieri Bruno e I.N.P.S., il Pretore di Bologna, con ordinanza del 19 dicembre 1988 (r.o. n. 143/1989), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui esclude dal beneficio della maggiorazione pensionistica ivi prevista gli *ex* combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, con ciò determinando una irragionevole disparità di trattamento in danno di costoro, sulla base di un mero dato di carattere temporale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione sia dichiarata infondata, osservando, da un lato, che il trattamento di tali soggetti sarebbe identico a quello dei pensionati statali che si trovino nelle medesime condizioni; dall'altro, che l'attribuzione del beneficio a favore dei soli titolari di pensione con decorrenza successiva a quella data non sarebbe suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire trattamenti pensionistici differenziati in relazione alla data di inizio dei medesimi (cfr. Corte cost. sentenza n. 173 del 1986 e ordinanza n. 120 del 1989);

Considerato che in relazione a questioni identiche alla presente, questa Corte, con ordinanza n. 286 del 1989, ha restituito gli atti ai giudici *a quibus* per nuovo esame della rilevanza, in ragione della sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 544, che ha riconosciuto (art. 6) il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli *ex* combattenti contemplati nell'art. 6, comma primo, legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che per lo stesso motivo, identico provvedimento si rende necessario anche nel caso oggetto di questo giudizio;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 394

Ordinanza 4-11 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Impianti radio elettrici ricetrasmittenti di debole potenza senza concessione - Sanzioni penali -  
Questione già decisa (richiamo alle sentenze nn. 237/1984 e 1030/1988) - Manifesta infondatezza.(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 4 febbraio 1985, n. 10,  
art. 3-bis, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,  
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), e dell'art. 3 bis, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Pontecorvo nel procedimento penale a carico di Ponti Massimo, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989, il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe — emessa l'8 gennaio 1986, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1989 — il Pretore di Pontecorvo dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale:

a) degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, mentre nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione di impianti radiotelevisivi via etere in ambito locale;

b) dell'art. 3 bis — *rectius*: art. 4, comma 3 bis — del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, in quanto non estende agli apparecchi radioelettrici di debole potenza la causa di non punibilità ivi prevista per le emittenti radiotelevisive;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tali questioni siano dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986, 35 e 166 del 1987, 282 e 1025 del 1988, 13 del 1989, nonché con la sentenza n. 1030 del 1988;

che la questione *sub b*) è stata dichiarata non fondata con quest'ultima sentenza (par. 6);  
che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) - e dall'art. 4, comma 3 bis, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pontecorvo con ordinanza dell'8 gennaio 1986.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

89C0812

N. 395

*Ordinanza 5-11 luglio 1989*

**Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1/1989.**

**Impiego pubblico - Legge regione Abruzzo sulle modalità di espletamento di concorso riservato - Errore sulla data di detta legge - Rettifica.**

**(Legge regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83).**

**(Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAJANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 1 del 18 gennaio 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Prof. Luigi Mengoni;

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale occorso nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 1 del 1989.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 1 del 1989 sia corretto il seguente errore materiale:

nel dispositivo, alla seconda riga, la data della legge della Regione Abruzzo («Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della settima qualifica») dichiarata incostituzionale deve leggersi 28 luglio 1988.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0813

N. 396

Sentenza 5-13 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati con finalità di terrorismo - Misure a favore dei dissociati - Rideterminazione del cumulo delle pene - Inapplicabilità dello speciale cumulo giuridico nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 18 febbraio 1987, n. 34, artt. 7 e 8, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), in relazione all'art. 7 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dalla Corte d'assise d'appello di Roma nel procedimento sorto a seguito di incidente d'esecuzione promosso da Vitelli Roberto, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Vitelli Roberto, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Uditi l'avvocato Tommaso Mancini per il Vitelli e l'avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;

## Ritenuto in fatto

1. — A seguito di istanza proposta dal difensore di Vitelli Roberto per ottenere l'applicazione dei «benefici» previsti dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34, la Corte d'assise d'appello di Roma, con ordinanza del 29 dicembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8, secondo comma, della stessa legge 18 febbraio 1987, n. 34, «nella parte in cui detta norma dispone la inapplicabilità delle disposizioni contenute nel precedente art. 7 nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29.5.1982 n. 304».

Nella specie, il Vitelli, dopo aver riportato quattro condanne irrogate con più sentenze per fatti di terrorismo, aveva invocato l'applicazione del regime del «cumulo» previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, nonostante che, per una di tali condanne, avesse già fruito della diminuzione di pena di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

A tale cumulo si era opposto il Procuratore generale, deducendo che l'art. 8 della legge n. 34 del 1987 esclude dal beneficio coloro i quali hanno usufruito o possono usufruire dei vantaggi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, con la conseguenza che il Vitelli non poteva godere dello speciale cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, secondo cui è consentito fissare nella misura complessiva di anni 22 e mesi 6 di reclusione (pena concretamente applicata al Vitelli, per effetto del cumulo «parziale») la pena da espiare «per tutte le condanne pronunciate con più sentenze attinenti a reati di terrorismo».

Ad avviso del giudice *a quo*, si sarebbe in tal modo determinata una evidente disparità di trattamento sanzionatorio. La disciplina impugnata, se razionale per ciò che riguarda l'esclusione di una nuova diminuzione di pena, risulterebbe, invece, irrazionale nell'escludere dall'operatività dei limiti di pena previsti dall'art. 7 chi, in modo concreto e non con mere dichiarazioni, già avesse in precedenza manifestato il proprio ravvedimento; così, in ipotesi, discriminandosi anche tra soggetti condannati per gli stessi fatti e favorendo, invece, esclusivamente chi si sia dissociato solo in ultimo.

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12, prima serie speciale, del 22 marzo 1989.

3. — Si è costituito il Vitelli, a mezzo dei suoi difensori avv. prof. Tommaso Mancini e avv. Alberto Pisani, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1989.

Nel formulare deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, la difesa del Vitelli ritenne di individuare in «un macroscopico errore di coordinamento», frutto «di una tecnica legislativa imprecisa e frettolosa», le ragioni della illegittimità della norma impugnata. Si insiste, più specificamente, sull'impossibilità, per chi abbia goduto di precedenti benefici, di usufruire dell'ulteriore beneficio «costituito dal tetto massimo di 22 anni e 6 mesi di reclusione»: un'impossibilità del tutto irrazionale, anche considerando che l'applicazione della disciplina «premiale» prevista dalla legge n. 304 del 1982 presupponeva un ravvedimento «assai operoso», con «caratteri estremamente più incisivi e impegnativi rispetto alla tipizzazione» di cui all'art. 1 della legge n. 34 del 1987.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, la preclusione derivante dall'art. 8 della legge n. 34 del 1987, «potrebbe forse apparire irragionevole se risultasse provato che nella specie l'interessato non aveva potuto tenere anche negli altri procedimenti in cui era imputato le condotte di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 304 del 1982 e, dunque, godere appieno del regime di maggiore favore apportato da tale legge anche per quel che riguarda il cumulo delle pene».

Poiché questa situazione non risulta essersi verificata, deve ritenersi non irragionevole «che una scelta di «dissociazione» parziale importi un trattamento sanzionatorio differenziato», un trattamento conseguente a precise opzioni dell'interessato, pur posto in grado, nel vigore della l. n. 304 del 1982, di avvalersi, al pari degli altri soggetti che si trovavano nella medesima situazione, delle previsioni di favore dalla stessa introdotte per tutte le imputazioni ascrittegli. Senza contare che la legge n. 34 del 1987 non avrebbe il compito di «completare» la legge n. 304 del 1982, ma solo quello di erogare un trattamento premiale per coloro che non avessero ritenuto di far luogo a «comportamenti dissociativi o collaborativi del tipo di quelli indicati» negli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982.

*Considerato in diritto*

1. — Il controllo di legittimità richiesto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma ha per oggetto, secondo il dispositivo dell'ordinanza di rimessione, «l'art. 8 comma 2 in relazione all'art. 7 della legge 18.2.1987 n. 34» e, secondo le parole conclusive della motivazione, «l'art. 8 comma 2 nella parte in cui dispone l'inapplicabilità del precedente art. 7 nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29.5.82 n. 304».

Più specificamente, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale della norma che esclude l'estensibilità dello speciale cumulo giuridico contemplato dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 («Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espriare non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto»), a precedenti sentenze di condanna per altri reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale eventualmente pronunciate a carico dello stesso condannato facendo applicazione di una delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. Ne consegue che ad essere posta in discussione sotto il profilo della legittimità costituzionale non è tanto l'inapplicabilità del suddetto cumulo nei confronti di chi abbia usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, quanto la sua inapplicabilità «anche» nei confronti di eventuali sentenze concorrenti alle quali sia stato o possa essere applicato uno dei detti benefici.

L'oggetto della questione va, dunque, individuato nel combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

2. — Ad avviso del giudice *a quo*, la normativa denunciata non sarebbe conforme all'art. 3 della Costituzione, potendo determinare risultati contrastanti con l'obbligo del legislatore di assicurare a tutti i cittadini lo stesso trattamento sanzionatorio, ove gli interessati vengano a trovarsi in situazioni praticamente coincidenti). Se «è razionale... l'esclusione di una nuova riduzione di pena» per sentenze di condanna in ordine alle quali già sia stata fatta applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 2 o dell'attenuante prevista dall'art. 3 della legge n. 304 del 1982, non altrettanto si può dire per la non estensibilità ad esse dello speciale cumulo giuridico previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987: ove, infatti, il condannato «non avesse in precedenza tenuto il comportamento che gli ha consentito di godere della riduzione di pena accordata ai terroristi «pentiti», ben avrebbe potuto, al momento attuale, invocare la diminuzione di pena accordata ai terroristi «dissociati» dalla più recente legge n. 34 e, quel che più conta, avrebbe potuto giovare anche della prescrizione contenuta» nell'art. 7 per tutte le condanne comunque inflittegli per reati di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. In altre parole, la limitata operatività del cumulo in questione «favorisce chi si è dissociato solo in ultimo rispetto a chi, in modo concreto e non con mere dichiarazioni, già aveva manifestato in precedenza il proprio ravvedimento»: una disparità tanto più grave in quanto verificabile «persino tra soggetti condannati per gli stessi fatti».

Ad avvalorare la portata di queste argomentazioni, l'ordinanza di rimessione si sofferma in particolare sugli inconvenienti pratici derivanti dalla norma denunciata, prendendo come termine di riscontro, da utilizzare non soltanto ai fini della rilevanza, lo specifico caso al centro del procedimento *a quo*: un caso in cui il cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987 era stato operato nella misura massima di ventidue anni e sei mesi di reclusione con riguardo a tre sentenze di condanna, tutte caratterizzate dall'applicazione allo stesso condannato della diminuzione di cui all'art. 2 di tale legge, ma non anche con riguardo ad una precedente sentenza di condanna a due anni e sette mesi di reclusione, caratterizzata dall'applicazione della diminuzione di cui all'art. 2 della legge n. 304 del 1982.

Come sottolinea l'ordinanza di rimessione, l'inapplicabilità del cumulo alla quarta sentenza di condanna, non consentendo di ricondurre tutte le sentenze nell'ambito della misura massima di ventidue anni e sei mesi di reclusione, comporterebbe per il condannato la necessità di espriare, oltre la pena risultante dal cumulo, l'ulteriore pena di due anni e sette mesi di reclusione.

## 3. — La questione è fondata.

Più ancora che in una disparità di trattamento fra «situazioni praticamente coincidenti» (come sono, invero, quelle oggetto del caso di specie, caratterizzate dalla presenza di una pluralità di sentenze di condanna per reati tutti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali era stata applicata una diminuzione di pena in seguito a particolari comportamenti di dissociazione dal terrorismo tenuti in ciascun processo prima del formarsi del giudicato dalla persona imputata), la non prevista riconducibilità, nell'ambito dello speciale cumulo di cui all'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, delle sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 304 del 1982, che si trovino eventualmente a concorrere con due o più sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 34 del 1987, si risolve in un trattamento peggiore proprio per le situazioni normalmente ritenute dallo stesso legislatore più meritevoli di apprezzamento dal punto di vista degli interessi della collettività, quali sono, appunto, le situazioni sottostanti alla concessione delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982.

Tanto è vero che, in forza del cumulo giuridico a sua volta contemplato dall'art. 4 di tale legge, «quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli artt. 2 e 3», la pena da espiare non può superare il «massimo complessivo» di sedici anni, se per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall'art. 3 (cosiddetto «caso di collaborazione»), e di ventidue anni, se per uno o più reati è stata applicata l'attenuante prevista dall'art. 2 (cosiddetto «caso di dissociazione»), senza dubbio più vicino alle ipotesi disciplinate dagli artt. 2 e 3 della legge n. 34 del 1987. La differenza di sei mesi in più, che contraddistingue il massimo fissato per queste ultime dal qui impugnato art. 7, rappresenta un inequivoco segnale dell'intento legislativo di «privilegiare» i comportamenti configurati dalla legge n. 304 del 1982 rispetto alle condotte contemplate dalla legge n. 34 del 1987, anche per ciò che riguarda i cumuli giuridici rispettivamente previsti.

A conferma di quanto la disciplina denunciata inopinatamente si discosti da tale impostazione appare decisiva l'ancor più grave disparità che, come sottolinea l'ordinanza di rimessione, in certi casi potrebbe verificarsi fra due soggetti processati e condannati per gli stessi fatti: la norma sottoposta a controllo finirebbe, invero, con il favorire quel concorrente che per tutti i fatti addebitatigli si fosse «dissociato» dal terrorismo soltanto nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge n. 34 del 1987 rispetto al concorrente che — avendo già manifestato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge n. 304 del 1982 il proprio ravvedimento «in modo concreto e non con mere dichiarazioni» per uno o più degli stessi fatti — si fosse poi avvalso della nuova legge unicamente per i restanti addebiti.

4. — Non appaiono determinanti in contrario le osservazioni svolte in favore della norma dall'Avvocatura dello Stato sia nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri sia nelle conclusioni d'udienza.

Che le leggi n. 304 del 1982 e n. 34 del 1987 siano «leggi a tempo», con scadenze variamente differenziate, è dato storico non sufficiente a precludere confronti ed integrazioni reciproche, essendo non assoluta la diversità dei rispettivi termini: poiché, infatti, l'art. 12 dell'una legge parla di «reati che siano stati commessi» o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982», mentre l'art. 8, primo comma, dell'altra parla di «delitti che sono stati commessi o la cui permanenza è cessata entro il 31 dicembre 1983», non può del tutto negarsi l'applicabilità delle disposizioni della seconda legge a reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982.

Del pari, non basta a precludere qualsiasi confronto e qualsiasi integrazione reciproca il fatto che ognuna delle due leggi «disegna un sistema compiuto». La «compiutezza» dei due sistemi rispettivamente «disegnati» non implica che si tratti di sistemi del tutto isolati ed incommunicabili. Anzi, le analogie sia nella sistematica sia nella struttura delle rispettive disposizioni risultano talmente notevoli da fare apparire i due interventi legislativi come interventi per nulla disomogenei nell'evolversi delle risposte al fenomeno del terrorismo in rapporto al variare dei suoi atteggiamenti, delle sue forze attive, delle sue lacerazioni. Lo riconosce, in definitiva, la stessa Avvocatura, parlando, per l'uno e per l'altro caso, di «benefici volti ad indurre i responsabili di fatti di eversione ad abbandonare la lotta armata». Ed è proprio l'esattissimo rilievo, secondo cui la *ratio* sottostante alla legge n. 34 del 1987 è «quella di apportare benefici a coloro che non avessero ritenuto di far luogo a comportamenti dissociativi o collaborativi del tipo di quelli indicati negli artt. 2 e 3» della legge n. 304 del 1982, a contraddire l'altro, non condivisibile, asserto, secondo cui la legge n. 34 del 1987 non sarebbe un completamento della legge precedente.

A quest'ottica propensa a considerare nettamente separati i due sistemi normativi non è estranea la contrapposizione altrettanto netta che non solo politicamente, ma anche giuridicamente, si è soliti tracciare fra i cosiddetti «pentiti», intesi quali destinatari della legge n. 304 del 1982, e i cosiddetti «dissociati», intesi quali destinatari della legge n. 34 del 1987. Proprio lo specifico caso che ha dato origine all'attuale questione sta a dimostrare come cioè non sempre trovi concreto riscontro: vi sono stati, infatti, autori di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale che, a seconda dei momenti e dei processi, hanno tenuto, dapprima, in relazione a certi addebiti, comportamenti idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n. 304 del 1982 e, poi, in relazione ad altri addebiti, comportamenti idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n. 34 del 1987. Uno sdoppiamento, questo, non così contraddittorio come potrebbe sembrare a prima vista, se si considera che, tra gli svariati comportamenti enucleati a fini premiali dalla legge del 1982, figurano, accanto a quelli di vera e propria collaborazione previsti dall'art. 3, quelli di fattiva dissociazione previsti dall'art. 2, assai meno lontani dalle condotte di semplice dissociazione oggetto della legge del 1987.

In verità, all'inizio del lungo iter parlamentare, poi sfociato nella legge 18 febbraio 1987, n. 34, i rapporti con la legge 29 maggio 1982, n. 304, si erano profilati come di netta contrapposizione, tanto che i primi progetti, presentati già nel 1983, risultavano impostati su misure di carattere non premiale, ispirate ad una logica notevolmente diversa da quella alla base delle misure precedenti. Ma — anche per l'evolversi delle prese di posizione riscontrabili nei documenti provenienti dalle aree dei dissociati, ivi compresa la modifica del loro giudizio, inizialmente infamante, sui «pentiti» — le varie proposte si erano via via orientate verso la stessa logica di scambio che aveva guidato il legislatore del 1982, essendo innegabile che pure dalla semplice dissociazione si attendeva un forte contributo alla sconfitta del terrorismo. Di qui il progressivo delinearsi di nuove misure premiali dirette a favorire, quanto più possibile, la dissociazione, così da far dire a qualche critico che, legiferando in tal modo, il relativo fenomeno avrebbe finito con il ridursi al rango di «piccolo pentitismo». Misure comunque tutte, le nuove non meno delle precedenti, volte a superare, si sperava e si spera per sempre, una tragica emergenza, rispetto alla quale la dissociazione — fenomeno obiettivamente scaturito dal pentitismo — si presentava come lo stadio terminale di una disgregazione che era stata fortemente accelerata proprio da quanti, collaborando con le autorità inquirenti, avevano consentito di dare avvio allo smantellamento delle strutture e dei supporti organizzativi del terrorismo.

5. — Così ribadita la possibilità di confrontare le due normative nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione, viene ad emergere con ancora maggior evidenza la violazione del principio di eguaglianza ad opera della norma denunciata dal giudice *a quo* per il trattamento di sfavore da essa derivante proprio ai comportamenti processuali rivelatisi più meritevoli nella lotta contro il terrorismo. La sconfitta operativa dell'eversione è, infatti, maturata per la maggior parte attraverso le informazioni fornite dai pentiti ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982 nel periodo ivi utilmente previsto, informazioni risultate determinanti nell'aspettare la crisi latente all'interno dei gruppi terroristici e nel favorire, allo stesso tempo, il concreto verificarsi delle condizioni (crollo verticale delle formazioni terroristiche e definitiva incrinatura delle loro convinzioni ispiratrici) alle quali si deve l'insnesco del processo di revisione autocritica assurta a comune denominatore della dissociazione. Il non aver equiparato, ai fini del cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, la sentenza di condanna cui è stata applicata un'attenuazione di pena per lo svolgimento di un ruolo attivo da parte dell'imputato (con il rischio, per giunta, di incorrere in vendette dirette o indirette) alle sentenze cui è stata applicata un'attenuazione di pena per essersi l'imputato o il condannato limitato a rendere dichiarazioni di principio si traduce in una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Né si può — come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato con il suo ultimo argomento difensivo — muovere al condannato, venutosi a trovare in una situazione del tipo di quella che ha dato luogo alla questione in esame, l'addebito di aver operato una scelta di pentimento «soltanto parziale». Le cause di un pentimento limitato ad uno o più dei processi instaurati contro una medesima persona possono essere svariate. In ogni caso, si sarebbe in presenza di una scelta pur sempre suscettibile di un addebito minore rispetto a quella operata da chi nemmeno parzialmente si era avvalso della legge n. 304 del 1982, utilizzando, poi, *in toto* la legge n. 34 del 1987. Una scelta di parziale pentimento può giustificare una disciplina meno favorevole rispetto a chi abbia effettuato una scelta di totale pentimento (in tal caso troverebbe, invero, applicazione l'ancor più favorevole cumulo di cui all'art. 4 della legge n. 304 del 1982), ma non certo rispetto a chi abbia effettuato una scelta contraria all'adozione di qualsiasi comportamento «da pentito».

Pertanto, il disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34, viene a risultare costituzionalmente illegittimo in quanto esclude dallo speciale cumulo delle pene applicabile nei confronti di due o più sentenze di condanna pronunciate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 34 del 1987 anche l'una o le più sequenze di condanna eventualmente pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

89C0824

N. 397

Sentenza 5-13 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Riordinamento della docenza universitaria - Professore associato - Giudizio di idoneità - Requisiti - Esclusione dei titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia nominati in base a concorso e svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti del contratto - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3, e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).  
(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n.3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione ed altro contro Vizzone Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di Afeltra Antonella ed altri e di Borgia Maria Clotilde e Cesare Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avv. ti Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri, Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1.1 — Con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta il 24 gennaio 1989) dal Consiglio di Stato, Sez. VI, su ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri (Reg. ord. n. 31/1989), è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, «questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità a professore associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, tra i titolari di contratti ex art. 5 del d.-l. n. 580 del 1973 muniti dei requisiti didattici e scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed i medici interni in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici».

In punto di fatto si evince che i proff. Antonio Vizzone, Lidia Moschini, Alberto Calugi prestano servizio presso la facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti il titolo di liberi docenti ed hanno conseguito, per pubblico concorso, la qualifica di contrattisti, svolgendo compiti di carattere scientifico, didattico, assistenziale.

Con decreti rispettivamente del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio e del 31 gennaio 1984 il Ministero della pubblica istruzione disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi di idoneità a professore associato, ritenendoli privi dei requisiti all'uopo necessari.

Gli interessati impugnavano, in sede giurisdizionale, i decreti di esclusione, denunciando la disparità di trattamento, ai fini dell'accesso alla fascia dei professori associati, con i tecnici laureati, ammessi ai giudizi di idoneità pur essendo in possesso di titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore.

Il T.a.r. del Lazio esaminava lo status dei ricorrenti alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 89 del 1986, riconoscendo che la loro posizione appariva riconducibile alle categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni di riordino universitario anzicennate. Si ravvisava cioè «la sussistenza, in capo ai ricorrenti, della posizione funzionale di assistenti (o aiuto) nell'ambito di strutture cliniche universitarie», conseguita «se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive pubbliche e concorsuali», tra cui quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973; procedure, queste, che avevano determinato l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario «con quelle garanzie di scelta imparziale ed obiettiva che la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la citata decisione n. 89/1986».

1.2 — La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal Ministero della pubblica istruzione avanti al Consiglio di Stato.

Il Collegio *a quo* rileva innanzitutto di non condividere l'avviso espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli appellati sarebbe senz'altro riconducibile a quella presa in considerazione dalla Corte costituzionale con la decisione indicata, poiché è ivi contenuta una elencazione di categorie a carattere tassativo.

Peraltro, si ravvisano dubbi di costituzionalità della normativa in relazione al diverso trattamento riservato in virtù delle norme sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato) ai contrattisti (che abbiano, entro l'anno accademico 1979-1980, svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime) rispetto a quello assicurato, invece, ai tecnici laureati e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 89 del 1986, ai medici interni forniti dei predetti requisiti didattici e scientifici.

Non potrebbe pertanto essere negato, ad avviso dei giudici remittenti, l'identico beneficio ai contrattisti, che l'attività scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale: i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, non soltanto hanno superato, si osserva, le relative procedure concorsuali bandite dalle Università (art. 5, sesto comma), ma sono chiamati in via istituzionale a svolgere attività didattica e scientifica, essendo tenuti a prestare assistenza agli studenti, controllo del relativo profitto, attività di esercitazioni, e potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma).

Del resto, per i detti contrattisti presso le facoltà di medicina e chirurgia, sempre l'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973 prescrive che, qualora i medesimi svolgano attività di assistenza e cura oltre i limiti precisati dalla norma, gli stessi sono equiparati, ai fini delle rispettive leggi, agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita previsione renderebbe palese come i contrattisti che svolgono attività assistenziale (e così, appunto, gli odierni interessati, che sono tutti «strutturati», ai fini assistenziali) si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni universitari pure con compiti assistenziali.

2. — Si sono costituiti nel presente giudizio con distinte memorie i resistenti Antonio Vizzone ed altri, nonché gli interventori Antonella Afeltra ed altri e Maria Clotilde Borgia ed altro, ribadendo l'equiparazione delle varie figure, operata dal legislatore nella materia sanitaria, ai casi già richiamati dal Consiglio di Stato.

Quanto agli interventori, costoro premettono di essere intervenuti nel giudizio *a quo* «avendo interesse alla conservazione» della sentenza di primo grado nella loro qualità di contrattisti, assegnisti, borsisti e medici interni, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma. tutti svolgenti, pur attraverso forme e qualifiche diverse, identiche prestazioni concernenti attività didattiche e scientifiche.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una dichiarazione di infondatezza.

L'attività del contrattista, come evidenziato dallo stesso art. 5 decreto-legge n. 580 del 1973, sarebbe intesa, infatti, alla attività di studio e di ricerca meramente «a livello di formazione individuale dell'interessato».

#### Considerato in diritto

1. — La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a professore associato i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia (ex art. 5 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580) che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. Ciò per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei tecnici laureati, specificamente contemplati dalla normativa, sia degli assistenti delle cliniche universitarie, con pari requisiti, così come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986.

2.1 — La questione è fondata.

L'indicato art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualità specifica previsti nello stesso articolo, svolgano altresì attività di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita precisazione rende palese, come lo stesso Collegio remittente mette in luce, che i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, *in apice*, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che — è appena il caso di sottolineare — ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneità, i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonché aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca.

2.2 — Ritiene la Corte che le previsioni anzidette siano tutte contenute — in astratto — nel più volte indicato art. 5 del decreto-legge n. 580.

La procedura concorsuale per il contratto è esplicitamente prevista al comma sesto dell'articolo, mentre nel successivo comma undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni: elementi tutti, questi, che, appaiono validi ad integrare l'esplicitamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico.

Quanto all'ulteriore presupposto inerente all'attività scientifica (pure ricompreso nell'indicato art. 5) non può darsi pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la ricerca resterebbe meramente circoscritta — senza cioè poter essere altrimenti utilizzata — «a livello di formazione individuale»; essa, infatti, è sempre si frutto di personale studio, fruibile, tuttavia — per i principi di libertà che costituzionalmente la assistono — da chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi contenuti esternati in pubblicazioni edite.

Conclusivamente, perciò, ricorre una ingiustificata sperequazione della categoria qui contemplata rispetto alle altre ammesse ai giudizi di idoneità per il conseguimento della qualifica di professore associato; a ciò consegue la dichiarazione di incostituzionalità sospettata dal Collegio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

89C0825

N. 398

*Sentenza 5-13 luglio 1989*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Riordinamento degli usi civici - Ufficio di commissario agli usi civici - Scelta dei magistrati ordinari cui affidare l'incarico - Competenza attribuita al Ministro dell'agricoltura e foreste anziché al Consiglio superiore della magistratura - Illegittimità costituzionale parziale.**

[Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 27, secondo comma (conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.-l. 22 maggio 1924, n. 751).

(Cost. artt. 108, 104 e 105).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.-l. 22 maggio 1924, n. 751), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Chiucciariello Alfredo contro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altri, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Chiucciariello Alfredo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca per Chiucciariello Alfredo e l'Avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, magistrato addetto all'ufficio di Commissario aggiunto agli usi civici, aveva impugnato il provvedimento di nomina a Commissario di un collega, dolendosi che questi era stato in sua vece designato, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 108, 104, 105 della Costituzione, dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751).

A parere del giudice *a quo*, infatti, detta norma, che non dovrebbe ritenersi abrogata dall'art. 105 della Costituzione, rimette sostanzialmente alla competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (alla cui proposta, con il consenso del Ministro di grazia e giustizia, fa seguito il decreto favorevole del Capo dello Stato) la scelta dei magistrati cui affidare l'ufficio di Commissario agli usi civici. In considerazione della natura prevalentemente giurisdizionale delle funzioni di quest'ultimo — soprattutto dopo il pressoché integrale trasferimento alla Regione delle sue concorrenti competenze amministrative (operato dagli artt. 66 e 71 del d.P.R. n. 616 del 1977) — risulterebbe violato, a parere del Tribunale amministrativo regionale, il principio d'indipendenza dei giudici speciali.

La nomina in argomento resterebbe rimessa ad una mera scelta ministeriale fiduciaria, risulterebbe discrezionale e non motivata, senza termini di scadenza, eventualmente anche revocabile e pertanto idonea ad ingenerare il sospetto che le funzioni giurisdizionali possano non essere esercitate con la necessaria imparzialità (pur, ovviamente, in assenza di qualsivoglia formale rapporto di subordinazione gerarchico).

Non appagante sarebbe poi, a parere del Tribunale rimettente, l'affermazione secondo cui l'indipendenza del Commissario risulterebbe sufficientemente garantita dal suo stesso *status* e dal fatto che alla nomina provveda il Consiglio superiore della magistratura. Tale osservazione, contenuta nella sentenza di questa Corte n. 73 del 1970, avrebbe il senso di un inero invito al legislatore perché provveda ad adeguare ai principi costituzionali una normativa che, in concreto, non assicurerebbe affatto l'indipendenza del giudice speciale, violando altresì le competenze del Consiglio superiore della magistratura.

2. — Si è costituita in giudizio la parte privata ricorrente che, con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, ha insistito in via principale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, prospettando subordinatamente l'ipotesi di una già intervenuta abrogazione della stessa da parte dell'art. 105 della Costituzione. Mentre sotto il primo profilo vengono richiamate le argomentazioni dell'ordinanza di remissione, a sostegno della seconda tesi (già peraltro disattesa dal giudice *a quo*) si sottolinea la natura giurisdizionale delle attribuzioni del Commissario.

La difesa della parte privata rileva, in particolare, come vengano osservati, nel giudizio commissariale, i principi del contraddittorio e le norme procedurali concernenti il processo dinanzi al Pretore, sì che non parrebbe logico sottrarre il magistrato ordinario «al governo del C.S.M. per farne la creatura del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza e, in subordine, l'infondatezza dell'impugnativa. In particolare, sotto il primo profilo, si fa rilevare come la revoca della nomina, oltre a rappresentare un'eventualità meramente ipotetica, dovrebbe in ogni caso essere disposta con provvedimento motivato, soggetto al controllo del Consiglio superiore della magistratura.

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 19 ottobre 1988 (R.O. n. 162 del 1989), solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in riferimento agli artt. 104 e 105 della Costituzione, dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751) «nella parte in cui rimette alla competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste la scelta dei magistrati ordinari cui affidare l'ufficio di Commissario agli usi civici».

2. — Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'irrelevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione del caso concreto.

Il giudice *a quo*, argomentando circa la revocabilità *ad nutum* del Commissario per la liquidazione degli usi civici da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, come ipotesi di condizionamento dell'imparziale esercizio della giurisdizione commissariale, introdurrebbe, a parere dell'Avvocatura dello Stato, il tema della revoca in luogo di quello della nomina, che solo avrebbe rilevanza nel caso di specie.

È facile osservare in contrario che nella ordinanza di rimessione la prospettazione della revocabilità della nomina del Commissario vale a sottolineare la natura fiduciaria della scelta già operata nei suoi confronti da parte del Ministro, e non può essere pertanto considerata estranea, ma anzi implicata logicamente come ipotesi subordinata nella questione del procedimento di nomina, che resta la tesi fondamentale, oggetto del *petitum* e ambito di rinvenimento della *ratio decidendi*.

3. — La questione è fondata.

La norma impugnata prevede che il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il consenso del Ministro di grazia e giustizia.

Il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, della legge del 1927, scelto tra i magistrati ordinari di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'appello, succede storicamente al Prefetto o allo speciale Commissario ripartitore, previsti nella legislazione immediatamente successiva all'unificazione degli stati italiani.

La legge del 1927 riuniva i compiti di amministrazione e di giurisdizione di primo grado nella nuova figura del Commissario liquidatore. Per essere questo giudice speciale dotato di poteri amministrativi per rapporti *ratione materiae* nella competenza del Ministero per l'economia nazionale, poi dell'agricoltura e delle foreste, era comprensibile che la relativa proposta di nomina spettasse al capo di detto dicastero; trattandosi, poi, di magistrato ordinario, era indispensabile il consenso del Ministro di grazia e giustizia.

Con il nuovo ordinamento repubblicano, ed in particolare con l'entrata in funzione del Consiglio superiore della magistratura, il procedimento di nomina stabilito nella legge del 1927 non è apparso in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

Questa Corte, con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970, chiamata a rispondere al quesito se fossero garantite l'indipendenza e l'imparzialità del Commissario in quanto titolare di poteri amministrativi ed insieme di funzioni giurisdizionali, riconosceva che «per il (e nel) concreto esercizio dei poteri giurisdizionali egli non ha vincoli di precedente attività amministrativa e, appartenendo all'ordine giudiziario, non dipende da alcuno né è tenuto a seguire istruzioni di alcuno, essendo soggetto soltanto alla legge». Pur formulata in ordine al primo comma dell'art. 27 della legge n. 1766 del 1927, la *ratio decidendi* di quella sentenza investiva complessivamente lo statuto istituzionale della figura del Commissario liquidatore, che è quello di un magistrato ordinario, assistito dalle garanzie costituzionali dell'ordine giudiziario, «distaccato non soltanto dall'organo che ne ha proposto la nomina, [...] ma anche dall'interesse amministrativo che l'organo proponente è chiamato a curare».

4. — Trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di usi civici con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, ultimo comma, e con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71, residuando al Commissario funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali, il potere di proposta di nomina del Ministro dell'agricoltura e delle foreste appare avere, nella prospettiva della intera economia procedimentale, un rilievo eccessivo e disarmonico rispetto alle sopravvenute attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura *ex art. 10, punto 1*, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).

5. — Trattasi di *vulnus* sopravvenuto delle garanzie costituzionali di indipendenza del magistrato nominato Commissario per la liquidazione degli usi civici, in un contesto istituzionale gradualmente mutato, in assenza di necessaria armonizzazione del procedimento di nomina con i poteri dell'organo di autogoverno della magistratura secondo le attribuzioni di cui all'art. 105 della Costituzione e al citato art. 10, punto 1), della legge n. 195 del 1958.

In relazione all'esigenza della progressiva attuazione del disegno costituzionale, la norma impugnata va caducata senza che le nomine divenute inoppugnabili siano toccate nella loro legittimità (argom. ex art. 136 Cost.).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui — in luogo della disciplina ivi prevista — non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

89C0826

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 53

*Ricorso depositato in cancelleria il 30 giugno 1989*  
(della provincia autonoma di Bolzano)

Acque pubbliche - Coordinamento delle attività volte al riassetto organizzativo e funzionale del suolo e delle acque - Attribuzione a tutte le disposizioni della legge impugnata della natura di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e di principi di riforma economico-sociale - Poteri di emanazione di atti di indirizzo e coordinamento attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anziché al Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Illegittimo potere di controllo di competenza del comitato dei ministri sull'attuazione dei programmi di intervento delle province autonome - Illegittimo potere di controllo sostitutivo attribuito al Presidente del Consiglio per attività da svolgersi in termini essenziali - Irragionevole previsione di trasferimento o delegazione alla provincia autonoma di funzioni amministrative già, peraltro, a loro spettanti - Violazione della norma sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego - Asserita violazione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e di acque pubbliche ed opere idrauliche, di urbanistica, tutela del paesaggio, porti lacuali, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, miniere, cave, torbiere.

(Legge 18 maggio 1989, n. 183, artt. 1, quinto comma, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, secondo comma, 21, terzo comma, 22, primo comma, 24, primo comma, 28, 32, primo comma, e 35).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12, primo comma, 14, 16, primo comma, 68, 89, 100, 107 e 111).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 3618 del 19 giugno 1989, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 20 giugno 1989, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario generale dell'amministrazione provinciale e ufficiale rogante (rep. n. 15629) — dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1, quinto comma, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, secondo comma; 21, terzo comma; 22, primo comma; 24, primo comma; 28, 32, primo comma; e 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 21), 24); 9, primo comma, nn. 9) e 10); 12, primo comma; 14, 16, primo comma; 68; 89; 100, 107 e 111 del d.P.R. 31 agosto 1972 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme d'attuazione (spec. decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 22 marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche ed integrazioni; 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modificazioni ed integrazioni; 19 novembre 1987, n. 526; e 19 novembre 1987, n. 527).

FATTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989 (suppl. ord.) è stata pubblicata la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». Tale legge che, come è detto al primo comma del suo art. 1, ha lo scopo di «assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi», detta un'ampia e dettagliata disciplina della materia. In particolare essa — nel titolo primo — regola le attività conoscitive, di programmazione e di attuazione degli interventi diretti a realizzare le suddette finalità

(spec. artt. 2 e 3); individua le autorità centrali (artt. 4 e segg.) e locali (artt. 10 e segg.) cui competono gli interventi in materia, disciplinandone poteri e procedure; nel titolo secondo, poi, essa ancor più dettagliatamente disciplina gli ambiti, gli strumenti e gli interventi (relativi soprattutto ai bacini idrografici), nonché le risorse (finanziarie e di personale) necessarie per dare applicazione alla legge n. 183/1989; infine la legge contiene un titolo terzo, dedicato a disposizioni transitorie e finali (artt. 26 e segg.).

Tale disciplina legislativa, dunque, interviene dettagliatamente in un complesso di materie di competenza della provincia autonoma di Bolzano ad essa attribuite dalle norme costituzionali indicate in epigrafe (quali le materie dell'ordinamento degli uffici e del personale; dell'urbanistica; tutela del paesaggio; porti lacuali; opere di prevenzione e di pronto soccorso per la protezione della flora e della fauna; viabilità, acquedotti e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti; agricoltura, foreste e bonifica; opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; utilizzazione delle acque pubbliche; ed igiene e sanità); materie che sono già state oggetto — fra l'altro — di una organica disciplina stabilita dalla legge provinciale. Così facendo, tuttavia, la legge n. 183/1989 non ha tenuto conto della esigenza costituzionale di salvaguardia delle competenze provinciali (salvo ipotesi particolari e marginali: art. 32, primo comma); onde tale disciplina legislativa statale — in particolare le disposizioni della legge n. 183/1989 indicate in epigrafe — si risolve in una violazione delle competenze della provincia autonoma di Bolzano che si trova quindi costretta ad impugnarla per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

*Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 21), 24), 9, primo comma, nn. 9) e 10); 12, primo comma; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100; 107 e 111 del d.P.R. 31 agosto 1972 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme d'attuazione (già indicate in epigrafe).*

1. — Molteplici sono le violazioni delle competenze provinciali cui danno luogo le disposizioni legislative impugnate: alcune di carattere più generale, che involgono aspetti complessivi della disciplina della legge n. 183/1989, altre che riguardano invece aspetti e disposizioni particolari di tale legge.

Iniziando dalle prime, viene innanzitutto in evidenza l'art. 1, quinto comma, della legge n. 183/1989, secondo cui «Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione».

Come risulta dalle norme statutarie indicate in epigrafe, alcune delle competenze provinciali su cui interferisce la disciplina legislativa impugnata sono di tipo concorrente (per es. utilizzazione delle acque pubbliche) e quindi, in base all'art. 9 dello statuto, soggiacciono anche al limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; ma la maggior parte sono invece di tipo esclusivo (diversamente da quelle spettanti nelle stesse materie alle regioni ad autonomia ordinaria) e quindi, in base all'art. 8 dello statuto, soggiacciono solo al limite delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica.

La legge impugnata vorrebbe però stravolgere e superare tale fondamentale distinzione. Essa, infatti, stabilisce che tutte le disposizioni da essa stabilite costituiscono, al tempo stesso, «principi fondamentali» limitativi della competenza concorrente, e «norme fondamentali di riforma economico-sociale» limitative della competenza esclusiva.

In tal modo ogni differenza fra i due tipi di competenze viene appiattita e confusa al grado più basso (della competenza concorrente) e viene meno ogni distinzione fra la speciale autonomia (competenza esclusiva) spettante alla provincia ricorrente rispetto alle regioni ad autonomia ordinaria.

È vero che la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha affermato (da ultimo sentenza n. 1002/1988) che una legge contenente «principi» ex art. 117 della Costituzione può al tempo stesso caratterizzarsi come legge di riforma economico-sociale: di modo che essa può essere «suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è dato identificare, la legislazione esclusiva delle regioni e delle province a speciale autonomia». Ma si tratta sempre, però, di trarre in via interpretativa dal complesso della legge le norme fondamentali in essa identificabili. Norme che sono tali per loro natura intrinseca.

Nel caso della legge n. 183/1989, invece, il caso è del tutto diverso. Ammesso e non concesso che si tratti effettivamente di una legge di «riforma economico-sociale», qui il legislatore pretende di potere attribuire con un colpo di bacchetta magica ad ogni disposizione in essa contenuta — sia che si tratti di disposizioni di principio che di dettaglio, ed indipendentemente dalla loro natura e rilevanza e dagli specifici interessi alle stesse sottesi — la qualificazione, non solo di norme di principio, ma addirittura di norme fondamentali di legge di riforma.

Ciò non solo risulta essere intimamente contraddittorio, ma risulta palesemente smentito dal tenore stesso delle disposizioni contenute nella legge impugnata, la maggior parte delle quali, sia per il loro carattere dettagliato, sia — soprattutto — per l'oggetto stesso che disciplinano, non possono in alcun modo essere ragionevolmente considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. — Come si è già detto in precedenza, le disposizioni contenute nella impugnata legge n. 183/1989 non si limitano a dettare norme fondamentali di riforma economico-sociale, né — in realtà — a porre principi fondamentali nelle materie di competenza provinciale. Esse invece disciplinano anche nel dettaglio attività, istituti ed uffici concernenti la difesa del suolo invadendo le competenze legislative ed amministrative della provincia nelle materie che ad essa sono attribuite dalle norme statutarie e d'attuazione già indicate in epigrafe (ordinamento degli uffici e del personale provinciale, urbanistica, tutela del paesaggio e le varie altre materie già precedentemente richiamate). Materie che oltretutto (come è ben noto a codesta ecc.ma Corte) sono già state disciplinate ampiamente dalla provincia ricorrente con proprie leggi.

D'altra parte, lo rileviamo sin d'ora, tale disciplina non potrebbe ritenersi costituzionalmente giustificata in quanto espressione della funzione di «indirizzo e coordinamento» dello Stato, né in quanto direttamente fondata su esigenze di interesse nazionale. Infatti, il richiamo alla funzione di indirizzo e coordinamento non sarebbe pertinente sia perché la disciplina legislativa in questione è diretta a soddisfare interessi che non sono «insuscettibili di frazionamento e di localizzazione territoriale»; sia perché a quella disciplina — anche per il suo carattere analitico — non possono riconoscersi i caratteri e la funzione che, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (da ultimo sentenza n. 177/1988) sono proprie degli atti di indirizzo e coordinamento. Ciò a maggior ragione ove poi si considerino le particolari attenuazioni che i poteri statali di indirizzo e coordinamento incontrano nei confronti della provincia di Bolzano, in considerazione dei caratteri del tutto peculiari della sua speciale autonomia, secondo quanto recentemente affermato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 242/1989.

Tanto meno — sempre alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (spec. sentenza n. 217/1988) — potrebbero poi rinvenirsi nella disciplina in questione quei requisiti minimi essenziali perché un intervento statale in materia di competenza esclusiva della provincia di Bolzano possa trovare diretta giustificazione alla stregua dell'interesse nazionale.

Vero è che l'art. 32, primo comma, della legge n. 183/1989 stabilisce che «Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme d'attuazione». Si vedrà peraltro fra breve come tale «norma di salvezza», in realtà, non risolve neppure tutti i problemi di costituzionalità che la disciplina legislativa impugnata pone in relazione alle competenze spettanti alla provincia proprio in relazione alle materie delle acque pubbliche e delle opere idrauliche. Ma in ogni caso resta il fatto che, al di là di tali particolari materie, molte altre — egualmente di competenza provinciale — sono incise dalla disciplina della legge n. 183/1989 (quali — come si è già detto in precedenza — l'ordinamento degli uffici e del personale, l'urbanistica, tutela del paesaggio; porti lacuali; opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; miniere, cave e torbiere; agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; viabilità, acquedotti e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti; agricoltura, foreste e bonifica; ed igiene e sanità), senza che vi sia per esse alcuna norma di salvezza contenuta nella legge n. 183/1989. Sono le materie che, del resto, si evincono dalla semplice lettura della elencazione della attività ed interventi disciplinati dalla legge, di cui specialmente agli artt. 3, 12 e 17 della medesima.

Proprio tale circostanza — che sono «tenute ferme» solo le competenze provinciali in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche, e non anche le altre incise dalla legge — determina la incostituzionalità dello stesso art. 32, primo comma. Peraltro si deve anche osservare che ove tale disposizione venisse dichiarata incostituzionale proprio nella parte in cui non fa salve le altre materie di competenza provinciale, allora potrebbero ritenersi superate parte delle seguenti censure, concernenti singole disposizioni ed aspetti particolari della disciplina posta dalla legge n. 183/1989.

3. — Si è già detto come l'art. 3 della legge n. 183/1989 individui (in particolare al primo comma) i settori e gli oggetti cui sono rivolte le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi previsti dalla legge, tutte ricadenti nelle materie di competenza provinciale già precedentemente richiamate.

In particolare il secondo comma dell'art. 3 stabilisce che tali attività «sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, primo comma, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti...». A sua volta il primo comma dell'art. 4 stabilisce che tutta una serie di atti statali di indirizzo e coordinamento (lettere da a) ad f) nelle materie e settori disciplinati dalla legge sono approvati con decreto del «Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al secondo comma nel caso in cui alla lett. d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Si ha in tal modo che l'esercizio non solo delle competenze amministrative, ma delle stesse competenze legislative provinciali (oltretutto di tipo esclusivo) viene vincolato al contenuto di semplici atti amministrativi ministeriali.

Ne deriva una lesione delle competenze provinciali sotto un duplice profilo. In primo luogo perché la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle leggi provinciali può essere esercitata dallo Stato solo con atti legislativi. In secondo luogo perché comunque, nel caso in questione, gli atti di indirizzo e coordinamento — diversamente da quello che è il regime loro proprio quando si tratta di atti di esercizio della funzione di indirizzo in via amministrativa — verrebbero adottati su proposta di un ministro (anziché del Presidente del Consiglio dei Ministri: art. 3, primo comma, legge n. 382/1975) ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio, anziché con decreto del Presidente della Repubblica.

4. — Il già richiamato primo comma dell'art. 4 della legge impugnata, oltre che prevedere i vari atti di indirizzo e coordinamento di cui si è detto (lettere da *a*) ad *f*), prevede anche — con essi — la riserva allo Stato di poteri di verifica, controllo, sostituzione approvazione e vigilanza relativi ad attribuzioni e poteri di esclusiva competenza provinciale. I commi successivi, a loro volta, istituiscono il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. In particolare il terzo comma stabilisce che esso adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività dei servizi tecnici nazionali e coordina lo schema di programma nazionale di intervento (*ex* art. 25, terzo comma) con quelli delle regioni e delle province autonome.

In genere per tutti tali atti di indirizzo e coordinamento valgono le censure già formulate al punto precedente. Tanto più per quelli previsti dal terzo comma dell'art. 3, che non corrispondono in alcun modo ai principi che regolano l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, soprattutto dal punto di vista procedurale (si tratta infatti di atti di indirizzo che non provengono dal Consiglio dei Ministri, neppure indirettamente in base ad una delega dello stesso).

La previsione legislativa di tali atti, inoltre, non corrisponde ai principi e limiti che secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte valgono nei confronti del potere governativo di indirizzo. In primo luogo tali disposizioni non sono rispettose del principio di legalità, in base al quale quando il potere di indirizzo e coordinamento è esercitato in via amministrativa, «esso deve basarsi su una previa norma di legge diretta a delimitarne l'oggetto, le finalità, i principi e i criteri direttivi» (sentenza n. 242/1989). Infatti le disposizioni in questione, se pure indicano l'oggetto e, talvolta, le finalità degli atti di indirizzo in questione, non fissano tuttavia alcun principio e criterio direttivo atto a vincolare l'esercizio del potere governativo, con evidente lesione della autonomia provinciale.

Infine, per quanto riguarda il particolare potere statale sostitutivo previsto dalla lett. *e*) del primo comma dell'art. 4, anch'esso appare incompatibile con i principi costituzionali che garantiscono l'autonomia provinciale e che regolano l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di esclusiva competenza della provincia.

Già appare assai problematico l'inquadramento di un siffatto potere di controllo sostitutivo nel principio — individuato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (spec. sentenza n. 177/1988) — secondo cui il controllo sostitutivo stesso può essere esercitato dallo Stato solo in relazione ad «attività regionali sostanzialmente prive di discrezionalità nell'*am*». Non sembra infatti che sia questo il caso delle attività di competenza provinciale considerate dalla disposizione legislativa in questione.

Ma a parte ciò, certamente il potere di controllo sostitutivo previsto dalle disposizioni impugnate non è assistito minimamente da quelle «garanzie sostanziali e procedurali» rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti fra lo Stato e la provincia autonoma e, specialmente, al principio di «leale cooperazione», ed alla «regola di proporzionalità» (come ancora una volta da ultimo illustrati nella sentenza n. 177/1988). Prova ne sia, solo per fare un esempio, che l'art. 4, primo comma, lett. *e*), della legge impugnata non prevede neppure che il provvedimento sostitutivo del Governo sia preceduto da una consultazione della provincia autonoma.

5. — L'art. 9 della legge impugnata disciplina i «servizi tecnici nazionali» (idrografico e mareografico, sismico, dighe, e geologico) costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre (settimo comma) istituisce un nuovo organismo operativo — il Consiglio dei direttori — che ha soprattutto il compito di coordinare i vari servizi tecnici nazionali, nonché i servizi tecnici degli altri enti competenti in materia (fra cui la provincia ricorrente). Ulteriormente, il nono comma prevede che i servizi tecnici nazionali abbiano una «articolazione territoriale»; e che con regolamento verranno stabiliti i criteri generali per il coordinamento delle attività anche dei servizi tecnici della provincia ricorrente. Lo stesso nono comma (lett. *c*) ed i commi successivi (spec. tredicesimo) dettano poi disposizioni relative alla disciplina dei ruoli del personale dei servizi tecnici.

Anche tale disciplina è lesiva delle competenze provinciali. Per quanto riguarda i poteri statali di coordinamento ivi previsti valgono a maggior ragione le censure e le considerazioni già svolte in precedenza, in relazione all'art. 4.

Ulteriormente la provincia deve anche lamentare che con tale disciplina lo Stato ha disposto la riorganizzazione dei servizi tecnici (in particolare quello idrografico, geologico, sismico e dighe) già trasferiti alla provincia; riservandosi agli uffici statali (servizi tecnici e consiglio dei direttori) poteri di organizzazione, rilevamenti, sorveglianza e coordinamento in settori di esclusiva competenza provinciale. La legge, inoltre, disciplina l'ordinamento dei servizi tecnici non solo nazionali, ma anche provinciali, così invadendo le competenze della provincia in materia di ordinamento dei propri uffici. Infine, anche in relazione alla disciplina delle articolazioni periferiche dei servizi tecnici nazionali e del relativo personale, la disciplina impugnata è incostituzionale perché non tiene conto delle speciali norme sul bilinguismo e sulla proporzionalità nel pubblico impiego nella provincia di Bolzano (artt. 89 e 100 dello statuto e relative norme d'attuazione).

6.1. — L'art. 10 della legge impugnata concerne l'esercizio delle competenze delle regioni e delle province autonome nelle materie interessate dalla legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra. Il primo comma dell'art. 1 enumera — dalla lett. a) alla lett. l) — tutta una serie di attività, già di competenza provinciale, delimitandone la portata, e quindi definendo le reciproche competenze dello Stato e della provincia, e disciplinandone l'esercizio.

In particolare il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 così dispongono:

«3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a dieci metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso».

La disciplina dell'art. 10 è incostituzionale nel suo complesso perché con essa si pretende di delimitare le rispettive sfere di competenza fra Stato e provincia autonoma — nelle materie ivi considerate — con uno strumento normativo inidoneo: la legge ordinaria. Ciò mentre, ai sensi dell'art. 107 dello statuto, si sarebbe semmai dovuto provvedere con apposite «norme d'attuazione» statutarie, adottate con decreto legislativo, sentita l'apposita commissione paritetica.

6.2. — In particolare la disciplina del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 è poi incostituzionale per una più specifica violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 8, n. 13, n. 14, n. 17, n. 21 e n. 24, nonché all'art. 9, n. 9, ed all'art. 16 (concernenti le materie dei lavori pubblici, delle opere idrauliche, della utilizzazione delle acque pubbliche, nonché — per certi aspetti — agricoltura e bonifica, opere di prevenzione per calamità pubbliche, coltivazione delle miniere e delle cave).

Infatti, in base alla disciplina stabilita dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, la competenza provinciale in ordine alla progettazione, costruzione ed esercizio di tali dighe (sia per quanto riguarda la sua disciplina legislativa, sia per quanto riguarda l'esercizio delle corrispondenti potestà amministrative) può essere esclusa solo:

a) ove i lavori di costruzione degli sbarramenti non siano di «interesse provinciale» (art. 8, n. 17, dello statuto; ed art. 1 del d.P.R. n. 381/1974);

b) ove si tratti di opere idrauliche «di prima e seconda categoria» (art. 8, n. 24, dello statuto) le quali, peraltro, secondo quanto disposto dal primo comma del d.P.R. n. 381/1974, sono soltanto le opere idrauliche «che riguardano il demanio idrico riservato allo Stato dall'art. 8, lett. e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (cioè i fiumi Adige e Drava, in parte, il fiume Isarco, ed il lago di Garda); mentre il secondo comma dello stesso art. 7 del d.P.R. n. 381/1974 ribadisce che «Tutte le altre opere idrauliche sono di competenza delle province nell'ambito del rispettivo territorio»;

c) ove si tratti di dighe costruite in funzione di «grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (art. 9, n. 9, dello statuto), per le quali e per i «relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica» la riserva di competenza statale è ribadita dall'art. 19, lett. f, del d.P.R. n. 381/1974.

Al di fuori di queste ipotesi particolari, ben circoscritte e definite dalle disposizioni dello statuto e dalle norme d'attuazione, la competenza in materia appartiene alla provincia, salvi i limiti che al suo esercizio potranno eventualmente derivare dagli atti di indirizzo e coordinamento dello Stato, ove ne sussistano i presupposti e nei confini che sono propri della stessa funzione statale di indirizzo e coordinamento (ma al riguardo è lo stesso art. 7 del d.P.R. n. 381/1974 — al secondo e terzo comma — che, in ordine alle opere di grande regolazione delle piene da realizzarsi eventualmente sul demanio idrico provinciale, prevede un potere di direttiva dello Stato, il quale però va a sua volta esercitato sulla base di apposita disciplina stabilita «d'intesa» con la provincia; e così pure «d'intesa» tra lo Stato e ciascuna provincia deve essere predisposto il piano di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza: qui come in altri casi, infatti, esigenze unitarie e funzione statale di indirizzo e coordinamento implicano una necessaria collaborazione fra Stato e province autonome, ma non possono comportare una sottrazione alle province delle proprie competenze).

Soprattutto è di piena evidenza come i limiti fissati alla competenza provinciale dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (cioè gli unici limiti generali costituzionalmente ammissibili) non dipendono mai dall'altezza degli sbarramenti o dalla capienza dell'invaso in sé e per sé considerati.

Viceversa la disciplina stabilita dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge impugnato sottrae alla competenza provinciale ogni attribuzione (legislativa ed amministrativa) relativa alla progettazione, costruzione ed esercizio di dighe di sbarramento individuate esclusivamente in relazione alla loro altezza ed alla capienza del relativo invaso.

La limitazione delle competenze della provincia ricorrente in materia di dighe di sbarramento stabilita dal quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183/1989 è dunque fondata su elementi (relativi alle dimensioni degli sbarramenti) diversi da quelli indicati dalle disposizioni dello statuto e dalle relative norme di attuazione. In tal modo la disciplina legislativa impugnata stabilisce delle limitazioni ulteriori alla competenza provinciale rispetto a quelle che sono già stabilite da specifiche disposizioni statutarie e d'attuazione (disposizioni, queste ultime, che derogando alla competenza provinciale hanno evidentemente carattere tassativo).

Risulta da quanto si è detto il carattere chiaramente lesivo delle competenze costituzionali della provincia che è proprio della disciplina legislativa impugnata. Tanto più palesemente lesivo se poi si considera che, in realtà, tale disciplina precluderebbe in modo assoluto alla provincia di esercitare le attribuzioni di cui al d.P.R. n. 1363/1959 (richiamato dallo stesso quarto comma dell'art. 10), dato che il d.P.R. n. 1363/1959 si applica solo agli sbarramenti di altezza superiore a dieci metri, o con invaso superiore a 100.000 mc.

Osserviamo infine, al riguardo, che considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione al quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183/1989 possono essere fatte anche in relazione al successivo quinto comma, il quale — come già si è detto — riserva *in toto* allo Stato l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

In via di principio la emanazione delle c.d. norme tecniche compete a quella stessa autorità che, in base alla disciplina costituzionale delle fonti, ha potestà normativa in ordine alla materia di cui si tratta. E poiché si è detto che in materia di progettazione e costruzione di dighe — purché si tratti di opere di interesse provinciale — le attribuzioni legislative ed amministrative spettano alla provincia autonoma ricorrente, è ad essa che spetta pure di emanare la relativa normazione tecnica. Infatti nessuna limitazione, al riguardo, è stabilita dallo statuto, e neppure dalle norme di attuazione (si veda, in particolare, l'art. 19 del d.P.R. n. 381/1974 che elenca le competenze riservate allo Stato in materia di opere pubbliche).

Anche il quinto comma dell'art. 10 della legge impugnata viola dunque le suddette competenze, costituzionalmente attribuite alla provincia, che si erano già viste essere violate dalla disciplina del comma precedente. Ma qui la violazione è per certi aspetti ancora più grave ed evidente, perché la legge pretende di sottrarre alla provincia la competenza ad emanare la normazione tecnica per ogni tipo di diga, anche per quelle di più modeste dimensioni per le quali il primo comma riconosce invece la competenza provinciale in ordine alla progettazione, costruzione ed esercizio.

Sotto quest'ultimo profilo la disciplina legislativa impugnata appare essere, oltre che lesiva delle competenze provinciali, al tempo stesso contraddittoria ed irrazionale. Infatti, se si riconosce — da parte del legislatore statale — la competenza della provincia a disciplinare la progettazione e la costruzione e l'esercizio delle dighe di dimensioni minori (art. 2, primo comma) ciò implica, evidentemente, anche un riconoscimento circa la competenza e la adeguatezza degli uffici provinciali in ordine agli aspetti tecnici della materia: ma allora non ha motivo di essere la contestuale esclusione della competenza ad emanare la normativa tecnica. Ed in effetti appare del tutto irragionevole la pretesa del legislatore di precludere radicalmente alla provincia ricorrente di dettare essa stessa le norme tecniche per la progettazione e costruzione di dighe di sua competenza, anche quando si tratta di invasi di modestissima portata, come sono in genere, ad esempio, quelli costruiti ai fini della irrigazione (oltre tutto i più numerosi).

7. — L'art. 12 della legge impugnata prevede la istituzione, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, della «Autorità di bacino»; inoltre disciplina l'organizzazione di tali uffici, ne determina i compiti ed i poteri. Fra i bacini di rilievo nazionale il successivo art. 14 individua anche quello dell'Adige, che interessa tutti i corsi d'acqua ed i laghi del territorio della provincia di Bolzano: sia quelli ancora appartenenti al demanio statale, sia quelli invece trasferiti al demanio provinciale (v. art. 8 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115), che sono la maggior parte e sui quali ogni competenza è riservata alla provincia in base allo statuto ed alle norme d'attuazione.

L'art. 12 è lesivo delle competenze provinciali sia nella parte in cui demanda ad un ufficio statale (l'autorità di bacino) ed ai suoi organi deliberanti e tecnici l'esercizio di funzioni amministrative proprie della provincia (nella materia e nei settori particolarmente considerati dai commi 4, 7 dell'art. 12); sia perché esso (cfr. commi quinto e seguenti), in relazione agli uffici periferici dell'autorità di bacino, o comunque con competenza sulla provincia di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige, non rispetta le già richiamate norme statutarie relative al bilinguismo ed alla «proporzionale» etnica nell'impiego pubblico nella provincia di Bolzano.

8. — L'art. 17 della legge impugnata disciplina «Valore finalità e contenuti del piano di bacino». Il piano, che ha valore di piano territoriale di settore, è redatto ai sensi dell'art. 81, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 616/1977. Il terzo comma dell'art. 17 elenca minuziosamente il contenuto necessario del piano: le opere, gli interventi, le limitazioni che da esso debbono essere previste e disciplinate. La disciplina dell'art. 17 è una disciplina comune a tutti i piani di bacino (nazionali, interregionali, regionali e provinciali): si applica dunque anche al piano del bacino dell'Adige. In particolare il quarto, quinto e sesto comma dell'art. 17 stabiliscono che:

«4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del quinto comma, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento, provvedono d'ufficio le regioni».

La surrichiamata disciplina dell'art. 17 della legge impugnata, nella parte in cui attribuisce al piano di bacino valore di piano territoriale di settore e di strumento normativo e tecnico-operativo, vincolante per tutte le amministrazioni, ivi compresa la provincia autonoma di Bolzano, è lesiva delle competenze costituzionalmente riservate in materia alla provincia stessa. In particolare essa è lesiva delle competenze provinciali esclusive in materia di urbanistica e relativa programmazione economico-territoriale (art. 8, n. 5, dello statuto). Lesione tanto più grave ed evidente ove si consideri che tutto ciò che è riconosciuto dalla legge alla provincia autonoma è solo di formulare un parere sul progetto di piano (art. 18, nono comma, della legge n. 183/1989).

9. — L'art. 18 della legge impugnata, nel disciplinare la procedura di elaborazione ed approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, al secondo comma stabilisce che, in caso di inerzia in ordine agli adempimenti «regionali» (ma si deve ritenere anche «provinciali»), in relazione alle province autonome di Trento e Bolzano) «il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad actum». Gli adempimenti provinciali sono quelli di cui ai successivi commi e si risolvono, sostanzialmente, nel già ricordato parere di cui al nono comma.

Il potere statale di intervento sostitutivo ora richiamato non è compatibile con i principi più volte affermati da codesta ecc.ma Corte circa i caratteri, i presupposti ed i requisiti minimi che — in base alla disciplina legislativa che lo prevede — il potere sostitutivo dello Stato deve avere allorché esso sia rivolto nei confronti delle regioni e delle province autonome (sentenze nn. 177/1988 e 338/1989). Tali principi son già stati richiamati precedentemente in questo atto (*supra* n. 4), onde si rinvia a quanto già detto per motivi di brevità (salvo a ritornare sul punto nei successivi atti difensivi). Va comunque sottolineato come anche qui la disciplina del potere sostitutivo non sia conforme al principio di «leale collaborazione» ed alla «regola di proporzionalità» (sentenza n. 177/1988), come risulta in particolare dal fatto che non è neppure previsto che la provincia venga consultata prima che si proceda all'esercizio del potere sostitutivo.

La provincia ricorrente deve anche lamentare il fatto che la disciplina impugnata non subordina neppure l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri alla previa deliberazione del Consiglio stesso (come invece prescritto dall'art. 2, primo comma, lett. f), della legge 23 agosto 1988, n. 400).

10. — L'art. 21 della legge impugnata disciplina i programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino. Per quanto riguarda in particolare l'attuazione dei piani di bacino di rilievo nazionale (quindi anche quello dell'Adige), il terzo comma dell'art. 21 stabilisce che le regioni (e quindi anche la provincia autonoma di Bolzano) «conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'art. 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato».

Tale disciplina, nella parte in cui demanda ad un ufficio statale — il comitato istituzionale di bacino — il potere di controllo sull'operato dei competenti organismi provinciali, effettuato su materie di competenza provinciale e con fondi anch'essi provinciali, è incostituzionale, perché lesivo delle competenze statutariamente riservate alla provincia ricorrente nelle materie fatte oggetto delle opere e degli interventi in questione.

11. — Anche il successivo art. 22 disciplina i programmi di intervento per l'attuazione dei piani di bacino. In particolare il primo comma stabilisce che «i programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali» (cioè il comitato istituzionale di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge impugnata).

Già si è visto come gli interventi di cui ai programmi in questione riguardino per lo più materie di competenza provinciale. Orbene la suddetta disciplina del primo comma dell'art. 22, nella parte in cui demanda esclusivamente ai comitati istituzionali l'adozione dei programmi di intervento, senza fare in alcun modo salve le attribuzioni dei competenti organi provinciali, è palesemente lesiva delle competenze riservate alla provincia ricorrente.

Si noti che la disciplina in questione è del tutto incompatibile con quel principio di «leale collaborazione» cui deve necessariamente informarsi la disciplina dei rapporti fra lo Stato e la provincia autonoma allorché vi siano interferenze fra le rispettive competenze. L'art. 22, infatti, non prevede neppure una procedura collaborativa fra i due enti: né l'intesa e nemmeno il parere.

12. — L'art. 24 della legge impugnata detta una disciplina relativa al personale degli uffici pubblici, necessario per realizzare le finalità della legge. Si tratta, in particolare, degli uffici, centrali e periferici, dei servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge n. 183/1989. Al riguardo il primo comma dell'art. 24 stabilisce che «In relazione alle esigenze determinate dall'applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'art. 9, non comma, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici».

Ciò significa, allora, che con un semplice regolamento (art. 9, non comma, della legge impugnata) dovrebbe essere stabilita una disciplina che — per quanto riguarda il personale statale nella provincia di Bolzano — è invece riservata alle norme d'attuazione ex art. 117 dello statuto. Una disciplina che, infatti, incide sui ruoli speciali del personale statale nella provincia di Bolzano (ex art. 89 dello statuto e relative norme d'attuazione), ed in particolare sulle stesse tabelle relative ai ruoli speciali del Ministero dei lavori pubblici allegate al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Non solo. Oltre che per il motivo appena illustrato, la disciplina in questione è altresì, incostituzionale perché comunque non fa salve le norme sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica vigenti per l'impiego pubblico nella provincia di Bolzano (artt. 89 e 100 dello statuto).

13. — Anche l'art. 28 della legge impugnata riguarda il personale, in particolare il personale regionale. Esso dispone che:

«1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza».

Tale disciplina, come è evidente, viene ad incidere su di una materia di esclusiva competenza provinciale: quale è appunto l'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1, e 16 dello statuto). Essa è pertanto incostituzionale. Il rispetto dell'autonomia e delle competenze della provincia ricorrente ed il già richiamato principio di «leale collaborazione» avrebbero richiesto almeno che la legge avesse previsto che il distacco del personale provinciale debba essere necessariamente preceduto ad una intesa con la provincia.

14. — Si deve infine richiamare l'art. 35 della legge impugnata, che disciplina la «Organizzazione dei servizi idrici pubblici». Esso stabilisce che:

«1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto dall'art. 17, terzo comma, lett. e), e compatibilmente con gli interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate». Tale disciplina riguarda tutti i piani di bacino, sia quello di rilievo nazionale riguardante il territorio provinciale, sia gli eventuali piani di bacino di rilievo provinciale.

Anche l'art. 35 interferisce dunque con specifiche competenze provinciali (quali appunto quelle in materia di acquedotti, fognature e depurazione delle acque, ex artt. 8 e 16 dello statuto). Non avendo però tale articolo fatte salve le competenze provinciali in materia, la relativa disciplina è anch'essa incostituzionale.

P. Q. M.

*Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, come meglio specificato in epigrafe.*

*Con ogni conseguenza di legge.*

Roma, 23 giugno 1989

Prof. avv. Roland RIZ - Prof. avv. Sergio PANUNZIO

89C0760

N. 54

*Ricorso depositato in cancelleria il 1° luglio 1989  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Trasporto aereo - Prevista sottoscrizione di partecipazione azionaria fino al 35% del capitale sociale della Air Vallée S.p.a. da parte della regione Valle d'Aosta, finalizzata allo sviluppo ed all'incentivazione del trasporto e dei collegamenti aerei anche a fini turistici - Illegittimo travalicamento delle competenze regionali.**

**(Legge regionale 7 giugno 1989).**

**(Statuto regione Valle d'Aosta, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 2 lett. h); d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, artt. 53 a 57).**

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contro il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale approvata il 26 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, recante «Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in Sanit-Christophe, Aosta», per violazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e di sue norme di attuazione.

FATTO

In data 26 aprile 1989 il consiglio regionale della Valle d'Aosta approvava il disegno di legge n. 45 recante «Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in Sanit-Christophe, Aosta».

L'art. 1 del provvedimento approvato dispone quanto segue:

«1. Al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una partecipazione azionaria fino al 35% del capitale sociale della S.p.a. Air Vallée con sede in Saint-Christophe, Aosta.

2. Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, alla regione Valle d'Aosta è riservata la nomina di un numero di amministratori e sindaci proporzionati alla sua quota di partecipazione».

L'art. 2 e l'art. 3 del provvedimento di cui sopra recano disposizioni finanziarie per la copertura dell'onere derivante dalla partecipazione autorizzata dall'art. 1, onere valutato in lire 700 milioni per l'anno 1989.

Con lettera n. 2227-IC/9 del 27 maggio 1989 il presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 31, quarto comma, dello statuto speciale, rinviava la legge a nuovo esame del consiglio regionale osservando «... che lo sviluppo dei trasporti e dei collegamenti aerei e, di conseguenza, la possibilità dell'acquisizione di una diretta partecipazione della regione ad una società che ha tra le sue finalità l'esercizio del trasporto aereo pubblico commerciale mediante il potenziamento del servizio e la esercizio di regolari collegamenti, non rientrano tra le materie attribuite dallo Statuto alla competenza regionale».

In data 9 giugno 1989 perveniva al Presidente della citata commissione di coordinamento comunicazione che il provvedimento in questione era stato riapprovato, nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale, nella seduta del 7 giugno 1989.

Giusta deliberazione del governo (che sarà depositata unitamente al presente ricorso), il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale come sopra riapprovata, chiedendo che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione delle disposizioni pertinenti dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

#### DIRITTO

1. — Come si è visto, l'art. 1, primo comma, della legge impugnata autorizza la giunta regionale a partecipare, fino al 35%, al capitale di una società per azioni «al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta...».

Appare evidente che la regione autonoma può partecipare al capitale di una società per azioni, riservandosi nomina di amministratori e sindaci (art. 1, secondo comma), in tanto in quanto l'oggetto ed i fini di questa società rientrino nell'ambito delle materie attribuite dall'ordinamento alla regione medesima.

Nella specie non è dubbio — lo afferma espressamente l'art. 1, primo comma, della legge impugnata — che l'oggetto ed i fini di questa società, e quindi l'oggetto ed i fini della partecipazione regionale, siano diretti ad incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici, con il territorio della Valle d'Aosta. Non è dunque dubbio che la partecipazione regionale abbia come finalità quella di concorrere allo sviluppo dei trasporti e dei collegamenti aerei.

2. — «Il trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici» non è materia che rientri tra quelle attribuite alla regione autonoma.

Nel campo dei trasporti, la regione della Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria per i «trasporti su funivie e linee automobilistiche locali» (art. 2, lett. h), dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; art. 53 a 57 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del d.P.R. n. 616/1977 etc.). Per altro verso, nella materia del trasporto aereo, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, lett. d), della legge 16 maggio 1978, n. 196, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine «agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico».

Quest'ultima disposizione dimostra che, nel vasto campo del trasporto aereo, la regione autonoma non ha alcuna competenza per ciò che concerne il trasporto stesso ed i collegamenti aerei, anche se a fini turistici; la sua competenza resta limitata all'esercizio di aerodromi aventi carattere esclusivamente turistico.

La partecipazione regionale alla S.p.a. Air Vallée, al fine indicato nella legge impugnata, non è dunque funzione che rientri nelle materie attribuite dall'ordinamento alla regione autonoma. Tramite la suddetta partecipazione diretta, infatti, la Regione autonoma verrebbe in sostanza ad esercitare il trasporto aereo pubblico commerciale mediante il potenziamento del servizio e la gestione di regolari collegamenti, attività questa che, come si è visto, non rientra nell'ambito delle materie attribuite alla regione stessa, neppure se esercita a fini turistici.

D'altro canto, la finalità specifica della partecipazione regionale quale descritta nell'art. 1, primo comma, della legge impugnata, non consente di fare riferimento ad un generico concetto di «sviluppo economico» regionale, inquadrabile in qualcuna delle materie trasferite ex art. 26 del d.P.R. n. 182/1982.

Le esposte ragioni dimostrano che la legge riapprovata e qui impugnata travalica le competenze regionali ed è quindi viziata di illegittimità costituzionale.

*Pertanto, si chiede che la legge regionale in questione, approvata il 26 aprile e riapprovata a maggioranza assoluta il 7 giugno 1989, sia dichiarata costituzionalmente illegittima, perchè concernente materia non attribuita alla regione autonoma e per conseguente violazione dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione.*

Roma, addì 23 giugno 1989

Ivo M. BRAGUGLIA, avvocato dello Stato

n. 55

Ricorso depositato in cancelleria il 1° luglio 1989  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Industria - Regione Valle d'Aosta - Finanziamento destinato all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati al consorzio garanzia fidi per favorire operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese - Omessa previsione del livello del tasso d'interesse non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale - Lamentato travalicamento della competenza finanziaria regionale - Elusione del principio che esclude facilitazioni, a carico di finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio - Riferimento alla sentenza n. 441/1988.**

(Legge regione Valle d'Aosta 7 giugno 1989, art. 1, secondo comma).

(Statuto regione Valle d'Aosta, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 70).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata a maggioranza il 7 giugno 1989, recante «Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta», in relazione all'art. 3 della legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 4 e all'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

1. — Con nota 27 maggio 1989 il presidente della commissione di coordinamento rinviava a nuovo esame del consiglio regionale della Valle d'Aosta la legge in epigrafe, sul rilievo che l'art. 1, prevedendo un finanziamento regionale per favorire, mediante l'abbattimento del tasso d'interesse praticato al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali, l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese, si ponesse in contrasto con i consolidati principi in materia di provvidenze creditizie pubbliche, mai ammesse a fini d'incentivazione del credito di gestione.

Rilevava, altresì, il Presidente della Commissione come le disposizioni approvate non contenessero alcun richiamo idoneo a limitare il tasso minimo d'interessi a carico dei beneficiari in misura non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale sul credito agevolato per lo stesso settore d'intervento.

Il 9 giugno 1989 è giunta comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nel medesimo testo, della legge regionale in questione che, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene dedotta ad oggetto della denuncia d'incostituzionalità con questo atto presentata per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

2. — Dopo aver disposto la proroga, per un anno, delle agevolazioni finanziarie in favore del Consorzio garanzia fidi costituito fra gli industriali della Valle, l'art. 1 della impugnata legge regionale prosegue — al secondo comma — stabilendo che «I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati al Consorzio garanzia fidi al fine di favorire l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese».

Nella «relazione» al disegno di legge è sottolineato, al riguardo, che i programmi d'intervento del consorzio prevedono l'abbattimento dei tassi bancari sugli affidamenti a breve termine, soprattutto a fronte di investimenti tecnologici ma anche verso operazioni di credito d'esercizio quali il factoring e a fronte di piani di lavoro per cessioni all'esportazione.

Incontestabile, allora, la preordinazione della norma *de qua* a favorire il credito per mero esercizio, va osservato che la competenza regionale in materia d'industria e commercio (rispetto alla quale gli incentivi per l'accesso al credito si pongono in posizione servente e strumentale: sentenza n. 1066/1988) ha finalità integrative ed attuative delle leggi della Repubblica (art. 3 dello statuto speciale), potendo quindi legittimamente esercitarsi nel rispetto dei criteri-guida e dei principi generali desumibili dalla legislazione statale del settore.

Come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare (cfr. sentenza 14 aprile 1988, n. 441) la legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie prevede solo interventi per favorire nuovi investimenti o l'ammodernamento tecnologico e non per la semplice gestione d'organismi imprenditoriali in attività, potendo desumersene il principio che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. E con tale principio manifestamente collide la disposizione del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale in esame, che prevede agevolazioni creditizie (anche) per «operazioni di consolidamento gestionale delle imprese» (del tipo di quelle indicate nella già citata relazione) e — dunque — in una direzione non considerata dalla normativa statale della quale il legislatore regionale avrebbe potuto soltanto detagliare i criteri di adattamento alle condizioni locali.

3. — Ad autonomo motivo d'illegittimità dà — poi — luogo, come rilevato nel provvedimento di rinvio del 27 maggio 1989, l'assenza nella legge impugnata di una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale.

Ne risulta, infatti, inosservata la regola posta dall'art. 70 del d.p.r. 22 febbraio 1982, n. 182, secondo cui «la determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata a sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382» e, quindi, con rispetto delle esigenze di carattere unitario, specie se riferite ad obiettivi della programmazione economica nazionale, alle quali arrega pregiudizio la mancanza di qualsiasi salvaguardia rispetto al possibile sfondamento in basso dei tassi minimi d'interesse destinati a rimanere a carico dei beneficiari (v. per riferimenti, Corte costituzionale n. 80/1989).

Anche per tale aspetto, perciò, deve dirsi violato il limite posto dall'art. 3 dello statuto speciale d'autonomia giacché non è dato alla Valle d'Aosta — nell'esercizio della competenza riconosciuta per fini di adattamento della normativa statale — di trascurare gli essenziali principi cui, in un ambito di valutazioni riservate al potere statale siccome interferenti nel governo della moneta, devono necessariamente conformarsi gli interventi di agevolazioni creditizie nei diversi settori dell'attività economica.

*Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe, in relazione all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.*

*Sarà prodotta, con la delibera di impugnazione, copia della legge regionale.*

Roma, addì 23 giugno 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

89C0762

N. 338

*Ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 giugno 1989)  
dal pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Garoni Flavio ed altri*

**Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Vendita e noleggio di articoli audiovisivi a contenuto osceno - Inapplicabilità della discriminante di cui alla legge 17 luglio 1975, n. 355, prevista solo per i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste che espongono pubblicazioni oscene - Ingiustificata disparità di trattamento - Imposizione ai rivenditori e noleggiatori dei suddetti articoli audiovisivi di una inammissibile attività censoria.**

(Codice penale, artt. 528 e 529).

(Cost., art. 3).

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 23 dicembre 1987, funzionari della dogana di Udine riscontravano che una partita di videocassette registrate, dichiarate per l'importazione dalla ditta Cesped, in nome e per conto della ditta Tuttavideo S.n.c., avevano contenuto pornografico; tali cassette venivano pertanto sequestrate ed il relativo rapporto, inviato alla pretura di Udine. Garoni Flavio, Ceolin Luigia, Molena Alessandra soci della Tuttavideo S.n.c., venivano rinviati a giudizio per il reato ascritto in rubrica.

All'odierno dibattimento Ceolin Luigia rimaneva contumace. Garoni Flavio dichiarava che le videocassette sequestrate avevano contenuto erotico simile alle pellicole proiettate in cinema a luce rossa; che le stesse erano destinate al noleggio, nei negozi appositi, gestiti dalla Tuttavideo S.n.c.; precisava che il noleggio, avveniva in modo riservato, in locali separati da quelli in cui venivano noleggiate altre pellicole di contenuto diverso, ed in tali locali venivano ammesse solo persone maggiorenti, previamente avvertite del tipo di materiale che si trovava in tali locali, in modo da rispettare la libertà di altri soggetti, di non venire a contatto con materiale erotico; precisava inoltre di avere fatto egli stesso l'ordine di acquisto di tale materiale, e che Ceolin Luigia e Molena Alessandra, non erano state a conoscenza dell'acquisto, poiché soltanto il Garoni provvedeva alla gestione commerciale; precisava ancora, che prima di iniziare l'attività, aveva richiesto autorizzazione ministeriale; indicando i titoli dei film, ed aveva ottenuto l'autorizzazione, e riteneva quindi che l'attività fosse lecita, anche perché ogni anno, a Milano, si tiene una apposita fiera, con padiglioni riservati a tale tipo di materiale.

Molena Alessandra dichiarava che non era stata al corrente dell'acquisto delle videocassette in esame, perché della sezione commerciale ed amministrativa della S.n.c., se ne occupa interamente Garoni; precisava che la stessa Molena e la sua Ceolin, lavoravano esclusivamente nei punti noleggio, svolgendo attività diretta di noleggio.

Veniva sentito come teste Purpura Renato, ricevitore capo della dogana di Udine, che confermava il rapporto reso.

#### CONCLUSIONI

Dal dibattito è emerso che l'acquisto delle videocassette, è stato effettuato esclusivamente dal Garoni, che dirigeva la società Tuttovideo, occupandosi della gestione commerciale ed amministrativa, mentre Ceolin e Molena si occupavano del lavoro di distribuzione nei punti di noleggio; pertanto Ceolin Luigia e Molena Alessandra, vanno assolte dal reato ascritto per non avere commesso il fatto. Diversa invece la posizione di Garoni Flavio; lo stesso ha ammesso di avere ordinato le pellicole, ha ammesso che si trattava di pellicole cosiddette «hard core», ed ha affermato di ritenere di aver svolto una attività legittima, sia in quanto munito di autorizzazione ministeriale, sia perché il commercio del c.d. materiale erotico, avviene liberamente, tanto che vengono pubblicamente allestite fiere promozionali di tali articoli, che si tengono ogni anno a Milano. Occorre osservare che, in materia di commercio di cassette a contenuto pornografico, la giurisprudenza ha assunto atteggiamenti diversi ed oscillanti, un orientamento ritiene che il commercio di cassette pornografiche od altro materiale erotico, integri comunque il reato p.e.p. dall'art. 528 del c.p. in relazione all'art. 529 del c.p.; altro e più recente orientamento ritiene necessario, ad integrare il reato in esame, la pubblicità, ossia che gli oggetti e le immagini «oscene», entrino nella sfera di percettibilità di soggetti diversi da coloro che liberamente scelgono di fruire di tale tipo di immagini od oggetti; altre sentenze escludono l'elemento soggettivo del reato, ogni volta che l'imputato abbia agito nella base di una autorizzazione amministrativa; altri orientamenti, peraltro marginali, escludono invece che tali cassette o tali oggetti (bambole gonfiabili, falli in plastica; ecc.) possono qualificarsi come «oscene» ex art. 529; in quanto entrati a far parte di un costume, in continua evoluzione.

Sembra peraltro a questo pretore che dall'esame degli articoli 528, 529 del c.p., si evidenzino con chiarezza alcuni punti. Innanzitutto, le videocassette in esame integrano ampiamente la nozione di osceno delineata dall'art. 529 del c.p., in quanto è fin troppo evidente che offendono il pudore della maggior parte dei consociati; anche fra coloro che appartengono ai gruppi sociali più aperti; in realtà il contenuto di molte di tali videocassette è tale da poter essere accettato solo da una piccolissima parte dei consociati.

In secondo luogo occorre osservare che una interpretazione che porti a ritenere elemento della fattispecie p. e p. dell'art. 528 del c.p., la «pubblicità» intesa come invasione della sfera di conoscibilità altrui, non è suffragata da alcun elemento normativo; anzi la norma espressamente esclude tale interpretazione; laddove aggiunge l'inciso «pubblicamente» unicamente all'esporre; e non anche al commerciare, al fabbricare, all'introdurre nel territorio dello Stato; ed a maggior ragione tale interpretazione appare l'unica corretta, ove si pensi che il legislatore è intervenuto con legge n. 355/1975 per escludere la punibilità degli edicolanti nel commercio di giornali pornografici; sempreché gli stessi giornali non contengano in copertina; esposti al pubblico, immagini oscene; che senso avrebbe tale intervento del legislatore se fosse corretta l'impostazione di coloro che ritengono «la pubblicità», elemento integrante della fattispecie? La norma in esame, deve pertanto essere interpretata nel senso di escludere la legittimità del commercio di cassette pornografiche indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in locali e spazi appositamente riservati, in cui i minori non possono accedere, e pertanto le persone che fruiscono di tali immagini o di tali oggetti, lo facciano scientemente.

In relazione a tale impostazione; appare fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 528 e 529 del c.p., in relazione all'art. 21 della Costituzione.

Analogamente, in relazione alla suddetta legge n. 355/1975, appare fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 528 e 529 del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, ove le norme citate consentono che situazioni del tutto identiche siano penalmente disciplinate in modo diverso, perché si sancisce la non punibilità degli edicolanti per il commercio di immagini pornografiche, identiche alle immagini contenute in una videocassetta pornografica, mentre i commercianti di tale materiale, sono esposti alle sanzioni penali di cui all'art. 528 del c.p., con evidente disparità di trattamento.

Pertanto la posizione relativa a Garoni Flavio viene stralciata; il giudizio sospeso, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale.

Viene rigettata l'istanza di dissequestro delle videocassette, in quanto le stesse sono in sé e per sé, nel loro contenuto oscene ai sensi dell'art. 529 del c.p., e non ne è consentita la circolazione ai sensi dell'art. 528 del c.p.

P. Q. M.

*Visto l'art. 479 del c.p.p. assolve Ceolin Luigia e Molena Alessandra dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto;*

*Ordina lo stralcio della posizione relativa a Garoni Flavio;*

*Osservato che l'art. 528 del c.p., non integra il concetto di osceno, in relazione alle modalità di circolazione di immagini ed oggetti, che alla stregua dell'art. 529 del c.p., siano offensivi del comune sentimento del pudore, ma ne afferma l'illiceità a prescindere dal fatto che tali oggetti vengano a contatto con una pluralità indeterminata di persone, quindi anche qualora gli stessi siano portati in visione a soggetti che liberamente cerchino tale tipo di oggetti o di immagini, non essendone affatto turbati nè lesi nel proprio senso del pudore, ritiene sussistere questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 del c.p., in relazione all'art. 21 della Costituzione, nella misura in cui la norma non consente a determinate categorie di persone di fruire, detenere e commerciare, negli anzidetti modi riservati, tali oggetti, senza naturalmente violare l'eguale diritto di libertà dei consociati turbati da tali immagini;*

*Vista la legge 17 luglio 1975, n. 355, ritiene sussistere questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché le norme citate consentono che situazioni analoghe siano penalmente disciplinate in modo diverso, non scriminando soggetti diversi dagli edicolanti, nel commercio di materiale erotico del tutto idenitico, e realizzando in tal modo una evidente disparità di trattamento;*

*Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del giudizio relativo a Garoni Flavio;*

*Rigetta l'istanza di dissequestro delle videocassette.*

Udine, addì 14 ottobre 1988

(Seguono le firme)

89C0771

N. 339

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal pretore di Catania  
nel procedimento civile vertente tra Malfitana Antonino ed E.N.P.A.M.*

**Previdenza e assistenza sociale - Medici liberi professionisti - Mancata previsione di criteri e limiti per la determinazione di mezzi adeguati per l'assicurazione contro la vecchiaia - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici liberi professionisti rispetto ad altre categorie di liberi professionisti (avvocati, ingegneri e architetti, geometri, commercialisti) - Previsione di minimi pensionistici inferiori a quelli delle pensioni sociali, e, pertanto, in contrasto con il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.**

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Con ricorso del 28 dicembre 1987, Malfitana Antonio, iscritto all'albo professionale tenuto dall'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Catania, come libero professionista non dipendente né convenzionato, conveniva in giudizio l'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (E.N.P.A.M.) nella persona del Presidente pro-tempore e rappresentante legale.

Il ricorrente, premesso che la pensione ordinaria per i medici liberi professionisti con dipendenti al compimento del sessantacinquesimo anno di età ammonta a L. 220.000 mensili, in forza dell'art. 21 del d.l. C. p. S. 13 dicembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, il quale mentre stabiliva l'obbligo per gli iscritti agli albi del versamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza, demandava la determinazione degli stessi a organi competenti dell'ente, nulla invece statuendo sui criteri da seguire per determinare l'ammontare dei contributi e, correlativamente, quello della liquidazione della pensione.

Premesso, inoltre, che, al contrario, la determinazione dei contributi dovuti dai dottori commercialisti era stabilita dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, avendo riguardo obiettivo alle percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente; quale risulta dalla relativa dichiarazione Irpef, mentre l'art. 2 della stessa legge determinava i criteri oggettivi per la liquidazione della pensione, avuto riguardo obiettivo alla media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef negli ultimi quindici anni solari.

Premesso ancora che, l'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, dettava dei criteri oggettivi e minuziosi per la determinazione dei contributi dovuti degli avvocati e procuratori, mentre l'art. 2 della stessa legge determinava criteri altrettanto minuziosi e oggettivi per la liquidazione della pensione di vecchiaia; tutto ciò premesso, chiedeva sollevarsi la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 sopradetto, per contrasto con gli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione; chiedeva inoltre la liquidazione della pensione secondo i criteri dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, relativa ai dottori commercialisti.

L'Enpam, costituitosi, chiedeva il rigetto nel merito delle domande attrici, e di disattendere la eccezione di incostituzionalità.

Osserva il decidente che la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente appare rilevante e non manifestamente infondata.

Appare rilevante perché dalla eventuale cassazione e integrazione normativa dell'art. 21 del d.l. C. p. S. 13 dicembre 1946, n. 233, per contrasto con una qualche norma costituzionale, deriverebbe il diritto per il ricorrente a vedersi liquidare altrimenti la pensione, secondo criteri da ricavare *altrunde*.

Appare inoltre non manifestamente infondata in quanto il disposto dell'art. 21 sopradetto fa sì carico a non meglio specificati competenti organi dell'Enpam di determinare i contributi dovuti dagli iscritti all'albo, ma nulla stabilisce in ordine alla determinazione di criteri sufficientemente oggettivi oltre che per commisurare i contributi, anche per la correlativa liquidazione della pensione di vecchiaia, a proposito della quale nessun'altra norma della legge medesima dispone alcunché.

A ben vedere, infatti, l'esigenza di rispettare il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione si specifica anche nella necessità di sancire per le diverse categorie di professionisti, che senz'altro si pongono nel medesimo piano quanto a rilevanza sociale e esplicazione di proprie capacità tecniche e operative, uguali criteri per la determinazione sia dei contributi da versare agli enti previdenziali, sia per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

Vero è che tali criteri possono anche diversificarsi, tenuto conto della specifica natura dell'attività professionale esercitata, senza venir meno al rispetto dell'art. 3 della Costituzione; ma è altresì vero che l'uguaglianza da questa norma costituzionale voluta come principio generale dell'ordinamento si traduce in questo caso nella necessità di individuare in modo obiettivo i suddetti criteri.

In altri termini, uguaglianza di disciplina non significa identità dei criteri, ma significa possibilità, legislativamente garantita, di una loro oggettiva e perciò univoca individuazione.

Ora, nel caso in esame, da un lato l'art. 21 suddetto, relativo ai medici non dipendenti e non convenzionati, lascia ai competenti organi dell'Enpam la determinazione del tutto discrezionale di tali criteri.

Dall'altro, per contro, gli artt. 2 e 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, relativa ai dottori commercialisti, e gli artt. 2 e 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, relativa agli avvocati e procuratori, stabiliscono criteri obiettivi per la determinazione sia dei contributi da versare per gli iscritti che per la liquidazione della pensione di vecchiaia. Si viene così a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra le varie categorie di professionisti sotto il profilo della obiettività dei criteri per la liquidazione della pensione.

Né vale osservare, come ha fatto la Corte costituzionale nella recente decisione del 23 giugno 1988, riprendendo un argomento già formulato nella sentenza n. 133/1984, che il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale, tali da imporre di prescindere da elementi precipuamente soggettivi, quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa renumeratione e che perciò, in accoglimento di siffatto principio solidaristico, l'art. 21 cit. razionalmente ricollega l'obbligatorietà del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo e ciò allo scopo di garantire l'attuazione dell'art. 38 della Costituzione, assicurando adeguati mezzi di sussistenza a quei lavoratori che si trovino in condizione di non potersi personalmente cautelare contro i rischi della vecchiaia e della invalidità.

Infatti, affermare, come anche in altre decisioni ha fatto la Corte, che il principio previdenziale non è mutualistico ma solidaristico, non scalfisce in alcun modo le considerazioni sopra esposte in ordine alla necessità di predisporre criteri oggettivi, nel senso di determinati o comunque determinabili, per stabilire l'entità dei contributi o l'ammontare della pensione di vecchiaia da liquidare. Solidarietà sociale non significa insomma discrezionalità assoluta nella liquidazione della pensione, la quale se nel suo principio può ispirarsi a ragioni solidaristiche non lo può nel computo effettivo che la rende liquida se non aggancciandosi ad univoci ed obiettivi criteri di calcolo, qualsivoglia essi siano. Ritenere altrimenti significherebbe equiparare il dovuto per solidarietà a ciò che si deve per ragioni di carità e non per ragioni di giustizia. Laddove quella è oltre ogni calcolo, questa non può farne a meno.

Ed è proprio il rispetto dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione che impone di considerare a pieno titolo diritto quello al trattamento pensionistico di vecchiaia; e in quanto diritto, sottratto alla mera discrezionalità di chi, persona fisica o organo collegiale, abbia il compito di determinarlo concretamente.

Ecco perchè l'art. 21 citato va considerato in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la determinazione di criteri obiettivi per la commisurazione dei contributi e per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. C. p. S. 13 dicembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Ordina che il provvedimento sia, a cura della cancelleria, notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.*

Catania, addì 6 aprile 1989

*Il presidente: (firma illeggibile)*

89C0772

N. 340

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal tribunale di Mantova*

*nel procedimento civile vertente tra Accorsi Franco ed altri e Ordine dei medici e degli odontoiatri di Mantova*

**Professionisti odontoiatri - Incompatibilità della iscrizione all'albo professionale per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale, compreso quello dei medici chirurghi, salvo per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico - Deteriore trattamento dei medici odontoiatri non specialisti rispetto agli specialisti - Incidenza negativa sul diritto alla libera scelta della propria attività lavorativa e sul valore della abilitazione professionale.**

(Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

FATTO PROCESSUALE

Con atto notificato il 15 giugno 1988 Franco Accorsi, Giancarlo Amadori, Bruno Bedulli, Giovanni Freddi, Corrado Gandolfi, Ruggero Gavioli, Paolo Lucchi, Quinto Massari, Carlo Mortari e Gian Luigi Toso espongono di essere laureati in medicina e chirurgia e di esercitare l'attività odontoiatrica, nella loro qualità di iscritti all'albo professionale dei medici chirurghi.

Aggiungevano che la legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatria, li obbligava a scegliere fra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, perdendo così il diritto di esercitare ogni altra attività loro spettante in virtù della laurea in medicina e chirurgia, oppure a mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, perdendo però il diritto di svolgere attività odontoiatriche; che l'art. 5 della legge escludeva tale drastica alternativa solo per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, i quali potevano continuare ad essere iscritti all'albo dei medici chirurghi «con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra»; che l'opzione imposta dall'art. 20 della legge in questione ledeva gravemente il loro diritto, irrevocabilmente acquisito col superamento dell'esame di Stato, all'esercizio di tutte le branche della medicina e che il diverso trattamento riservato ai medici in possesso di specializzazione non era in alcun modo giustificato.

Gli istanti proseguivano asserendo che la descritta disciplina era da considerarsi manifestamente incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 4, 33, quinto comma, 35 e 41 della Costituzione.

Tanto premesso, convenivano l'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Mantova al giudizio di questo tribunale, affinché, previa dichiarazione, da parte della Corte costituzionale, dall'illegittimità delle norme sindacate, fosse riconosciuto il loro diritto a mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi conservando contestualmente il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

Sebbene ritualmente citato, l'ente convenuto non si costituiva, onde se ne dichiara la contumacia.

Quindi, dopo l'esibizione di documenti, la causa veniva rimessa al collegio che, nell'udienza di discussione del 17 gennaio 1989, se ne riservava la decisione.

#### MOTIVI

Va premesso che è indubbia la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della definizione del giudizio, in quanto l'applicazione degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, comporterebbe la reiezione della domanda.

Si osserva poi che la proposta eccezione d'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni non si presenta manifestamente infondata.

Secondo la disciplina da esse stabilita, i medici odontoiatri specialisti possono essere iscritti all'albo dei medici-chirurghi conservando il diritto alla professione di odontoiatra. Invece ai medici odontoiatri non specialisti l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi preclude l'esercizio di tale attività e l'iscrizione — loro consentita a seguito di opzione formulata entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge — all'albo degli odontoiatri, essendo incompatibile con l'iscrizione ad altro albo professionale, preclude l'esercizio della professione di medico-chirurgo.

La descritta diversità di trattamento appare in contrasto con il principio di eguaglianza, che trova espressione nell'art. 3 della Costituzione. Per non incorrere nella sua violazione la disciplina legislativa dev'essere improntata a criteri di ragionevolezza, in modo da evitare discriminazioni non sorrette da serie e obiettive giustificazioni (ovvero irragionevoli parificazioni).

Orbene, nella fattispecie, pur riconoscendo a tutti i laureati in medicina e chirurgia l'idoneità all'esercizio della professione di odontoiatria, la legge impedisce a quanti fra essi non siano in possesso d'un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico l'esercizio di entrambe le attività, precedentemente consentito in forza della laurea e della relativa abilitazione professionale.

La mancanza del titolo di studio specialistico non sembra sufficiente a giustificare la disparità di trattamento, atteso che essa non impedisce di esercitare l'odontoiatria, ma costringe il medico-chirurgo a rinunciare a una delle due professioni cui è abilitato.

Le norme citate paiono inoltre in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto limitano l'iniziativa economica privata dei medici chirurghi non muniti di diploma di specializzazione sebbene essa non contrasti con l'utilità sociale, né rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

\*

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché si pronunci sulla legittimità degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, e sospende il procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandosi altresì comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Mantova, addì 26 gennaio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0773

N. 341

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 giugno 1989)  
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Pallante Domenico*

**Pensioni - Militari - Diritto a pensione condizionato al compimento di venti anni di servizio - Mancata previsione dell'acquisizione del diritto al compimento di quindici anni di servizio anche per i militari di truppa come previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali - Eccesso di delega della norma impugnata in relazione all'art. 6 della legge n. 775/1970, in quanto non era rinvenibile nel diritto vigente anteriore alla formazione del testo unico n. 1092/1973 un principio generale che fissasse per i militari a venti anni di servizio il limite per l'acquisizione del diritto a pensione. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 52, terzo comma).**

(Cost., art. 76).

#### LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso prodotto dal sig. Domenico Pallante nato il 22 gennaio 1932 a Casape ed elettivamente domiciliato in Roma (00198), via Panama, 95, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Rizza, rispettivamente avverso le note del 17 marzo e del 14 dicembre 1983 della prefettura di Frosinone e il decreto del Ministro dell'interno 28 novembre 1983, n. 2961;

Uditi nella pubblica udienza del 21 ottobre 1987, con l'assistenza del segretario sig. Paolo Franchetti, il consigliere relatore dott. Silvio Pergamo, l'avv. Giovanni Rizza procuratore speciale del ricorrente e il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Gennaro Faracca;

Visti i ricorsi iscritti ai numeri 118382 e 121331 del registro di segreteria;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

#### RITENUTO IN FATTO

Con il primo dei due ricorsi prodotti, il sig. Pallante, guardia di P.S. cessato dal servizio per perdita del grado in data 21 gennaio 1980, ha impugnato la nota con la quale la prefettura di Alessandria gli aveva comunicato che la prefettura di Frosinone, con «tele» del 15 febbraio 1983 aveva disposto la sospensione del trattamento provvisorio di pensione in godimento, non avendo l'interessato raggiunto l'anzianità minima di servizio effettivo necessaria per il conseguimento del diritto a pensione, in godimento.

Con il secondo ricorso ha impugnato i provvedimenti con i quali la prefettura di Frosinone e il Ministero dell'interno gli hanno negato il diritto al trattamento vitalizio e disposto la corresponsione di indennità *una tantum*, sulla base dei seguenti servizi:

	anni	mesi	gg.	
Esercito 4 settembre 1953-16 dicembre 1954 . . . . .	1	3	13	
P.S. 19 luglio 1955-28 febbraio 1967 . . . . .	11	7	12	
P.S. 1 <sup>o</sup> marzo 1967-20 gennaio 1980 . . . . .	6	5	10	(sosp.)
Aumento 1/5 (art. 3, quinto comma, della legge n. 284/1977 . . . . .	1	1	7	
	20	5	12	

Con i proposti gravami il ricorrente, ricordato di essere cessato dal servizio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna in appello a seguito di rigetto di ricorso per Cassazione, ed in applicazione del disposto dell'art. 16, primo comma, lett. g), della legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa di P.S.) e rilevato anche che il periodo di sospensione viene valutato per metà ai sensi dell'art. 8 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, fa presente quanto appresso:

1) il decreto di cessazione dal servizio è intervenuto solo nel novembre 1980 e quindi il rapporto di attività è continuato fino a tale data, o quanto meno fino al 31 luglio 1980 (fino a quando l'interessato ha percepito il trattamento di inaspettata in relazione alla posizione rivestita — cioè quella di sospensione cautelare a seguito di instaurazione di procedimento penale —); pertanto, essendo intervenuto provvedimento di cessazione dal servizio con effetto retroattivo, il periodo successivo alla cessazione, fino all'adozione del relativo decreto, dev'essere valutato;

2) nella fattispecie non trova applicazione l'art. 8 del t.u. n. 1092/1973, che stabilisce che il periodo di sospensione si valuta per metà, in quanto tale disposizione si riferisce alla sospensione adottata con provvedimento definitivo ed irrevocabile e non a quella cautelare, misura provvisoria destinata a cadere con il provvedimento di cessazione dal servizio (l'interessato subirebbe altrimenti una duplice sanzione); al riguardo si fa riferimento alla decisione 44863 del 6 marzo 1980 della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale ordinaria, pensioni civili;

3) l'art. 52 del t.u. n. 1092/1973, che stabilisce in anni diciannove, mesi sei e giorni uno di servizio il minimo indispensabile per il militare destituito per poter avere diritto a trattamento di quiescenza vitalizio, è incostituzionale per eccesso di delega, in quanto le precedenti disposizioni prevedevano al riguardo un minimo di quindici anni; viene perciò sollevata questione di legittimità dell'art. 52, terzo e quarto comma, del t.u. n. 1092/1973 per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

4) occorre valutare l'aumento di 1/5 di cui all'art. 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, che comporta un ulteriore periodo pensionabile di anni uno, mesi uno e giorni 7;

5) il t.a.r. del Lazio, adito dal ricorrente, aveva disposto la sospensione del provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione del pagamento del trattamento provvisorio; quindi il decreto di liquidazione dell'indennità *una tantum* è stato emesso per eludere l'ordinanza del t.a.r. e come tale è viziato per eccesso di potere (tra l'altro l'indennità *una tantum* viene incamerata per costituire posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., al cui trattamento pensionistico il ricorrente non ha attualmente diritto, in ragione dell'età).

Concludendo il ricorrente chiede che gli sia riconosciuto il diritto a pensione vitalizia, con le conseguenze di legge (spese, Iva e maggiorazione).

Dagli atti risulta che:

a) con decreto del prefetto di Frosinone in data 25 febbraio 1967 l'agente Pallante fu sospeso precauzionalmente dal servizio dal 1º marzo 1967, perché sottoposto a procedimento penale; la paga e gli altri assegni fissi e continuativi venivano contestualmente ridotti alla metà;

b) con decreto 30 agosto 1980 venne disposta la cessazione dal servizio del medesimo dal 21 gennaio 1980 (data della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Torino, confermativa della condanna inflitta all'agente dal tribunale di Alessandria).

Con atto in data 6 aprile 1987 la procura generale di questa Corte ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi (previa riunione), in relazione ai principi contenuti nella già ricordata decisione di questa medesima sezione n. 44863 del 6 marzo 1980.

In data 21 settembre 1987 la parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento dei proposti ricorsi, dopo aver riassunto le motivazioni innanzi già esposte. Nell'udienza di discussione della causa il pubblico ministero ha ritenuto di dover modificare la richiesta di cui all'atto scritto della procura generale non essendo a suo avviso condivisibile il principio cui si è ispirata la decisione della sezione n. 44863, sopra richiamata in quanto si deve ritenere che anche il periodo di sospensione cautelare debba essere valutato per metà e che la sospensione cautelare diviene definitiva ove il procedimento penale, come nella fattispecie, si conclude con la sentenza di condanna; né, ad avviso al pubblico ministero, può profilarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del t.u. n. 1092/1973, nei sensi di cui all'ordinanza della sezione n. 59035 del 12 febbraio 1986 (ricorso Pappaluca). Infatti con tale ordinanza, ha proseguito il pubblico ministero, è stata proposta questione di legittimità costituzionale di diversa disposizione di legge, e cioè dell'art. 58 della legge n. 709 1961, per disparità di trattamento degli agenti di P.S. rispetto agli ufficiali quanto alla durata del servizio minimo necessario per poter conseguire pensione vitalizia in caso di cessazione per destinazione (venti anni per i primi e quindici per i secondi, laddove l'art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone in generale per tutti i militari, quale che sia il grado, che la pensione normale vitalizia si consegue con venti anni di servizio effettivo, ove la cessazione dal servizio sia avvenuta per perdita del grado (oltre che a domanda o per decadenza).

La difesa del ricorrente ha ricordato di avere con gli atti scritti sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del t.u. n. 1092/1973 «per eccesso di delega», in quanto l'art. 6 della legge di delegazione legislativa (Legge n. 775/1970) non consentiva modificazioni peggiorative del sistema, fino al punto di privare della pensione soggetti che prima ne avrebbero avuto diritto; per una tale estensione, la legge avrebbe dovuto fissare nuovi principi direttivi; ha poi richiamato gli altri motivi del ricorso ed ha concluso chiedendo che al ricorrente sia riconosciuto il diritto a pensione vitalizia.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

La sezione, rilevata preliminarmente la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due ricorsi, ne dispone la riunione.

Osserva poi che le considerazioni del pubblico ministero in ordine alla valutabilità per metà dell'effettiva durata del periodo di sospensione cautelare meritano di essere condivise. E ciò sia perché l'art. 8 del t.u. n. 1092/1973, che sancisce tale ridotta valutabilità, non distingue tra le varie forme di sospensione (disciplinare, cautelare e conseguente ad espiazioni di pena detentiva) e perché del pari nessuna distinzione viene in considerazione nelle analoghe disposizioni di stato giuridico dei corpi militari (ivi compreso l'art. 15, ultimo comma, della legge n. 709/1961, sullo stato giuridico dei militari di truppa della P.S.), sia anche perché le ricordate leggi di *status* stabiliscono i casi nei quali la sospensione precauzionale viene revocata (proscioglimento in sede penale e disciplinare); in caso di condanna quindi, come esattamente rilevato dal pubblico ministero, la sospensione cautelare diviene definitiva. La valutazione per metà del periodo di sospensione corrisponde poi a uno stato di quiescenza del rapporto, durante il quale il militare viene anche pagato per metà (artt. 12, 13, 14 e 15 della legge n. 709/1961).

Il periodo intercorrente fra la data di cessazione dal servizio e il 31 luglio 1980 non può essere valutato ai fini di quiescenza, nemmeno per metà. I principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 marzo 1971, n. 48 (ricorso Stanco) non appaiono applicabili nella fattispecie, infatti, con tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, in quanto non consentiva la valutabilità ai fini di pensione del servizio reso dopo la data di cessazione giuridica dal servizio, disposta con decreto adottato successivamente, e quindi con effetto retroattivo; in tale sede la Corte costituzionale ha rilevato che se il rapporto di servizio non può avere termine senza un legittimo provvedimento, finché questo non è adottato esso vive e produce i suoi effetti, compreso quello dell'attribuzione di quella parte differita di retribuzione che è la pensione. Nella fattispecie oggetto del presente ricorso invece l'interessato non ha prestato alcun servizio (in quanto si trovava nella posizione di sospenso) e per di più, come è stato riferito in narrativa, l'amministrazione non ha inteso riconoscergli nemmeno il diritto al trattamento di attività ridotto ad un mezzo per il periodo 21 gennaio-31 luglio 1980; non c'era infatti stata alcuna prestazione di attività lavorativa (dalla dichiarazione del comandante del gruppo di P.S. di Frosinone in data 7 novembre 1980, n. 01746, risulta che il ricorrente ha lasciato un debito di L. 2.237.990, per stipendio, ed altri assegni fissi percepiti per il detto periodo).

Altra doglianza del ricorrente è incentrata sull'osservazione che il decreto impugnato sarebbe stato emanato allo scopo di eludere l'ordinanza del giudice amministrativo, di sospensione del provvedimento con il quale era stato sospenso il pagamento della pensione provvisoria; ma al riguardo va osservato che, a parte la circostanza che di quanto ritenuto dalla parte ricorrente non esiste nemmeno un principio di prova, la Corte dei conti è giudice del rapporto e non della legittimità dell'atto e deve quindi stabilire la sussistenza o meno del diritto rivendicato.

In base alle considerazioni innanzi esposte non possono che essere disattesi i motivi di doglianza di cui ai punti 1, 3 e 4 del ricorso (così esposti in narrativa).

Diversa considerazione e valutazione, ad avviso del collegio, merita invece il secondo motivo di gravame, con il quale è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con fissa in anni diciannove, mesi sei e giorni uno il servizio minimo indispensabile affinché il militare destituito possa conseguire la pensione ordinaria; la norma presenterebbe profilo di incostituzionalità, ad avviso della parte ricorrente, per eccesso rispetto alla delega di cui all'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in violazione quindi dell'art. 76 della Costituzione (norma contenente delega al Governo di provvedere alla raccolta in testi unici delle disposizioni dei diversi settori dell'ordinamento, apportando alle stesse le modificazioni e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime).

Ad avviso della parte ricorrente, la legislazione anteriore al t.u. n. 1092/1973 avrebbe riconosciuto il diritto a pensione del militare destituito con soli quindici anni di servizio, un diritto che non poteva essere poi disconosciuto in sede di redazione di un testo unico, tenuto in particolare conto dei limiti della delega, come innanzi ricordati.

Tale impostazione merita innanzi tutto una precisazione. Se si eccettua l'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, in base alla cui disposizione si riconosceva diritto a pensione agli ufficiali destituiti con quindici anni di servizio, prima dell'entrata in vigore del t.u. n. 1092/1973 non esistevano norme specifiche circa il diritto a pensione dei militari di truppa e dei sottufficiali che fossero cessati dal servizio per perdita del grado; solo l'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico dei militari di truppa della P.S.) stabiliva che gli appartenenti al corpo delle guardie di P.S. che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione... conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

Peraltro anche «tali norme generali» risultavano di difficile individuazione, per la circostanza che le varie norme di stato giuridico del personale militare non contenevano disposizioni di carattere generale sul diritto a pensione, ma stabilivano, ai fini della durata minima del servizio all'uopo necessario, limiti diversi: quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo nei casi di cessazione per età, per infermità non dipendente da causa di servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio (oggi cadute); venti anni erano richiesti solo per le cessazioni a domanda.

L'esistenza di un limite di servizio di anni venti perché il militare destituito potesse conseguire la pensione vitalizia è stata peraltro ritenuta, anche dalla stessa Corte costituzionale, in base al c.d. «diritto vivente»; ma al riguardo deve essere ricordato come con numerose sentenze del supremo giudice delle leggi tale limite è stato ritenuto incostituzionale nei riguardi di diverse categorie di personale militare (di truppa e sottufficiale) per disparità di trattamento con il personale ufficiali (pensione con quindici anni di servizio, sempre in caso di destituzione), sempre con riferimento a casi di cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore del t.u. n. 1092/1973 (sentenza 22-25 ottobre 1985, n. 236; sentenza 21-30 dicembre 1982, n. 255; sentenza 18-30 giugno 1971, n. 144; sentenza 6 maggio 1987, n. 154).

L'ultima delle sentenze concerne proprio un agente di P.S., cessato per perdita di grado, peraltro anteriormente all'entrata in vigore del t.u. n. 1092/1973.

Quanto sopra esposto il collegio rileva che la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma, del t.u. n. 1092/1973 ha previsto un solo limite di anni venti per il conseguimento, del diritto a pensione nei riguardi del personale militare e senza distinzione di grado; non esiste cioè più al riguardo alcuna disparità di trattamento. È peraltro da sottolineare diversa circostanza che può far dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella norma in parola, con riferimento in sostanza all'art. 76 della Costituzione, anche se non all'esatto senso prospettato dalla parte ricorrente.

Senza entrare nel merito di un eccesso di delega in cui il normato sarebbe ricorso nel momento dell'emanazione del t.u. n. 1092/1973 stante la circostanza che il limite di venti anni di servizio — di cui si discute — è stato ritenuto esistente anche prima del detto testo unico, come si è ricordato, come disposizione di carattere generale, applicabile anche nel caso della cessazione per perdita del grado, ed anche a non voler ricordare che nel 1973 era già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 914, con la richiamata sentenza costituzionale n. 144/1971, con la conseguenza che ai sottufficiali dell'esercito e della marina veniva riconosciuto diritto a pensione con quindici anni di servizio (e con una motivazione — disparità di trattamento rispetto agli ufficiali — che si prestava con chiarezza ad essere estesa anche al restante personale militare della truppa e dei sottufficiali, come poi si è verificato), resta comunque il fatto che dopo le ricordate sentenze costituzionali la regolamentazione della soggetta materia anteriore al testo unico è venuta a cadere, e i casi — non poi tanto rari — concernenti il trattamento di quiescenza di personale militare destituito in data anteriore al 1° giugno 1974 (data di entrata in vigore del t.u. n. 1092/1973) debbono essere risolti tenendo presente un'anzianità di servizio di anni quindici.

Il collegio dubita cioè che, nella situazione che si è venuta a realizzare, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 52 del t.u. n. 1092/1973 corrisponda a un criterio di migliore accessibilità e comprensibilità delle disposizioni anteriori (non senza sospettare che un sia pur minor dubbio analogo potesse già sorgere anche all'atto dell'emanazione stessa del testo unico in parola).

Considerato che tutti i servizi sono stati esattamente valutati dal Ministero dell'interno con l'impugnato decreto, che il servizio effettivo prestato dal ricorrente non raggiunge il limite di anni venti e che pertanto la risoluzione dell'espresso dubbio di costituzionalità appare rilevante per la decisione della causa, il collegio ritiene di sottoporre alla verifica di costituzionalità la menzionata norma (art. 52, terzo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione all'art. 76 della Costituzione sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale di questa Corte e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988.

Il presidente f.f.: (firma illeggibile)

89C0790

n. 342

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 giugno 1989)  
 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo*

**Pensioni - Impiegati statali - Diritto a pensione di reversibilità del vedovo di impiegata statale - Liquidazione di detta pensione a decorrere dalla data della istanza dell'interessato - Mancata previsione della decorrenza dalla data della morte del dante causa come per la vedova - Ingiustificata disparità di trattamento del vedovo rispetto alla vedova - Violazione del principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 6/1980, 214/1984 e 439/1988.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 159 e 160).

(Cost., artt. 3 e 29).

#### LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. c/125052 proposto da Giacomo Festa, nato a Carmagnola il 20 novembre 1912 ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigi Flauti con studio a Roma in via della Scrofa n. 22, avverso il decreto in data 9 dicembre 1980, n. 81, del provveditorato agli studi di Como.

Uditi nella pubblica udienza dell'8 aprile 1988 il patrono del ricorrente, il consigliere relatore ed il pubblico ministero dott. Gennaro Faracca;

#### RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che Giacomo Festa, vedovo dell'insegnante elementare Lucia Gijodi deceduta in attività di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto ricorso avverso il decreto citato in epigrafe, con il quale gli è stata liquidata la pensione di reversibilità — richiesta con domanda pervenuta all'amministrazione il 23 aprile 1980 — a decorrere dalla data di entrata in vigore (18 dicembre 1977) della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sostenendo che la pensione stessa avrebbe dovuto essergli attribuita dalla data di decesso della dante causa, con rivalutazione monetaria dei ratei ed interessi in misura legale;

che l'ufficio del procuratore generale, nelle conclusioni scritte del 9 luglio 1986, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con riferimento alla sentenza n. 214/1984 della Corte costituzionale, precisando che comunque la decorrenza della liquidanda pensione non avrebbe potuto essere fissata anteriormente alla data di entrata in vigore (1º gennaio 1958) della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che aveva per la prima volta ammesso il vedovo a godere della pensione di reversibilità della moglie dipendente o pensionata statale, il tutto con gli interessi in misura legale e senza la richiesta rivalutazione monetaria, in ordine alla cui spettanza sussisteva riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario;

che il difensore del ricorrente, con memoria depositata il 16 marzo 1988, ha insistito nella proposta domanda, rilevando al riguardo l'affermata competenza della sezione a conoscere della richiesta di rivalutazione monetaria dei ratei di pensione scaduti (ss.rr. della Corte dei conti, decisione n. 525/A del 27 gennaio 1987), e sottolineando altresì l'avvenuta abrogazione dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 46/1958, cui l'ufficio del procuratore generale aveva fatto riferimento per limitare al 1º gennaio 1958 la decorrenza della pensione *de qua*, come aveva d'altronde autorevolmente affermato la Corte costituzionale con sentenza n. 6/1980;

che all'odierna udienza di discussione il patrono del ricorrente ha dichiarato di riportarsi alla versata memoria ed il pubblico ministero ha confermato le proprie conclusioni già rassegnate per iscritto, estendendo peraltro la richiesta di accoglimento de gravame anche alla domanda di rivalutazione monetaria;

che, in materia di diritto del vedovo di pubblica dipendente a pensione di reversibilità, è — come è noto — intervenuta la legge n. 903/1977 che, all'art. 11, comma primo, ha per il medesimo previsto l'attribuzione di detto beneficio previdenziale alle stesse condizioni stabilite per la vedova dalla vigente normativa, purché lo stato di vedovanza si fosse determinato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della sopracitata legge;

che peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/1980, affermata l'inammissibilità della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 46/1958 perché abrogato dall'art. 11 della legge n. 903/1977, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, limitatamente alla disposizione equiparante alle vedove di pubblici dipendenti i vedovi di dipendenti pubbliche decedute posteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 903/1977;

che, con successiva sentenza n. 214/1984, la Corte costituzionale, al dichiarato fine di realizzare compiutamente fra i coniugi il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito, ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092/1973, disciplinante la situazione dei vedovi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977, con la conseguenza che, la disciplina innovativa sulla parità dei sessi introdotta da tale legge deve intendersi applicabile ai vedovi di pubbliche dipendenti con decorrenza dalla data di morte della dante causa, ancorché la medesima risulti anteriore all'approvazione della legge stessa;

che inoltre, sempre nella linea giurisprudenziale delle sentenze nn. 6/1980 e 214/1984 ed al fine di eliminare dall'ordinamento previdenziale le residuali norme discriminatrici ancora esistenti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 439/1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, stabilendo che anche i vedovi di pubbliche dipendenti aventi diritto al trattamento previdenziale a carico della Cpdel hanno titolo alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni previste per le vedove degli iscritti alle predette casse, con esclusione di ogni limite temporale;

che pertanto l'accurato esame cui la Corte costituzionale, utilizzando al riguardo nella sentenza n. 6/1980 anche i poteri attribuiti dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha sottoposto, al fine di eliminare dall'ordinamento ogni irragionevole disparità di trattamento fra le posizioni previdenziali dei coniugi, la complessa normativa disciplinante il diritto a pensione di reversibilità di vedovi e vedove di pubblici dipendenti, non sembra avere del tutto esaurito quella funzione peregrinatrice delle posizioni giuridiche di tali soggetti, cui la predetta Corte ha ispirato tutte le citate sentenze adottate a tali fini nella materia;

che infatti, per quanto concerne le procedure di liquidazione di detto trattamento in favore di vedova di pubblico dipendente, le più antiche disposizioni del t.u. sulle pensioni n. 70/1985 (artt. 179 e 182) e del relativo regolamento (art. 86 del r.d. n. 603/1955) ponevano a carico dell'avente causa l'onere della relativa domanda, con la conseguenza che, ove la domanda stessa non fosse stata proposta entro un anno dalla morte del dante causa, il godimento della pensione decorreva dal primo giorno del mese successivo della presentazione dell'istanza;

che, con la normativa introdotta dal r.d. n. 703/1933 (art. 2, primo comma) si è successivamente prevista la liquidazione d'ufficio in favore delle sole vedove di pubblici dipendenti deceduti in attività di servizio, ferma restando per le altre ipotesi la disciplina prevista dal testo unico n. 70/1985;

che inoltre l'art. 22 del d.P.R. n. 20/1956 ha aumentato a due anni, per le pensioni da liquidarsi a domanda, il periodo utile per proporre la domanda stessa ed ottenere la pensione della data di morte del dante causa;

che infine gli artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 1092/1973 hanno definitivamente sancito il principio della liquidazione d'ufficio della pensione spettante alla vedova di pubblico dipendente, senza più distinguere se il predetto fosse deceduto in attività di servizio oppure in quiescenza;

che invece, per quanto riguarda la liquidazione di pensione di reversibilità in favore di soggetti diversi dalla vedova e dagli organi minorenni (vedovo, ascendenti e collaterali), le disposizioni sopracitate, e, in particolare, gli artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 1092/1973, hanno sempre previsto e prevedono la liquidazione della pensione soltanto su specifica istanza degli interessati;

che quindi, avendo il ricorrente Giacomo Festa proposto detta istanza il 23 aprile 1980, non risulta giuridicamente possibile, nonostante le summenzionate affermazioni poste a base della Corte costituzionale della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con le sentenze nn. 6/1980, 214/1984 e 439/1988, riconoscere al predetto vedovo il godimento della pensione di reversibilità cui il medesimo ha diritto a far tempo dalla data di morte della moglie;

che quindi anche la disposizione discriminatrice fra i coniugi circa il diritto a pensione di reversibilità, prevista dai citati artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 1092/1973, può essere legittimamente dubitata di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per le medesime considerazioni e per gli stessi motivi posti a base dalla Corte costituzionale delle declaratorie di incostituzionalità di parte dell'art. 11 della legge n. 903/1977, dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 1646/1962, pronunciata con le sopraccitate sentenze;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ordina che gli atti di causa siano rimessi alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata in motivazione, degli artt. 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la parte in cui detti articoli prevedono che la liquidazione di pensione di reversibilità in favore di vedovo di pubblica dipendente sia effettuata su domanda dell'interessato, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione;*

*Dispone che, sospeso il giudizio in corso, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia altresì comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Roma, camera di consiglio del 27 maggio 1988.

*Il presidente ff.:* LIGUORI

89C0791

**N. 343**

*Ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal pretore di Rovereto, sez. Riva del Garda, nel procedimento penale a carico di Angelini Mario ed altri*

**Edilizia ed urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.**

**(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).**

**(Cost., art. 3).**

**IL PRETORE**

**PREMESSO**

che Angelini Mario e Michelotti Modesta, sono imputati della contravvenzione di cui all'art. 20, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eretto, senza concessione del sindaco, un piccolo manufatto destinato al ricovero di animali;

che tale manufatto è stato eretto in data 3 luglio 1987;

che gli imputati ottemperavano immediatamente all'ordine di demolizione del sindaco di Arco, notificato il 6 agosto 1987, come successivamente hanno constatato i vigili accertatori;

che, comunque, i prevenuti sono stati tratti a giudizio del pretore per l'odierno dibattimento;

che in base all'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il solo rilascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali, mentre nessuna ipotesi estintiva di tali reati è previsto dalla legge n. 47/1985, quando l'interessato abbia eliminato prima della condanna il manufatto abusivo, così ripristinando la legittimità della situazione del territorio, messa in pericolo o danneggiata dalla consumata violazione;

Ciò premesso, questo pretore solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della citata legge n. 47/1985, là dove non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'imputato abbia eliminato le opere abusive, ripristinando pienamente la situazione di legalità in ordine all'uso del territorio sotto il profilo urbanistico, per violazione di principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, il diverso trattamento riservato a chi pur avendo violato la legge urbanistica, ottenga successivamente la concessione in sanatoria, rispetto a colui che abbia addirittura eliminato l'opera stessa, costituente l'oggetto materiale della violazione, non pare giustificato alla luce del criterio della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte del legislatore nell'uso del suo potere discrezionale nell'ambito della politica legislativa a tutela del territorio.

Ed invero, l'interesse generale della collettività a vedere rispetto il territorio attraverso il rispetto della normativa urbanistica è garantito sicuramente in misura maggiore quando l'autore dell'illecito elimini addirittura l'opera abusiva e ripristini la situazione antecedente, rispetto a quella che scaturisce da una sicura violazione, poi sanata dal rilascio della concessione in sanatoria.

Le due situazioni, nel momento del ripristino della legalità inizialmente violata, si presentano assolutamente identiche e non differenziate sul piano effettuale, onde non appare giustificato il diverso trattamento: nel caso di rilascio di concessione in sanatoria, la legalità è ripristinata e l'interesse della collettività è salvaguardato col rilascio della sanatoria, che consacra la non incompatibilità dell'opera, inizialmente abusiva, con gli strumenti urbanistici; nel caso di ottemperanza all'ordine di demolizione con la definitiva eliminazione dell'opera abusiva, quella legalità e quell'interesse collettivo risultano parimenti salvi con i medesimi effetti, che sono ancora più pregnanti, dato che il territorio viene riportato alla situazione *quo ante*.

Non va dimenticato che il reato in oggetto ha natura di reato permanente, connotato quest'ultimo che ha una particolare rilevanza per quanto più sopra argomentato.

È significativo come il legislatore non sia stato insensibile a prevedere effetti premiali a favore di chi abbia eliminato il manufatto illegittimo prima della condanna e abbia già previsto la non punibilità quando l'eliminazione fosse avvenuta entro il termine stabilito dal legislatore stesso: tali effetti — come è noto — sono quelli del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, ove all'art. 8-*quater* è previsto la non punibilità per coloro che abbiano entro il termine di legge eliminato o demolito l'opera abusiva.

Il non aver agganciato all'ipotesi dell'eliminazione del manufatto abusivo l'effetto estintivo del reato edilizio così come è stato fatto per il rilascio di concessioni in sanatoria, pone seri dubbi di costituzionalità dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 46, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto irragionevole il trattamento differenziato delle due situazioni: La questione è palesemente rilevante per la definizione del presente procedimento penale, che — pertanto — va sospeso, dato che in caso di accoglimento di questa eccezione, l'imputato non potrebbe essere assoggettato a pena.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

*Solleva d'ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, questione che dichiara non manifestamente infondata, nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Riva del Garda, addì 23 maggio 1989

Il pretore: POLITO

n. 344

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1989 dal Tribunale di Bolzano  
nel procedimento civile vertente tra Portaluppi Daniela e I.P.E.A.A. per la provincia di Bolzano*

**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia autonoma di Bolzano - Successione nel contratto di locazione di alloggio I.P.E.A.A. (Istituto per edilizia abitativa agevolata) per il coniuge, i figli naturali, gli ascendenti e gli affiliati dell'originario conduttore - Esclusione degli altri discendenti legittimi conviventi che agiscono in rappresentazione dei figli premorti dell'originario contraente - Disparità di trattamento rispetto ai discendenti diretti il cui genitore non sia premorto al primo locatario.**

(Legge provincia Bolzano del 23 maggio 1977, n. 13, art. 8).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, iscritta al n. 204/1988 r.g., vertente tra: Portaluppi Daniela in Pacifico, con l'avv. proc. dom. A. Maida di Bolzano, per delega a margine dell'atto di citazione in riassunzione e appello di data 14 gennaio 1988, attrice e l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata per la provincia autonoma di Bolzano - I.P.E.A.A., in persona del presidente *pro-tempore*: avv.to Karl Ferrari, con il procuratore dott. Peter P. Marseiler di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta di data 15 marzo 1988, convenuto.

In punto: Appello avverso sentenza n. 379/1987 del pretore di Bolzano, causa trattenuta per la decisione all'udienza del 3 marzo 1989;

#### RILEVATO

che con sentenza n. 397/1987 di data 12 novembre 1987 il pretore di Bolzano aveva rigettato l'opposizione proposta da Portaluppi Daniela in Pacifico avverso il decreto di rilascio emesso nei suoi confronti dal presidente dell'I.P.E.A.A. il 6 febbraio 1986 ed aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alle domande di accertamento del diritto della opponente a subentrare nel rapporto di locazione facente capo alla nonna materna, in qualità di discendente diretta della stessa in rappresentazione della propria madre premorta, dichiarazione dell'obbligo dell'I.P.E.A.A. di assegnare alla opponente in locazione l'alloggio di cui si tratta;

che avverso tale sentenza ed in riassunzione la Portaluppi ha convenuto innanzi questo tribunale l'I.P.E.A.A., esponendo:

che essa, sin dalla nascita in data 8 ottobre 1964, aveva sempre vissuto nell'appartamento di proprietà I.P.E.A.A., sito in Bolzano in via Milano n. 81/8;

che in tale alloggio, condotto in locazione dalla nonna materna conviveva con la stessa la figlia ed il nucleo familiare di quest'ultima;

che era in seguito deceduta la madre di essa appellante;

che erano rimasti nell'alloggio la nonna materna, il padre ed essa Portaluppi Daniela;

che il 6 agosto 1983 era deceduta la nonna materna, conduttrice dell'alloggio;

che con lettera 19 dicembre 1984 l'I.P.E.A.A. aveva intimato ad essa Portaluppi Daniela il rilascio dell'alloggio, in quanto non prevista la successione sua propria alla nonna materna nel contratto di locazione;

che, tutto ciò premesso, la appellante Portaluppi Daniela aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 3, dove afferma il diritto a succedere nel rapporto di locazione di un alloggio dell'ex Istituto delle Case popolari del coniuge, dei figli naturali, degli ascendenti e degli affiliati dell'originario conduttore, se conviventi, ed escluse invece da tale successione gli altri discendenti legittimi che, agiscono in rappresentazione dei figli premorti dell'originario conduttore, in quanto violerebbe gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione; i primi due per quanto attiene la parità dei diritti e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il terzo perché con la norma della legge provinciale sarebbe rimasto violato il divieto costituzionale per le regioni autonome di legiferare in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato ed in materia non compresa nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione.

#### RITENUTO

a) che la detta questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (testo vigente), in quanto non consente la successione nel rapporto di locazione di immobili di edilizia abitativa agevolata al figlio convivente con l'assegnatario del figlio, convivente con l'assegnatario, non è manifestamente infondata quanto al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché la differenza di trattamento tra il figlio convivente del conduttore vivente, avente diritto al subentro, che può ottenere successivo subentro al genitore, ed il figlio convivente del conduttore che avrebbe avuto diritto al subentro, ma è frattanto morto, che è escluso dalla successione nella locazione di case d'edilizia agevolata, non risulta correlata a criteri razionali che giustificano la disparità;

b) che per contro la illegittimità costituzionale della stessa norma provinciale è palesemente da escludere sotto gli altri profili:

b-1) della violazione di diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione), che sono quelli essenziali della persona, e non comprendono il diritto alla successione in contratti locativi (a preferenza rispetto ad assegnatari per concorso);

b-2) dell'incostituzionalità formale per eccesso rispetto ai poteri dati dall'art. 117 della Costituzione: perché questo non riguarda regioni o province di autonomia speciale;

b-3) del contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato: perché i limiti della legislazione provinciale autonoma riguardano solo il non contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle grandi riforme economico-sociali; nessuno di questi principi impone che le successioni in rapporti di edilizia agevolata si adeguino ai criteri di successione ereditaria nel patrimonio;

c) che l'attuale testo dell'art. 8 predetto porterebbe a reiezione della domanda che apparirebbe invece fondata in caso di accoglimento della questione di incostituzionalità, e questa è perciò determinante;

*P. Q. M.*

*Dichiara manifestamente infondata la questione sotto gli altri profili, ai fini della decisione della questione di illegittimità costituzionale di cui ad a);*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio, a sensi dell'art. 295 del c.p.c.;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonché al presidente della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano in carica, nonché al presidente del consiglio provinciale della stessa provincia autonoma.*

Così deciso in Bolzano, addì 3 marzo 1989.

(Seguono le firme)

N. 345

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal pretore di Verona - Sez. distaccata di Caprino Veronese nel procedimento penale a carico verso Pignatti Alfonso ed altri*

**Ambiente - Normazione in materia di smaltimento di rifiuti - Obbligo per gli imprenditori con più di cento dipendenti di fornire al Ministero dell'ambiente ed alla regione dati analitici relativi ai rifiuti prodotti ed alle modalità del loro smaltimento per il periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988 entro il 30 settembre 1988 - Obbligo per gli stessi di trasmettere i dati concernenti la previsione delle quantità di rifiuti relativi al quinquennio 1° settembre 1988 - 31 agosto 1993 - Prevista sanzione penale in caso di mancata comunicazione nel termine prescritto o di comunicazione incompleta o infedele - Lamentata violazione del principio dell'irretroattività della legge penale - Lesione della «libertà dalle autoincriminazioni», nonché del principio di tassatività e determinatezza del precetto penale.**

(D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, artt. 5, primo comma, 9-*octies*, 3 convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475).  
(Cost., artt. 24 e 25).

IL PRETORE

OSSERVATO

1. — Norme di legge interessate dalle questioni di costituzionalità.

Il primo comma dell'art. 5 del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, così dispone: «Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma quarto, le imprese con più di cento addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987 provvedono a comunicare entro il 30 settembre 1988 al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988». Le varie forme di inadempimento di tale obbligo sono sanzionate dal terzo comma dell'art. 9-*octies* del medesimo d.-l., che dispone: «I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettono di presentare nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'art. 3 terzo comma e dall'art. 5 primo comma..., sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 10.000.000».

2. — Il fatto che costituisce oggetto del processo.

Dal rapporto dei carabinieri pervenuto il 6 dicembre 1988 risulta che, fra le ditte comprese nel Mandamento ed aventi più di cento addetti, quattro di esse hanno provveduto entro il termine del 30 novembre 1988 esclusivamente all'invio della denuncia relativa ai rifiuti al Ministero dell'ambiente e non anche alla regione Veneto: trattasi della Tibel S.p.a. di cui è legale rappresentante Pignatti Alfonso; del Maglificio Coster S.p.a. di cui è legale rappresentante Pignatti Alfonso; del Calzaturificio Maria Pia Italia S.p.a. di cui è legale rappresentante Vassanelli Giovanni e della c.e.m. S.p.a. di cui è legale rappresentante Montini Renato. Sussistono conseguentemente, ad avviso del pretore, gli estremi oggettivi richiesti dalle legge per la sussistenza del reato che ricorre per l'omissione «nei termini prescritti» della comunicazione richiesta dal terzo comma dell'art. 3 del d.-l.

Poiché tale comunicazione deve essere effettuata sia al Ministero che alla regione, e poiché la norma sanzionatoria non distingue né considera penalmente irrilevante l'effettuazione di almeno una delle due comunicazioni, è evidente che l'omessa e/o tardiva comunicazione alla regione dei dati di cui sopra integra gli estremi oggettivi del reato.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo dovrebbe valutarsi se, anche in relazione al breve termine concesso dalla norma e al fatto che in un'originaria versione del d.-l. non era imposto l'invio degli atti alla regione, sussista un'ipotesi di ignoranza scusabile della legge penale, ritenuta rilevante dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 364/1988. Tale valutazione tuttavia dovrebbe essere effettuata in dibattimento; ne consegue che, se le norme sopra richiamate dovessero considerarsi costituzionalmente legittime, nei confronti delle persone predette dovrebbe essere emesso decreto di citazione.

La testè evidenziata violazione degli obblighi imposti dal d.-l. n. 397/1988 alle imprese con più di cento addetti (mancata trasmissione dei dati, entro il termine prescritto, alla regione oltre che al Ministro dell'ambiente) non è però la sola desumibile dagli atti.

Infatti un attento esame delle schede trasmesse dalla Tibel e dal Calzaturificio Maria Pia evidenzia che le stesse sono incomplete: ad esempio nella scheda della Tibel S.p.a. non sono indicati lo stato fisico dei rifiuti né le quantità di rifiuti smaltiti in relazione a ciascuna modalità di smaltimento; nella scheda del Calzaturificio Maria Pia non sono indicate le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti speciali.

Pertanto la violazione degli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. n. 397/1988 ascrivibile agli imputati Pignatti Alfonso e Vassanelli Giovanni non riguarda soltanto la mancata trasmissione dei dati entro il termine prescritto alla regione (oltre che al Ministero dell'ambiente), ma anche la mancata trasmissione (sia al Ministero che alla regione) di tutti i dati richiesti. Non pare dubbio che ciò comporti la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: le disposizioni legislative in esame puniscono infatti la mancata comunicazione «dai dati» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988. È evidente perciò che, per non incorrere nel reato, è necessario trasmettere tutti questi dati.

Anche con riferimento alla mancata trasmissione di tutti i dati richiesti dovrebbe ovviamente essere valutata la sussistenza od insussistenza dell'elemento psicologico del reato; ma tale valutazione, come si è già detto, non potrebbe che avvenire in una più avanzata fase processuale. Per le ragioni esposte ai sig. Pignatti Alfonso, Vassanelli Giovanni e Montini Renato è stata inviata comunicazione giudiziaria relativamente al reato di cui agli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. n. 397/1988 convertito nella legge n. 475/1988.

### 3. — Enunciazione dell'oggetto delle questioni di costituzionalità.

Ritiene peraltro il pretore che siano rilevanti e non manifestamente infondate le tre eccezioni di illegittimità costituzionale, illustrate nel prosieguo della presente ordinanza, degli artt. 5, primo comma, e 9-*octies* terzo comma, del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente l'omessa comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla regione, nei termini prescritti ovvero l'incompleta o infedele comunicazione dei dati di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, per violazione degli artt. 24, secondo comma e 25, secondo comma, della Costituzione.

### 4. — Rilevanza delle questioni.

Deve essere in primo luogo esaminato il problema della rilevanza delle eccezioni di legittimità costituzionale che si sollevano d'ufficio e che verranno successivamente illustrate. Tale problema si pone infatti, per certi aspetti, in termini analoghi per ciascuna delle tre eccezioni. Tutte, infatti, anche se con riferimento a diverse norme costituzionali si basano sulla convinzione, propria del giudicante, che sia incostituzionale assoggettare a sanzione penale la mancata, incompleta o infedele comunicazione entro il 30 novembre 1988 al Ministero e/o alla regione dei dati indicati dal primo comma dell'art. 5 del d.-l. n. 397/1988, o che comunque la fattispecie incriminatrice, quale risulta dal testo normativo, sia costituzionalmente illegittima.

Nel caso la questione venisse riconosciuta dalla Corte fondata, nei confronti degli indiziati sopra indicati dovrebbe essere emessa sentenza di proscioglimento; in caso contrario, in applicazione della norma denunciata, nei confronti degli indiziati dovrebbe essere emesso decreto di citazione a giudizio. Ne consegue la rilevanza della questione, in quanto, con tutta evidenza, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale che verranno illustrate.

### 5. — Prima questione sollevata e sua non manifesta infondatezza.

In primo luogo ritiene il pretore che sia, oltre che rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate al punto terzo nella parte in cui sanzionano penalmente la mancata, incompleta o infedele trasmissione al Ministero dell'ambiente e alla regione entro il 30 novembre 1988 delle informazioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene infatti il pretore che la fattispecie incriminatrice introdotta dal d.-l. n. 397/1988 sia nella sostanza irrispettosa del principio di irretroattività della legge penale, quale codificato dalla disposizione costituzionale citata. Non ci si riferisce qui al fatto, pure paradossale, che la legge di conversione entra in vigore «il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» e cioè prima di quando, come è noto, la Gazzetta Ufficiale diviene

concretamente disponibile. Tale circostanza infatti, se potrebbe avere un rilievo sul piano costituzionale per le disposizioni incriminatrici introdotte dalla legge di conversione e relative ad obblighi che devono essere immediatamente adempiuti (come ad esempio quello della tenuta di registri di carico e scarico: art. 3, quinto comma e art. 9-*octies*, terzo comma del d.-l. come modificato dalla legge di conversione), non riguarda invece la fattispecie incriminatrice qui in considerazione, la quale sanziona l'inosservanza di un obbligo, quello della denuncia relativa ai rifiuti da parte delle imprese con più di cento addetti, per il cui adempimento la legge di conversione concede un termine, se pure piuttosto ridotto.

Diverso è il profilo in relazione al quale la norma qui evidenziata viola, ad avviso del pretore, il principio di irretroattività della legge penale.

Si consideri che l'imprenditore, per poter adempiere all'obbligo della trasmissione delle assai dettagliate informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988, doveva necessariamente aver raccolto, nel periodo intercorrente fra il 1° settembre 1987 ed il 31 agosto 1988 (è a tale periodo infatti che si devono riferire i dati da trasmettere al Ministero e alla regione), una serie assai complessa e articolata di dati relativi ai rifiuti prodotti, alle loro caratteristiche, alle loro modalità di stoccaggio, trasporto e smaltimento. È sufficiente esaminare sommariamente il modulo contenuto nel decreto 22 settembre 1988 del Ministero dell'ambiente (modulo «che costituisce parte integrante del decreto) per comprendere come in molti casi i dati che vengono richiesti alle imprese possono essere forniti soltanto se nel periodo sopra indicato l'impresa ha effettuato sui propri rifiuti una serie di assai complesse, dettagliate e specifiche analisi chimiche: si considerino ad esempio i dati riguardanti il PH, il potere calorifico, la solubilità in acqua, il peso specifico, la temperatura di infiammabilità, la temperatura d'accensione, la miscibilità in acqua di ciascun tipo di rifiuto prodotto dall'impresa.

Senonché, come si possono richiedere all'imprenditore dati che presuppongono l'avvenuta effettuazione fra il 1° settembre 1987 e il 31 agosto 1988 di così dettagliate analisi sui rifiuti, se l'introduzione dell'obbligo di fornire tali dati è avvenuto soltanto con l'approvazione, il 9 novembre 1988, della legge di conversione del d.-l. 397/1988.

Tale approvazione risale ad un momento nel quale ormai non potevano più essere effettuate le analisi e non potevano più essere disposti gli accertamenti necessari per raccogliere i dati la cui trasmissione viene richiesta dalla norma denunciata e la cui mancata trasmissione viene assoggettata a sanzione penale. È ben vero che, su un piano formale (o per meglio dire formalistico), la disposizione incriminatrice denunciata punisce la mancata trasmissione, entro un termine successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, di una denuncia al Ministero ed alla regione; ma per poter concretamente effettuare e trasmettere tale denuncia l'imprenditore doveva aver raccolto complessi e analitici dati di un periodo precedente l'entrata in vigore della legge. Non pare dubitabile che ciò comporti una violazione sostanziale del principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, principio che, oltre ad essere costituzionalmente garantito, è affermato in atti normativi di carattere internazionale.

Si potrebbe obiettare che già prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 l'ordinamento imponeva alle imprese determinati oneri di comunicazione relativi ai rifiuti prodotti (si veda il quarto comma dell'art. 3 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915). Si trattava tuttavia, come si può osservare sulla base della semplice lettura delle norme, di obblighi assai più ridotti quanto al loro contenuto, e, soprattutto, non penalmente sanzionati.

Tornando per un momento al problema della rilevanza (già esaminato in termini generali al punto 4), deve osservarsi che l'eccezione ora in esame appare particolarmente rilevante in relazione agli imputati Pignatti e Vassanelli, ai quali viene contestata anche la mancata trasmissione di tutti i dati richiesti, e in particolare di alcuni dati (come lo stato fisico e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) per la cui conoscenza sarebbe stato necessario effettuare, in un momento precedente l'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice, specifiche analisi chimiche.

#### 6. — Seconda questione di costituzionalità e sua non manifesta infondatezza.

È inoltre, ad avviso del pretore, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate al punto terzo nella parte in cui sanzionano penalmente il mancato o infedele invio nel termine prescritto delle informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 in riferimento all'art. 24 secondo comma della Costituzione. Il principio costituzionalmente garantito da tale disposizione ed invece violato dalla fattispecie incriminatrice introdotta dalla legge n. 475/1988 consiste nella cosiddetta libertà dalle autoincriminazioni.

Si tratta di un principio fondamentale in uno stato di diritto.

Il rispetto dovuto alla libertà morale del cittadino induce a ravvisare nel diritto di difesa dell'imputato, qualificato come inviolabile dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, anche una componente per così dire negativa, rappresentata dal diritto del cittadino medesimo di non fornire le prove della propria eventuale colpevolezza e più in generale prove suscettibili di pregiudicare lo svolgimento dei suoi assunti difensivi in un già instaurato od eventuale processo.

Tradizionalmente la cosiddetta libertà dalle autoincriminazioni venne soprattutto studiata nella forma particolare del diritto al silenzio e più precisamente della libertà, attribuita a chi abbia già assunto la qualità di indiziato o di imputato in un processo penale, di non rendere dichiarazioni pregiudizievoli.

Peraltro il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione sembra garantire la cosiddetta libertà dalle autoincriminazioni in una dimensione più ampia di quella rappresentata dal semplice diritto al silenzio dell'imputato. Sarebbe infatti inutile ed anzi contraddittorio assicurare a chi è già indiziato od imputato la facoltà di non fornire dichiarazioni sfavorevoli nel processo e nello stesso tempo ammettere che la medesima persona, in altra sede e in altro momento, possa essere costretta, sotto minaccia di sanzione penale, a rilasciare dichiarazioni che renderanno impossibile o comunque pregiudicheranno grandemente ogni sua difesa nel procedimento penale che potrà successivamente essere aperto.

Per evitare un simile assurdo bisogna convenire, con la più autorevole dottrina, che la norma costituzionale in esame, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio, entra in opera già prima che l'indizio di reità emerga a carico di una persona determinata. In tale prospettiva devono essere valutate le norme processuali che garantiscono al testimone il diritto, non appena un indizio a suo carico affiori nel corso dell'esame, all'immediata interruzione dell'atto ed all'avvenimento che da quel momento ogni parola da lui detta potrà essere utilizzata a suo danno nel processo; analogamente deve essere considerata la sicura inutilizzabilità nel processo, delle dichiarazioni eventualmente rese in sede testimoniale senza che siano state rispettate le norme relative all'interruzione dell'atto e all'avvertimento di cui sopra nei confronti del testimone.

Sarebbe a questo punto incredibile tutelare il diritto al silenzio di chi già abbia assunto la veste di imputato, tutelare il diritto del testimone di non essere obbligato a fornire elementi che possano portarlo ad una incriminazione e nello stesso tempo consentire che la legge obblighi determinati soggetti, sotto pena di sanzione penale, a riferire dati che potrebbero sottoporli a pesanti responsabilità penali: ciò in mancanza di qualsiasi garanzia che i dati in tal modo forniti non possano essere utilizzati in procedimenti che dovessero essere aperti nei confronti dei dichiaranti.

La norma penale che impone agli imprenditori che occupano più di cento dipendenti di fornire dati analitici relativi ai rifiuti prodotti e alle modalità del loro smaltimento costituisce una palese violazione del principio, costituzionalmente garantito, della libertà dalle auto-incriminazioni.

La lesione che ciò arreca ai principi dello Stato di diritto è tanto più preoccupante se si considera che il Ministro dell'ambiente ed i Presidenti delle giunte regionali, per evitare di incorrere nel reato di omissione di rapporto (artt. 2 e 361 del c.p.), sono sicuramente tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria tutti i titolari di imprese con più di cento addetti che:

- a) non abbiano trasmesso i dati ovvero;
- b) abbiano trasmesso i dati oltre il termine del 30 novembre 1988, ovvero;
- c) abbiano trasmesso la scheda compilata in modo incompleto.

Ne varrebbe obiettare che nessuno obbliga un determinato cittadino ad esercitare un'attività imprenditoriale e che perciò chi deliberatamente sceglie di esercitarla può essere obbligato, per ragioni di utilità sociale, a fornire dati che possono sottoporlo a una responsabilità penale.

Una simile argomentazione, infatti, se anche dovesse ritenersi fondata, non potrebbe applicarsi alla disposizione in esame, introdotta da una legge approvata nel novembre 1988 relativa a un periodo precedente l'approvazione della legge. Chi ha esercitato un'attività imprenditoriale comportante la produzione di rifiuti nel periodo intercorrente tra il 1º settembre 1987 e il 31 agosto 1988 viene obbligato da una legge, approvata nel novembre 1988, a fornire alle pubbliche autorità dati e informazioni che potrebbero esporlo a responsabilità penali in relazione a fatti avvenuti prima

dell'entrata in vigore della nuova fattispecie incriminatrice. Si noti che la norma incriminatrice non punisce soltanto, la mancata comunicazione dei dati ma anche la infedele comunicazione degli stessi. Ne consegue che chi abbia smaltito in modo irregolare e criminoso i propri rifiuti nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1987 e il 31 agosto 1988 viene posto, da una legge approvata nel novembre 1988, di fronte a una drammatica alternativa: o rispetta il terzo comma dell'art. 9-*octies* del d.-l. n. 397/1988 trasmettendo in modo veritiero i dati che gli vengono richiesti e sottoponendosi così al rischio di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti o evita la trasmissione dei dati (ovvero li trasmette in modo incompleto o infedele) sottoponendosi ugualmente al rischio di un processo penale in base alla fattispecie incriminatrice denunciata.

In uno stato di diritto nessuna considerazione di utilità sociale o di difesa collettiva può essere invocata per ammettere che venga imposta al cittadino una così pesante autodenuzia. Come ha avvertito la migliore dottrina, nel nostro ordinamento la libertà dalle auto-incriminazioni è garantita da una norma la quale parla genericamente di inviolabilità del diritto di difesa e non, come avviene in altri ordinamenti (ad esempio quello statunitense), da disposizioni che garantiscono il diritto di ciascuno a non farsi testimone contro sé stesso in un processo. La genericità della locuzione e fa ritenere che il secondo comma dell'art. 24 voglia garantire, oltre al diritto di non rendere dichiarazioni narrative di fatti dedotti (o deducibili) in imputazioni, anche il diritto di non essere costretto a porre in essere alcun comportamento che possa pregiudicare il suo autore nello svolgimento di una difesa in un instaurato o in un instaurando processo.

#### 7. — Terza questione di legittimità costituzionale e sua non manifesta infondatezza.

Ritiene infine il pretore che sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate al punto terzo nella parte in cui sanzionano penalmente la mancata comunicazione entro il termine prescritto, ovvero la comunicazione incompleta o infedele, dei dati di cui al decreto 22 settembre 1988 del Ministero dell'ambiente in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 24 secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Deve preliminarmente osservarsi che sono assai numerosi gli articoli contenuti nel d.-l. n. 397/1988 (come in altri decreti-legge, precedenti e successivi, riguardanti la materia dei rifiuti) che contengono disposizioni dal significato oscuro e prive (persino nelle definizioni delle varie specie di rifiuti) dei più elementari requisiti di precisione lessicale e di coordinamento logico che dovrebbero caratterizzare l'approvazione di ogni nuovo testo legislativo. Se tuttavia, nella materia in esame, la chiarezza normativa è spesso inesistente, gli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. n. 397 contengono (accanto ad una pesante disposizione sanzionatoria) oscurità ed imprecisioni tanto gravi da comportare, ad avviso del Pretore, la violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Tale violazione risulta evidente se si esaminano il decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 e la scheda ad esso allegata, contenenti i dati che dovevano essere forniti, ai sensi del d.-l. n. 397/1988, come modificato dalla legge n. 475/1988, dalle imprese con più di cento addetti e la cui mancata, incompleta o infedele trasmissione al Ministero ed alla regione entro il termine prescritto comporta l'applicabilità della sanzione penale.

In primo luogo il decreto ministeriale citato fa riferimento, nel suo art. 1, agli «adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397», affermando che a tali adempimenti le imprese devono provvedere avvalendosi di una scheda che viene allegata al decreto ministeriale e che ne costituisce parte integrante. Peraltro l'art. 1, secondo comma, del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, cui fa riferimento, come si è detto, il decreto ministeriale 22 settembre 1988, non è stato convertito in legge (come non lo sono stati gli artt. 1 e 8 del medesimo decreto) dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475. Tale legge di conversione fa perciò riferimento a un decreto ministeriale il quale a sua volta richiama un articolo del d.-l. n. 397/1988 non convertito in legge. Ciò costituisce il primo profilo in relazione al quale la fattispecie incriminatrice introdotta dal terzo comma dell'art. 9-*octies* del d.-l. n. 397/1988 convertito nella legge n. 475/1988 è priva dei requisiti di determinatezza del precetto che sono necessari e costituzionalmente garantiti.

Vi è però un ulteriore (e più sostanziale) profilo in relazione al quale la fattispecie incriminatrice in esame contrasta con le esigenze, costituzionalmente garantite, di tassatività e determinatezza.

Per rendersene conto è sufficiente leggere l'ultima parte della scheda allegata al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, e precisamente quella relativa alla «Previsione delle quantità di rifiuti relativamente al quinquennio 1° settembre 1988-31 agosto 1993 sulla base delle proiezioni di produttività». È incontestabile che anche i dati relativi a tali previsioni circa i rifiuti che verranno prodotti nei prossimi cinque anni dovevano essere comunicati entro il 30 novembre 1988 al Ministero dell'ambiente ed alla regione da parte delle imprese con più di cento addetti. È inoltre incontestabile che anche a tali dati si applichi la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 9-*octies* del d.-l. più volte citato, che sanziona penalmente non solo la mancata trasmissione ma anche la infedele trasmissione dei dati richiesti.

Orbene, non è chi non veda come le previsioni sulle quantità di rifiuti che potranno essere prodotti nei cinque anni successivi alla trasmissione dei dati non possono che concretarsi in valutazioni soggettive, prive di qualsiasi certezza, e basate sulla rappresentazione di fatti e avvenimenti che potrebbero avvenire in modo diverso dalle previsioni o che potrebbero non avvenire del tutto.

Una previsione non è un dato, non è qualcosa di certo, non è qualcosa la cui fedeltà possa essere controllata, non è infine qualcosa la cui eventuale infedeltà possa essere penalmente sanzionata (così come invece fa la norma denunciata), senza che ciò comporti una palese indeterminazione della fattispecie.

#### 8. — Conclusione.

Ritiene il pretore che le considerazioni esposte dimostrino compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della tre questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Occorre tuttavia farsi carico di una obiezione che potrebbe essere formulata rispetto a tutte le questioni. Tale obiezione consiste essenzialmente nella pretesa indispensabilità dei dati che sono stati richiesti alle imprese con più di cento addetti per l'elaborazione (peraltro ancora attesa) dei piani relativi ai rifiuti previsti dal d.-l. n. 397/1988. Con la conseguenza che tale indispensabilità potrebbe giustificare l'introduzione, *una tantum*, di una fattispecie incriminatrice di dubbia costituzionalità.

Alla enunziata possibile obiezione si può replicare, ad avviso del pretore, in primo luogo, che nessuna emergenza, e perciò, nemmeno quella ambientale, può giustificare violazioni così gravi dei principi di legalità, di tassatività, di irretroattività e del diritto alla difesa. Non è d'altra parte vero che, per la predisposizione di adeguati strumenti pianificatori relativamente allo smaltimento dei rifiuti, fosse assolutamente necessario introdurre obblighi di auto-denuncia del tipo di quello previsto dalle norme denunciate. Altri sistemi potevano essere adottati, a cominciare da un controllo più efficace e serio sull'attività delle imprese. In ogni caso, ed infine, deve osservarsi che il termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione da parte delle imprese con più di cento addetti è ormai ampiamente trascorso. L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice introdotta dal d.-l. n. 397/1988 non pregiudicherebbe perciò le esigenze di conoscenza della pubblica amministrazione, né quelle di salvaguardia dell'ambiente, e consentirebbe invece di eliminare dal nostro ordinamento una norma incriminatrice pericolosamente lesiva dei fondamentali diritti che la Costituzione della Repubblica garantisce ad ogni cittadino.

P. Q. M.

*Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 9-otties, terzo comma, del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente l'omessa comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla regione nei termini prescritti ovvero l'incompleta o infedele comunicazione dei dati di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata agli imputati nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Caprino Veronese, addì 29 maggio 1989

Il Pretore: BUTTI

N. 346

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 1989)  
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo*

**Corte dei conti - Giudizio in materia di pensioni di guerra - Facoltà del ricorrente di avvalersi dell'assistenza di un difensore - Esclusione della facoltà del ricorrente di farsi altresì rappresentare dal difensore stesso - Ingiustificata compressione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 151/1971, 47/1971 e 70/1965.**

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 24).

#### LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 760794 del registro di segreteria, proposto da Canneva Lorenzo e dopo la sua morte proseguito dalla vedova Esposito Anna, nata a Napoli il 4 dicembre 1912 e dai figli Canneva Lucia, nata a Napoli il 23 giugno 1945 e Alfredo, nato a Napoli il 25 maggio 1949 avverso il decreto del Ministero del tesoro in data 20 aprile 1968, n. 2316849;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 22 novembre 1988 il relatore nella persona del referendario Vincenza Romeo il difensore dei ricorrenti avvocato Luigi Esposito nonché il p.m. nella persona del vice procuratore generale Felice Masi.

#### FATTO

Il militare in congedo Canneva Lorenzo, provvisto di trattamento privilegiato di guerra di 6<sup>a</sup> categoria vitalizia a far tempo dal 1° agosto 1960 per «esiti di endo-cardite post-reumatica», con istanza-denuncia di aggravamento dell'aprile 1967 chiese una più favorevole pensione.

Il Ministero del tesoro, in conformità alla proposta formulata dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli-Pozzuoli con verbale di visita collegiale dell'11 ottobre 1967 e al parere in data 25 gennaio 1968 della commissione medica superiore di Roma, respinse con decreto in data 20 aprile 1968, n. 2316849, l'istanza dell'invalide per essere l'infertilità cardiaca non aggravata né rivalutabile.

L'interessato avendo proposto ricorso avverso il decreto, il procuratore generale, rappresentante il pubblico ministero presso questa Corte, con atto conclusionale del 1° marzo 1988 ha chiesto il rigetto della domanda giudiziale perché nel merito senza fondamento facendo in pari tempo istanza al presidente della Corte affinché venisse fissata l'udienza per la discussione della causa.

L'udienza, già fissata per il giorno 15 giugno 1988, fu rinviata d'ufficio per omessa notifica al ricorrente dell'atto conclusionale del procuratore generale e dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Con successivo decreto presidenziale in data 18 luglio 1988 la discussione del ricorrente venne fissata per l'udienza del 22 novembre 1988.

La notificazione del decreto al ricorrente non ha però avuto luogo per la intervenuta morte di questi (come da annotazione apposta dall'agente postale in calce al piego restituito).

In data 24 settembre 1988 è pervenuta alla segreteria di questa sezione una comunicazione dell'avvocato Luigi Esposito del Foro di Napoli patrocinante in cassazione con richiesta di interruzione del procedimento per essere il sig. Canneva Lorenzo deceduto.

(A tale comunicazione ha fatto seguito altra lettera pervenuta il 5 novembre 1988 con la quale è stato trasmesso il certificato di morte di Canneva Lorenzo avvenuta il 31 marzo 1988 affinché venisse allegato agli atti del processo).

Con comparsa di riassunzione pervenuta il 29 ottobre 1988 (corredata da procura speciale autenticata per rogito notaio Fulvio Carabba in data 13 settembre 1988) l'avvocato Luigi Esposito, per conto ed in nome della vedova Esposito Anna e dei figli Canneva Lucia ed Alfredo, ha riassunto il ricorso in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 1988 il patrono dei ricorrenti ha preliminarmente sostenuto che il contraddittorio era ritualmente costituito, ancorché il decreto di fissazione di udienza non fosse stato notificato all'interessato (né consegnato all'altra persona) ma respinto indietro in data 1° agosto 1988 dall'agente postale alla Segreteria della Sezione giurisdizionale con l'annotazione: «deceduto».

Ad avviso dell'avvocato Esposito la prosecuzione del processo da parte degli eredi aventi causa essendo avvenuta il 29 ottobre 1988, la causa iscritta a ruolo a nome di «Canneva Lorenzo» per l'udienza del 22 novembre 1988 poteva venire validamente discussa — pur in assenza di una notifica dell'avviso di udienza agli eredi — in base al principio (art. 156 del c.p.c. terzo comma) che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Nel merito l'avvocato ha dedotto che la «cardiopatía mitro-aortica» merita una migliore classifica per sintomi di scompenso sopraggiunti che si accompagnano ad una generale insufficienza miocardica per cui va iscritta *ex officio* alla seconda categoria della tabella A n. 13 allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; quanto ad una seconda infermità (otopatia) ha sostenuto che pure essa fa parte del giudizio in quanto col decreto fu respinta la domanda di pensione per detta infermità e l'interessato propone ricorso alla Corte dei conti anche per tale motivo; per l'infermità in parola va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di guerra.

In via del tutto subordinata l'avvocato Esposito ha chiesto che sia interpellato il collegio medico legale del Ministero della difesa o l'ufficio medico-legale del Ministero della sanità affinché si pronunci con proprio parere tecnico nel merito delle questioni.

Il pubblico ministero ha sollevato dei dubbi sulla validità della prosecuzione del giudizio — interrotto *ipso iure* al momento dell'evento per essere la parte costituita personalmente — per mezzo della comparsa di riassunzione a firma dell'avvocato Luigi Esposito depositata il 29 ottobre 1988 in quanto nella fattispecie in esame non si realizzerebbe un'ipotesi di rappresentanza.

Nel merito ha confermato integralmente le conclusioni di rigetto formulate con l'atto scritto del 1º marzo 1988.

#### DIRITTO

La sezione deve preliminarmente accertare se il processo, interrotto per effetto della morte del ricorrente personalmente costituito in giudizio, sia stato validamente proseguito con la comparsa di riassunzione a firma dell'avvocato Luigi Esposito depositata il 29 ottobre 1988.

Secondo quanto dispone l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656) l'atto di prosecuzione del giudizio deve essere provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Sezione il procuratore speciale deve essere un avvocato abilitato all'esercizio in Cassazione (art. 4, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) che sia all'uopo munito di un mandato speciale rogato da notaio (ovvero steso in calce al ricorso stesso, purché la firma del mandante sia, in questo caso, autenticata dal notaio medesimo).

La riferita disposizione è una norma che si ritrova identica nelle varie leggi in materia di pensione di guerra che si sono succedute nel tempo (art. 64 del r.d. 12 luglio 1923, n. 1491, Riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra: «il ricorso è provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale»; art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e via dicendo).

Ciò premesso, poiché — come noto — davanti alla suprema Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori l'avvocato iscritto all'albo speciale, accanto alla funzione di assistenza giuridica, esplica anche le attribuzioni del procuratore e dunque funzione di rappresentanza, ne discenderebbe che anche davanti alla Corte dei conti sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra l'avvocato — se munito di procura speciale — non solo assiste la parte svolgendo un compito di carattere tecnico-giuridico ma pone in essere i necessari singoli atti processuali quale rappresentante.

E poiché la procura speciale rilasciata con atto pubblico in data 13 settembre 1988 dagli eredi e aventi causa del defunto Canneva Lorenzo all'avvocato Luigi Esposito è intesa in buona sostanza a proseguire il giudizio interrotto, se ne dovrebbe concludere che la comparsa di riassunzione firmata dal solo avvocato Luigi Esposito, nella sua qualità di procuratore speciale è atto idoneo ai fini della prosecuzione del giudizio.

Senonché un esame più approfondito della questione induce la Sezione a un convincimento diverso.

Occorre prendere le mosse dall'art. 79, secondo comma, del t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 che recitava testualmente: «il patrocinio legale è obbligatorio soltanto nei giudizi di competenza delle sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore».

In applicazione di tale norma fino all'entrata in vigore della legge 21 marzo 1953, n. 161, i ricorrenti (eccezione fatta per i giudizi celebrati davanti alle sezioni riunite: rapporto d'impiego dei dipendenti della Corte stessa; appello contro le decisioni di prima istanza della sezione del contenzioso contabile artt. 65 e 67 del citato testo unico) non soltanto avevano il potere di proporre personalmente il ricorso ma anche quello di stare in giudizio di persona e di comparire all'udienza di discussione (*ius postulandi*: art. 18, terzo comma e art. 19 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti; art. 13, secondo comma, d.-l. 9 luglio 1916 relativo al procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti per ricorsi in materia di pensioni o indennità).

La legge 21 marzo 1953, n. 161, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti ha innovato in maniera incisiva la materia del contenzioso pensionistico di guerra.

Secondo l'art. 3 della legge n. 161/1953: «Gli appelli e i ricorsi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome dopo essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto».

Il primo comma conferma sostanzialmente il precedente art. 79, secondo comma, del t.u. n. 1214/1934; il secondo comma — sulla cui coerenza è irrilevante qui indugiare — riduce invece l'ampiezza dello *ius postulandi* in precedenza attribuito: resta infatti immutata la facoltà del ricorrente di difendersi di persona (riconoscendogli dunque il legislatore delle capacità tecniche in materia particolarmente complessa quali la responsabilità o le pensioni ordinarie) ma soltanto per mezzo di un'attività esclusivamente scritta, quasi che, secondo un concetto risalente al processo comune italiano, la presenza della parte davanti al giudice — di cui non si vede l'utilità e si scorgono solo gli inconvenienti — si debba evitare come pericolosa.

La vera novità è rappresentata dal terzo comma. Per esso restano ferme le norme già in vigore: e dunque le parti potranno continuare a difendersi di persona in ogni fase del processo, compresa la fase dibattimentale: ma se le parti si fanno assistere da un avvocato gli onorari di questo sono ridotti ad un quarto.

Ora questa disposizione non può essere altrimenti intesa che nel senso che dinanzi alle Sezioni per le pensioni di guerra è ammessa soltanto «l'assistenza» e non anche la «rappresentanza» da parte dell'avvocato.

Il legislatore non può ignorare infatti che per dottrina e giurisprudenza consolidata e pacifica l'avvocato iscritto all'albo speciale è necessariamente allo stesso tempo investito della funzione di procuratore legale e dunque ha anche la rappresentanza della parte.

Se la nomina di un avvocato comporta di necessità (e non potrebbe come si è detto essere altrimenti) il conferimento dello *ius postulandi* non si riesce a capire come possa realizzarsi l'ipotesi di una attività professionale di sola «assistenza» a meno che la norma di cui si discute venga interpretata nel senso che nei giudizi di pensione di guerra la parte deve stare sempre di persona in giudizio con l'assistenza semmai (se lo riterrà conveniente ed opportuno) di un avvocato.

Né si può pensare che il termine tecnico di «assistenza» sia stato usato dal legislatore impropriamente includendosi in esso anche il concetto di «rappresentanza».

Gli atti parlamentari — per quel tanto che possono valere in sede di esegesi — danno semmai conferma proprio dell'uso tecnico con cui fu usata la parola «assistenza» (vedasi prima legislatura 1948-53 Senato della Repubblica discussione CMXXIII seduta del 22 gennaio 1953).

In corso di discussione il Governo presentò un emendamento al terzo comma dell'originario art. 3 del disegno di legge n. 1819, emendamento così formulato «Nei giudizi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore. Qualora il ricorrente si faccia rappresentare o assistere da un avvocato gli onorari di questo sono ridotti ad un quarto».

La commissione accettò l'emendamento del Governo nei termini redatti salva la soppressione della parola: «rappresentare». Il Governo nella persona del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, si dichiarò d'accordo con la formula proposta dalla commissione. E così fu fatto. È chiaro perciò che la redazione del testo in quei termini fu intenzionale e l'uso tecnico della parola usata voluto espressamente.

D'altra parte se si nega che dinanzi alle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra lo *ius postulandi* spetta unicamente alla parte in giudizio di persona e si ammette al contrario che la parte vi possa rinunciare affidando la propria rappresentanza all'avvocato la conclusione non può essere che una sola: e cioè che la *ratio* della norma intesa a favorire i ricorrenti con la prescritta riduzione degli onorari ad un quarto della tariffa professionale (a somiglianza di quanto previsto sia pure con diverso criterio nelle cause in materia di rapporti di lavoro cfr. art. 14 della vigente tariffa forense approvata con d.m. 31 ottobre 1985) è irrealizzabile atteso il principio più volte richiamato che dinanzi alle magistrature superiori l'avvocato cumula le funzioni di rappresentanza e di assistenza e la liquidazione dei suoi onorari non potrebbe pertanto avvenire se non per l'intero ammontare della tariffa stessa.

Una norma dunque che non avrebbe alcun senso destinata — come sarebbe — a restare senza pratica attuazione (contraddittoriamente infatti una certa dottrina, dimenticando l'anzidetto principio, afferma che la riduzione degli onorari ad un quarto per la sua natura eccezionale non si applica nella ipotesi in cui la parte stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura (cfr. pag. 1132 secondo cpv. «Il processo in materia di pensione dinanzi alla Corte dei conti» Rivista trimestrale di diritto pubblico anno 1970).

In definitiva un'interpretazione coerente della legge porta a concludere che dinanzi alle sezioni giurisdizionali delle pensioni di guerra essendo vietata la rappresentanza del ricorrente da parte di un procuratore la parte che sta obbligatoriamente in giudizio di persona — può farsi affiancare da un avvocato soltanto per quel che concerne l'assistenza giuridica.

Disposizione processuale anomala, senza alcun dubbio, ma non la sola conosciuta nel nostro ordinamento: così nel procedimento per separazione personale dei coniugi i quali ai sensi degli artt. 707 e 708 del c.p.c. dovevano comparire personalmente senza assistenza di difensore (norma dichiarata illegittima con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, della Corte costituzionale); così l'art. 274, comma secondo, del c.c., comma che per la stessa ragione fu dichiarato illegittimo con sentenza n. 70/1965).

Questo essendo l'avviso della sezione (avviso che non è contraddetto per quanto è dato sapere da contraria giurisprudenza in materia di pensioni di guerra) ne consegue che la procura speciale conferita all'avvocato Esposito è inidonea a far proseguire il giudizio in oggetto.

Né pare conferente a togliere valore all'anzidetta interpretazione del terzo comma dell'art. 3 il rilievo che la legge 18 marzo 1968, n. 313, emanata successivamente alla legge n. 161/153, abbia nuovamente riproposto con l'art. 109, terzo comma le disposizioni dei già ricordati art. 64 del r.d. n. 1491/1923 e art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, circa la sottoscrizione del ricorso da parte del ricorrente o di un suo procuratore speciale; e tale disposizione è restata sostanzialmente immutata nel d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, recante testo unico delle norme sulle pensioni di guerra.

Non sembra, invero, che ricorra nella successione delle leggi ora indicata l'ipotesi di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile; è da escludere infatti che le leggi in materia di pensionistica di guerra (di contenuto sostanziale nella preponderanza delle norme ivi enunciate) contengano un'abrogazione espressa da parte del legislatore in ordine all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 161/1953; come pure non è sostenibile che dette leggi abbiano voluto regolare l'intera materia (di contenuto processuale) già fissata dalla legge anteriore n. 161/1953.

Resta innegabile l'incompatibilità tra la disciplina introdotta dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 161/1953 e le successive disposizioni; ma poiché l'interpretazione della legge non è esclusivamente un risultato meccanico di norme che si sovrappongono nel tempo, sembra doversi accantonare nella fattispecie secondo un'interpretazione coerente e sistematica l'ipotesi che il legislatore, dopo aver introdotto nel 1953 una diversa disciplina in materia di rappresentanza e difesa da parte degli avvocati con conseguenze di non poco conto sugli onorari loro spettanti, abbia inteso ripristinare a distanza di appena quindici anni con la legge n. 313/1968, con d.P.R. n. 915/1978 e con il d.P.R. n. 834/1981 il regime processuale anteriore alla legge n. 161/1953 per mezzo della generica ripetizione di una disposizione stereotipata di origine chiaramente sedimentaria.

Sulla base perciò di quanto osservato il collegio ritiene tuttora vigente l'ultimo comma del più volte citato art. 4 della legge n. 161/1953 onde il giudizio in epigrafe in assenza al momento di una valida riassunzione da parte degli eredi — cui compete unicamente lo *ius postulandi* — resta interrotto, secondo quanto è stato formalmente eccepito all'udienza del 22 novembre 1988 dal pubblico ministero sia pure sotto diversa prospettazione.

Questo, infatti, ha rilevato che l'avvocato Esposito è iscritto all'albo procuratori del tribunale di Napoli e dunque non può esercitare ministero di difensore al di fuori dell'ambito del distretto cui appartiene il tribunale al quale egli è assegnato.

Il rilievo meriterebbe di essere condiviso se il terzo comma dell'art. 3 della legge n. 161/1953 facesse riferimento ad un qualsiasi avvocato, di guisa che la fattispecie legale potesse essere analogicamente ricondotta all'art. 82, secondo comma, del c.p.c. (in materia di procedimento pretorile cfr. da ultimo Cassazione sezione lavoro n. 3895 del 9 giugno 1988); senonché in disparte l'osservazione essere l'avvocato Esposito anche iscritto all'albo speciale, non sembra che il terzo comma dell'art. 3 in parola parlando semplicemente di «avvocato» abbia voluto consentire l'esercizio professionale dinanzi a queste sezioni speciali anche da parte di avvocati non iscritti all'apposito albo dei patrocinanti in cassazione.

Resta perciò fermo, secondo la linea ragionativa accolta dal collegio, che nei giudizi in materia di pensione di guerra in applicazione del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 161/1953 il ricorrente è costituito necessariamente in giudizio di persona in ogni fase del processo, il suo *ius postulandi* non potendo essere esercitato da altri al di fuori delle particolari ipotesi di una rappresentanza vera e propria (legale, giudiziale e volontaria).

Di guisa che, se da un lato la legge ha voluto togliere al ricorrente ogni facoltà di costituirsi in giudizio con il ministero di un difensore (privandolo della cosiddetta difesa attiva per mezzo di procura al medesimo affinché lo rappresenti in giudizio), gli ha tuttavia consentito almeno di avvalersi dell'assistenza di quello (cosiddetta difesa consultiva).

La conclusione così raggiunta impone tuttavia di sollevare d'ufficio questione di costituzionalità del terzo comma dell'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161, con riferimento all'art. 24 della Costituzione nel punto in cui non consente nei giudizi promossi dinanzi a queste sezioni speciali che il ricorrente sia anche rappresentato dall'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

La questione appare non manifestamente infondata in quanto la esclusione di un difensore rappresentante non può non incidere sugli interessi del ricorrente che sul piano pratico, a causa della sua concreta formazione culturale, potrebbe non essere in grado di adempiere in maniera corretta tutti gli oneri e tutte le formalità indispensabili per un valido svolgimento del suo *ius postulandi*.

In passato, in situazione pressoché simili, è stata del resto ravvisata sussistere la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione sotto il profilo di un ingiustificato ostacolo al diritto spettante ad ogni cittadino ad una piena tutela e difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 151/1971 alla luce anche del precedente insegnamento della Corte stessa con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47, nonché sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70).

La questione è poi indubbiamente rilevante — per quanto in precedenza osservato — ai fini della prosecuzione del giudizio in epigrafe.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui esclude la facoltà del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra;*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione suddetta e che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al procuratore generale di questa Corte e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, camera di consiglio del 22 novembre 1988.

*Il presidente:* ANGELINI

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

- ◊ **CHieti**  
Libreria MARZOLI  
Via S. Spaventa, 18
- ◊ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Conoscchia  
Via Califani, angolo via Gramsci
- ◊ **TERRAMO**  
Libreria IPOSTESI  
Via Oberdan, 8

### BASILICATA

- ◊ **MATERA**  
Cartolerie  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Becherie, 69
- ◊ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Prentola

### CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◊ **COSSENZA**  
Libreria DOMAS  
Via Monte Senio
- ◊ **CROTONE (Calanzano)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◊ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◊ **ROVERATO (Calanzano)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

- ◊ **ANGIÙ (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via del Geli, 4
- ◊ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Napoli, 47
- ◊ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◊ **CAVA DEI TIRREZI (Salerno)**  
Libreria RONDIELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◊ **NORCI D'ARCIHIA (Napoli)**  
Libreria MATTEA
- ◊ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Traversa Hobble ang. via S. Matteo, 51
- ◊ **PADIGLI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◊ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Mattozzi, 36/B
- ◊ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◊ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◊ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◊ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via di Duomo
- ◊ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAIHO  
Via IV Novembre, 180
- ◊ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◊ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido di Castello, 11/B
- ◊ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 18
- ◊ **MONFALCONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XII Settembre
- ◊ **TREVI**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 8/T  
Libreria TERGESTI s.a.s.  
Piazza delle Borse, 15
- ◊ **UDINE**  
Cartolerie -UNIVERSITAS-  
Via Pradolino, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

- ◊ **APRILIA (Littoria)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◊ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 26/30
- ◊ **LAVINIO (Rome)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
- ◊ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Prefettura Roma  
Piazzette Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolerie ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◊ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 26
- ◊ **TIVOLI (Rome)**  
Cartolerie MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mamiani, 19
- ◊ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolerie MANGINI DURLIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◊ **VITERBO**  
Librerie BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

- ◊ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Anadolio, 25
- ◊ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

- ◊ **ARESE (Milano)**  
Cartolerie GRAN PARADISO  
Via Valera, 22
- ◊ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Pope Giovanni XXIII, 74
- ◊ **BRESCIA**  
Libreria QUERNIANA  
Via Trieste, 13
- ◊ **COMA**  
Libreria MANI  
Via Cairoli, 14
- ◊ **BIARTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini & D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◊ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Libreria TICINUM, 2/C
- ◊ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via del Celmi, 14

### MARCHE

- ◊ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◊ **ASCOLI PICENO**  
Librerie MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPENI  
Corso Mazzini, 186
- ◊ **MACERATA**  
Libreria MORCHETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 58

### MOLISE

- ◊ **CAMPORBASSO**  
Libreria DI EM.
- ◊ **ISERIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

- ◊ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via del Marini, 31
- ◊ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **BIELLA (Verona)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◊ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◊ **CHIVASSO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA (Bari)**  
JULY CART di Lonasso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◊ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montone, 85  
Libreria FRANCO MIELLE  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOVA  
Via Cileauro, 16
- ◊ **BRESCIONE**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◊ **LEDICE**  
Libreria MIELLE  
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONA (Foggia)**  
Il PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Mamiani, 126
- ◊ **TARRANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

- ◊ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LORFONO  
Via Sassari, 85
- ◊ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 20/32
- ◊ **NUORO**  
Libreria Centro didattico MOVIMENTO  
Via Mazzini, 35
- ◊ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 79
- ◊ **SARDEBI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Cesareo, 10

### SICILIA

- ◊ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callitriche, 14/16
- ◊ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◊ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanza editoriali  
Via V. Emanuele, 82  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Cines, 365/395
- ◊ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele  
LIBRERIA ALBERTINI  
CAROLINARI MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 80
- ◊ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◊ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◊ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Madonna, 22
- ◊ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 36

### TOSCANA

- ◊ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◊ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◊ **LIVORNO**  
Editore BELFORTI  
Via Grande, 31
- ◊ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolo, 45/47  
Libreria Prof. SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◊ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via del Mile, 13
- ◊ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macello, 37
- ◊ **SIENA**  
Libreria TICI  
Via della Terme, 57

### TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 8
- ◊ **TRENTO**  
Libreria DESERTORI  
Via Diaz, 11

### UMBRIA

- ◊ **FOLGHIANO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◊ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◊ **TERRA**  
Libreria ALTEPOCCA  
Corso Tacito, 28

### VALLE D'AOSTA

- ◊ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via de Tillet, 34

### VENETO

- ◊ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANZI  
Via Cavour, 17
- ◊ **ROVERETO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Carmagnola, 31
- ◊ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◊ **VERONA**  
Libreria GHEPFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◊ **VICENZA**  
Libreria CALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Ficcuto SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 81/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 286.000
- semestrale	L. 143.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 20.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 160.000
- semestrale	L. 80.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 20.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 75.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, preaccolto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.000
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

**OSIVVA**

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 38.000*
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	Tutti	Tutti
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000	
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000	
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	4.000	

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disagiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.